

*Fratelli d'Italia*  
**L'Italia** s'è desta  
 dell'elmo di Scipio s'è  
 cinta la testa. *Dov'è la Vittoria?* Le porga la  
 chioma, **ché schiava di**  
**ROMA** Iddio la creò.  
 Stringiamci a coorte,  
*siam pronti alla morte.*  
**L'ITALIA CHIAMÒ.**  
 Stringiamci a coorte,  
*siam pronti* **ALLA MORTE.**  
*Siam pronti alla morte,*  
**L'ITALIA** chiamò,  
**SÌ!** *Noi fummo*  
*da secoli calpesti*  
 derisi, perché non **siam**  
**POPOLO** perché  
*divisi.* Raccolgaci  
 BANDIERA, *UNA SPEME:*  
**insieme già l'ora**  
 Stringiamci a coorte,  
*pronti alla* *morte,*  
*pronti* *ALLA*  
*L'ITALIA*  
*CHIAMÒ!*  
*Alpe*  
**a**  
**LA**  
**Sicilia,**  
*dovunque è Legnano;*  
**Ogn'uom di**  
**FERRUCCIO**  
*ha il core ha*  
*la mano.*



1861 > 2011 > >  
150° anniversario Unità d'Italia

La Biblioteca dell'Assemblea, la maggiore per consistenza patrimoniale tra quelle delle altre assemblee legislative regionali, ha saputo incrementare nel tempo i suoi fondi, costituendo un punto di riferimento nel panorama bibliotecario siciliano per molteplici ambiti disciplinari ed, in particolare, per le discipline storiche e giuridico - istituzionali.

Oltre a raccogliere gli atti ufficiali dell'Assemblea, la Biblioteca ha acquisito preziosi fondi antichi e opere di pregio che documentano la storia dell'Isola e degli antichi Parlamenti di Sicilia, ivi compresi i verbali della Costituzione del 1812.

Particolare rilievo assume la moderna emeroteca che testimonia con completezza gli anni della nostra storia recente, dal 1947 a oggi, costituendo uno dei fondi di maggiore interesse per deputati, funzionari e studiosi.

La valorizzazione del patrimonio della Biblioteca, la digitalizzazione dei documenti per garantirne la piena accessibilità e l'apertura al pubblico esterno in una sede degna del prestigio dell'istituzione assembleare sono i punti nodali del progetto di sviluppo e ammodernamento della struttura bibliotecaria che il Consiglio di Presidenza ha già avviato.

# 150 anni: unità e autonomia

*Il Risorgimento dalla Sicilia*



Assemblea Regionale Siciliana

**150** anni: unità e autonomia  
*Il Risorgimento dalla Sicilia*

---

## 150 anni: unità e autonomia

Il Risorgimento dalla Sicilia

Progetto ideato e curato dal Servizio Biblioteca e Archivio Storico dell'ARS

### Assemblea Regionale Siciliana

#### Presidente

On. Francesco Cascio

#### Vice Presidente Vicario

On. Santi Formica

#### Vice Presidente

On. Camillo Oddo

#### Collegio dei Deputati Questori

On. Giovanni Ardizzone

On. Paolo Ruggirello

On. Baldassare Gucciardi

#### Deputati Segretari

On. Edoardo Leanza

On. Giuseppe Gennuso

On. Gaspare Vitrano

#### Commissione di vigilanza sulla Biblioteca

On. Pino Apprendi

On. Antonino Bosco

On. Innocenzo Leontini

#### Segretario generale

Giovanni Tomasello

#### Segretario generale aggiunto Capo di Gabinetto

Paolo Modica de Mohac

### Servizio Biblioteca e Archivio Storico

#### Direttore

Antonio Purpura

#### Responsabile dell'ufficio dell'Archivio Storico

Luciano Caponetti

Giovanna Mazzei

Sara Rabito

Angelo Marino

Giulia Valenti

Salvo Costa

Clelia Burlon

Ignazio Cusimano

#### Ufficio del Cerimoniale

Cosimo Alessi

Anna Maria Marino

### La mostra "150 anni: unità e autonomia. Il Risorgimento dalla Sicilia"

è curata da:

Antonino Giuffrida – professore di storia moderna, Università di Palermo

Salvatore Ferlita – assistant professor di letteratura italiana, Università Kore di Enna

con la collaborazione di  
Matteo Di Figlia – ricercatore, Università di Palermo  
Daniele Palermo – ricercatore, Università di Palermo

#### Progettazione mostra e catalogo

Luciano Caponetti

Giovanna Mazzei

Clelia Burlon

#### Ricerche bibliografiche e iconografiche

Clelia Burlon

#### Segreteria organizzativa e rapporti con la stampa

Giulia Valenti

#### Coordinamento generale

Valentina Bruno

#### Collaborazione tecnica

Salvatore Costa

#### Progettazione e allestimento

Domenico Pellegrino

#### Progettazione grafica

Massimiliano Della Sala

#### Fotografie

Giuseppe De Michele

#### Tipografia

Officine Grafiche Riunite, Palermo

### Conversazioni storico-letterarie e sull'Autonomia regionale

Antonino Giuffrida

Salvatore Ferlita

Matteo Di Figlia

Daniele Palermo

#### Servizio Studi e affari europei

##### Direttore

Laura Salamone

Valeria Lo Verde

Maria Cristina Pensovecchio

Sabrina Gatto

##### Segreteria generale

Michele Balistreri

#### Ufficio stampa, internet, rapporti con il pubblico

Gaspare Sardella

#### Segreteria organizzativa

Giulia Valenti

Spettacolo teatrale

### LA PAROLA: la Sicilia, la sua storia, i suoi autori

con Alessandro Haber e Barbara Tabita

#### Musiche eseguite da

Sun

#### Regia

Alfio Scuderi

**Luci:** Emanuele Noto

**Audio:** Danilo Pasca

**Video:** Gabriele Gismondi

Si ringraziano

per il prestito dei volumi:

Biblioteca centrale della Regione siciliana "A. Bombace"

Francesco Vergara, direttore

Maurizio Guzzio, dirigente

Laura Montalbano

Onofrio Lo Piparo

Biblioteca comunale di Palermo

Filippo Guttuso, direttore

Rosalba Guarneri

per la preziosa collaborazione:

Eugenio Consoli, direttore del Servizio di Questura e Provveditorato

Gaetano Savona, direttore del Servizio Informatica

Marcello Fiorani, Giuseppe Mirici,

Francesco Faraci, Maurizio Salvaggio e gli Assistenti parlamentari

Fondazione Federico II

Lelio Cusimano, direttore

Costanza Caramazza

Giuseppe D'Ippolito

Giovanni Scaduto

Regione Sicilia

Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Centro Regionale per l'Inventario, la Catalogazione e la Documentazione

Museo Storico della Fotografia

Giulia Davì, direttore

Laura Cappugi, dirigente

# 150 anni: unità e autonomia

Il Risorgimento dalla Sicilia



1861 > 2011 >>  
150° anniversario Unità d'Italia

### Catalogo della mostra bibliografica

Palermo, Palazzo Reale

7 maggio - 7 settembre 2011



Assemblea Regionale Siciliana

# INDICE

---

## *Presentazioni*

Francesco Cascio	11
Pino Apprendi	12
Giovanni Tomasello	13
Antonio Purpura	14

## *Catalogo*

### *Sezione I*

Iddio protegge l'Italia: Garibaldi e il miracolo dei Mille	17
<i>Antonino Giuffrida</i>	
Dopo il 1848	21
L'insurrezione dell'aprile 1860 e l'impresa dei Mille	37
Dittature, plebiscito, annessione	51
Costruire lo Stato, costruire la Nazione	67
Il mito di Garibaldi	99
Unità e autonomia	111

### *Sezione II*

L'altra faccia del Risorgimento	127
<i>Salvatore Ferlita</i>	



**S**i trovano in Sicilia i luoghi fondamentali dove si è avviato il lungo e a volte tormentato percorso che ha condotto alla nascita del Regno d'Italia: nel 1861 la Sicilia è crocevia di unificazione nazionale nello spirito di un mai sepolto anelito autonomistico. Un contesto che rappresenta un presagio delle scelte che l'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana assumerà parecchi decenni dopo: la Repubblica una e indivisibile che riconosce e promuove le autonomie.

È per me un onore ospitare nel Palazzo dei Normanni l'iniziativa "150 anni: unità e autonomia. Il Risorgimento dalla Sicilia" che ripercorre e documenta gli avvenimenti che hanno portato alla specialissima annessione della Sicilia all'Italia, nella certezza che rievocare la storia non è mai semplice esercizio scolastico, ma è sempre occasione di stimolo per guardare più consapevolmente al futuro.

Non è certamente una semplice coincidenza la circostanza che la rivoluzione siciliana del 1848 fu la prima tra quelle che, in quell'anno tempestoso, infiammarono l'Europa e cambiarono il corso della storia. Anche se i moti siciliani furono, ancora una volta, diretti all'affermazione dell'autonomia dell'Isola, essi sortirono effetti ben più vasti di quelli che gli stessi promotori avrebbero potuto immaginare.

La rivoluzione infatti rappresentò un momento fondamentale nel processo di unificazione d'Italia, perché provocò la prima guerra d'indipendenza contro l'Austria. Ma vi è di più: se è vero che la rivolta fu soffocata traumaticamente dalle truppe borboniche, è anche vero che ad essa seguì la dia-

spora degli intellettuali e dei protagonisti di quella gloriosa avventura verso Stati, soprattutto il Piemonte, che garantivano un sicuro asilo. Ne seguì che uomini come La Farina, Crispi, Emerico e Michele Amari, d'Ondes Reggio e Pilo convinsero sia Cavour, sia i democratici di ispirazione mazziniana, sia lo stesso Garibaldi, del necessario inserimento della "questione siciliana" nella più ampia "questione nazionale" ed ebbero per tale motivo un ruolo da protagonisti nella realizzazione dell'impresa dei Mille.

E intendo con questo manifestare con chiarezza di intenti che, ancora oggi, proprio la Sicilia, da dove iniziò nel 1860 l'epopea di Garibaldi, può di nuovo configurarsi come esempio di autonomia speciale nell'ambito dell'alveo unitario, per contrastare l'irragionevole atteggiamento di chi svilisce il valore storico dell'unificazione d'Italia e quello irrinunciabile dell'unicità della Repubblica.

Per questo motivo va il mio vivo ringraziamento a coloro che si sono impegnati con entusiasmo per la realizzazione dell'iniziativa celebrativa del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Nello stesso tempo desidero salutare i giovani studenti che sono i principali destinatari di questo messaggio di continuità democratica.

Non da ultimo desidero soffermarmi sul solerte impegno della Biblioteca dell'Assemblea, rivolgendo un sentito omaggio agli onorevoli Apprendi, Bosco e Leontini, componenti della Commissione di vigilanza della stessa Biblioteca, che si sono ancora una volta distinti per la capacità di elaborare proposte che qualificano il nostro contesto culturale e l'impegno istituzionale del Parlamento siciliano.

FRANCESCO CASCIO  
Presidente dell'ARS

**N**el 1812 veniva varata a Palermo la costituzione che disegnava una moderna istituzione parlamentare. Si perveniva, dunque, alla prima esperienza costituzionale in territorio italiano. Si trattò di una breve parentesi che si concluse nel 1816 con la soppressione della stessa costituzione e degli istituti parlamentari indipendenti che ne discendevano: il Regno di Sicilia cessò di esistere e venne accorpato alla parte continentale del regno meridionale nel neonato Regno delle Due Sicilie.

Ma la pur breve esperienza era destinata a maturare anche oltre la restaurazione di Metternich: nel 1820 ci furono altri moti indipendentisti, in concomitanza della rivoluzione incruenta avvenuta a Napoli sotto la guida di Guglielmo Pepe; i siciliani non si accontentarono della costituzione concessa da Ferdinando I a Napoli, perché volevano riottenere quella del 1812. Inalberarono la bandiera della Trinacria e formarono un governo provvisorio; la rivolta fu repressa nel sangue dalle truppe napoletane.

Ma quello spirito non poteva ormai essere più placato: nel rivoluzionario 1848 era stata proprio Palermo a manifestare i primi fermenti che incendiarono l'Europa e che stanno alla base del programma di unificazione dell'Italia.

Se Goethe, visitando nel 1787 la Sicilia, affermava che "l'Italia senza la Sicilia non lascia immagini nello spirito, qui è la chiave di tutto", si può dire che il grande scrittore romantico fu vero profeta, perché proprio in Sicilia iniziò l'avventura di Ga-

ribaldi che ha portato, nel 1861, alla nascita del Regno d'Italia.

Quando con gli onorevoli Antonino Bosco e Innocenzo Leontini abbiamo voluto dare corpo all'iniziativa "150 anni: unità e autonomia. Il Risorgimento dalla Sicilia", siamo stati ben consapevoli che mai come nel 1861 la Sicilia è stata protagonista nella storia del nostro Paese. Come se non bastasse, cosa dire dell'aspirazione mai sopita della Sicilia nei confronti dell'Autonomia? Quando nel 1946, dopo le tormentate vicende del buio ventennio e della terribile guerra, fu approvato lo Statuto speciale dell'Autonomia regionale siciliana, si offrì anche lo spunto a quelle che sarebbero state di lì a poco le scelte dell'Assemblea Costituente sul sistema regionalistico da adottare per l'assetto della nascente Repubblica democratica.

Per questo motivo abbiamo voluto porgere, soprattutto agli studenti, un motivo di riflessione, proprio per trasmettere un vigoroso sentimento di appartenenza a una realtà storica, culturale e politica che viene da molto lontano e che ancora oggi ha molto da suggerire, perché - l'attualità lo dimostra - le scelte democratiche vanno sempre rinnovate e ravvivate.

Questa iniziativa vuole continuare un discorso, già intrapreso dalla Commissione per la vigilanza, con la finalità di dare contezza del vasto patrimonio della Biblioteca e con quella di fortificare il legame tra cittadini e istituzioni, nella condivisione di valori che ci accomunano tutti.

Vogliamo infine dire grazie a quanti si sono spesi per la migliore riuscita di questa iniziativa, per l'entusiasmo con cui l'hanno accolta, che speriamo possa essere condiviso anche dai fruitori.

PINO APPRENDI

Commissione per la vigilanza sulla Biblioteca dell'ARS

**L**a celebrazione del centocinquantesimo anniversario dell'Unità nazionale ha certamente costituito l'evento cui hanno fatto riferimento tutte le manifestazioni che, nel corso di quest'anno, si svolgono e si svolgeranno nelle nostre città e che hanno suscitato e suscitano nuovo interesse per la nostra storia e per il variegato contesto culturale che distingue la Nazione Italiana.

Nel Palazzo Reale di Palermo, sede privilegiata dell'Assemblea Regionale Siciliana, la celebrazione di tale avvenimento acquista perciò una particolare valenza di attualità storica in quanto le mostre che sono state allestite, per l'occasione, nelle sale di rappresentanza del piano parlamentare, riferiscono appunto della complessità della ricorrenza nella quale unità nazionale e autonomia regionale hanno avuto un ruolo significativo riconosciuto dalla Costituzione repubblicana e democratica del 1948.

Non a caso nella sede dell'ARS si intersecano la "Mostra documentaria dell'età viceregia e della luogotenenza di Sicilia", quella sul centocinquantesimo dell'Unità italiana e quella che racconta la drammatica cronaca degli sbarchi degli emigranti a Lampedusa: "Nell'Isola siciliana che fa da approdo verso l'Italia, il ponte che unisce l'Europa e le sponde del Mediterraneo, si rimette in gioco il futuro dell'Europa. Ancora dalla Sicilia, punta estrema dell'Italia, si ripropone il tema del modello di civiltà possibile nel mondo della politica e dell'economia globale".

Con questa consapevolezza, l'Amministrazione dell'Assemblea ha inteso supportare l'organizzazione e la realizzazione delle mostre e dell'opera intrapresa dalla Commissione per la vigilanza della Biblioteca, che ha proposto l'itinerario risorgimentale utilizzando il vasto patrimonio custodito nella stessa Biblioteca e il percorso che vede la Sicilia protagonista sia nella scelta unitaria che in quella autonomista. Non è un caso, dunque, lo stesso titolo "150 anni: unità e autonomia. Il Risorgimento dalla Sicilia" cioè il Risorgimento visto e

vissuto dagli uomini della nostra isola che si sono rivelati, nel bene e nel male, protagonisti di scelte fondamentali della storia italiana contemporanea.

Con questa mostra in particolare si vuole ricordare anche a tutti i cittadini, e soprattutto ai giovani, che l'Unità d'Italia è il reale punto di partenza per la crescita della società futura e che bisogna perseguire una politica nazionale già auspicata nel 1860, dopo le vittorie di Garibaldi a Milazzo e prima del plebiscito, da Antonio Mordini nel decreto del 19 ottobre 1860, che istituiva "uno straordinario consiglio di Stato incaricato di studiare ed esporre al Governo quali sarebbero, nella costituzione della gran famiglia italiana, gli ordini e le istituzioni su cui convenga portare attenzione perché rimangano conciliati i bisogni peculiari della Sicilia con quelli generali dell'unità e prosperità della Nazione italiana", programma certamente ancora di grande attualità e per il quale, vale ancora la pena di adoperarsi dato che auspicava quella autonomia che l'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana affermò, dichiarando la Repubblica una e indivisibile e che riconosce e incoraggia le autonomie.

In questo senso, oltre al valore divulgativo e didattico, la mostra persegue la finalità di promuovere un maggior raccordo tra cittadini e istituzioni regionali, come tappa di un processo che l'Assemblea regionale ha di recente intensificato con l'istituzione, da un lato, di un apposito Info-Point, per diffondere la conoscenza delle attività parlamentari e, dall'altro, prevedendo l'apertura al pubblico del proprio Archivio storico, ospitato nella ex chiesa dei Santi Elena e Costantino.

Il percorso espositivo realizzato è dunque uno strumento culturale che consentirà ai visitatori e ai cittadini una nuova fruizione del Palazzo e delle sue vive potenzialità politico-istituzionali.

Un particolare plauso rivolgo al Direttore e ai dipendenti del Servizio della Biblioteca e dell'Archivio storico che, con la dedizione e la professionalità di sempre, hanno curato gli aspetti organizzativi per la realizzazione di questa importante iniziativa.

GIOVANNI TOMASELLO  
Segretario Generale dell'ARS

**S**aranno altri, all'interno di questo catalogo, a spiegare il momento che, in concomitanza con il 150° dell'Unità d'Italia, il nostro Paese e la nostra Regione stanno vivendo.

Ad altri il compito di illustrare le vicende che in Sicilia hanno portato all'Unità d'Italia e se e quanto sia stata forte, in questo secolo e mezzo ed ancor prima, la spinta dei Siciliani verso Unità e Autonomia.

Il mio compito, in questa breve nota, mi sembra, piuttosto, quello di chiarire il perché di questa Mostra e le sue premesse.

Alla base c'è la missione che la Biblioteca dell'Assemblea Regionale Siciliana si è data negli ultimi anni: "cambiare" la Biblioteca trasformandola in centro propulsivo di attività culturali. Una Biblioteca a servizio della politica, ma non "prigioniera della politica".

Allora abbiamo colto le occasioni del 150° dell'Unità d'Italia e del 64° anniversario della prima seduta del nostro Parlamento per aprire le porte della Biblioteca ai ragazzi siciliani.

Ecco, la ragione principale per cui questa Mostra è stata allestita è quella di supportare il ciclo di lezioni che i professori Ferlita e Giuffrida, insieme ai funzionari dell'Assemblea, terranno, per tutto il 2011, agli studenti dei Licei siciliani.

Un modo, l'ennesimo, tra i più gratificanti, per favorire la promozione di iniziative volte alla valorizzazione della cultura siciliana e del vasto patrimonio della Biblioteca.

Le lezioni che si svolgeranno nel cinquecentesco complesso monumentale dei santi Elena e Costantino, sede dell'Archivio storico dell'ARS, ripercorreranno questi 150 anni di Unità e Autonomia prendendo spunto dai documenti esposti nella Mostra.

Per tracciare il percorso, sono stati scelti documenti, libri, bandi, litografie originali dell'epoca: dalla rarissima copia della "Storia della rivoluzione siciliana del 1860" di Giuseppe Villante, edita nel 1862, con preziose illustrazioni litografiche su Garibaldi, Crispi e gli eventi di quel periodo, alla

copia del "Giornale ufficiale di Sicilia" del 26 novembre 1860 che pubblica la relazione del Consiglio straordinario di Stato convocato in Sicilia; dal decreto di convocazione dei collegi elettorali per eleggere i deputati che avrebbero pronunziato il voto di unione al Regno d'Italia, al Bando del 15 ottobre 1860, a firma del prodittatore Antonio Mordini che contiene il "Decreto che convoca per il giorno 21 ottobre 1860 i Comizi elettorali, onde votare per plebiscito sull'unità d'Italia con Vittorio Emanuele re costituzionale e i suoi legittimi discendenti", dal proclama "Italiani della Sicilia" a firma Mordini, ai diari di Crispi sulla spedizione dei Mille. Testimonianze letterarie e figurative della rivolta, dell'avanzata garibaldina e della resistenza borbonica in un percorso che è suddiviso in una parte storica ed in una letteraria.

Per dare il via al progetto si è pensato ad uno "spettacolo di letture", ad un appuntamento teatrale in cui i classici della nostra letteratura del periodo fossero coniugati con musica e video. Ed anche in quest'occasione, si è riproposto il binomio Unità ed Autonomia attraverso la scelta di un attore del Nord, il Padano Alessandro Haber e un'attrice siciliana la nostra Barbara Tabita.

Ci si è sforzati, quindi, di pensare ad un racconto composto da vari capitoli, ma con un unico obiettivo: "avvicinare" la nostra Biblioteca ai giovani siciliani e se si considerano l'interesse ed il successo che gli eventi organizzati nel recente passato hanno riscosso, appare vincente la scelta di continuare a dare il nostro contributo per fare in modo che i siciliani, e non soltanto loro, percepiscano il Palazzo, e ciò che in esso è contenuto, come un bene che appartiene a tutti.

Questo catalogo – che dell'intero progetto costituisce lo strumento di informazione e documentazione e che ci si sforzerà di divulgare soprattutto tra i giovani siciliani – rimarrà, una volta esaurita la fase espositiva, a testimonianza del complesso lavoro svolto, con professionalità e passione dai dipendenti della Biblioteca e dell'Archivio storico dell'Assemblea regionale siciliana.

ANTONIO PURPURA

Direttore del Servizio Biblioteca e Archivio Storico dell'ARS



desta Fratelli d'Italia l'Italia s'è  
la Vittoria? Le porga la chioma, **ché schiava** **ROMA**  
Iddio la creò. Stringiamci a coorte, **coorte**, **ROMA**  
siam pronti alla morte. **Stringiamci a coorte**, **coorte**, **ROMA**  
Stringiamci a coorte, **siam pronti alla morte**, **L'ITALIA CHIAMÒ**.  
**L'ITALIA chiamò, Sì! Noi fummo da secoli**  
**perché siam pronti alla morte**, **L'ITALIA CHIAMÒ**.  
calpesti derisi, perché non **siam pronti alla morte**, **L'ITALIA CHIAMÒ**.  
Raccolgaci un'unica **BANDIERA**,  
**UNA SPEME**:  
di fonderci **insieme**  
**già l'ora**  
suonò, **SIAM**,  
**pronti ALLA**  
**DALL'**  
**Sicilia**  
dovunque  
è Legnano;  
ha il core ha  
la mano.  
**il suon**  
Balilla **Vespri suonò**. Stringiamci  
**siam pronti alla morte**.  
Uniamoci, amiamoci;  
L'UNIONE e l'amore **RIVELANO** ai popoli le vie del Signore.  
**Giuriamo far libero il suolo natio: UNITI, PER DIO,**  
chi vincer ci può?  
**Stringiamci**  
**a coorte,** **siam pronti alla morte.**  
**L'ITALIA CHIAMÒ**. Stringiamci a  
**coorte, siam pronti ALLA MORTE Siam**  
**pronti alla morte, L'ITALIA chiamò, Sì! Son giunchi**  
**che piegano le spade vendute;**  
**l'Aquila d'Austria già**  
le penne ha perdute. **Il sangue d'Italia**  
e il sangue Polacco bevè col Cosacco,  
ma il cor le bruciò. Stringiamci a coorte,  
**siam pronti alla morte**  
**L'ITALIA CHIAMÒ.**

# Iddio protegge l'Italia: Garibaldi e il miracolo dei Mille

**L**a Sicilia confluisce nel processo unitario seguendo un percorso che trae origine dal susseguirsi di avvenimenti con i quali si consuma la rottura con Napoli: la Costituzione del 1812, le rivolte del 1820-21 e del 1848. La Costituzione del 1812 attiva alcune riforme, quali l'abolizione della feudalità e la previsione di nuovi meccanismi per la designazione degli amministratori dei comuni, che accelereranno la transizione dallo stato di antico regime alla realtà unitaria. Gli emergenti utilizzeranno questi grimaldelli per inserirsi nei processi di mobilità sociale e, soprattutto, nel controllo politico del governo locale. "Burgisi", che avevano consolidato le proprie posizioni economiche con la gestione dei feudi, o commercianti-finanzieri, che avevano accumulato le loro fortune anche esercitando il credito, furono i protagonisti di questa stagione. Intorno al 1820 i nomi di questi protagonisti cominciano ad apparire sulla scena economica e politica. Il caso del barone Giovanni Riso è esemplare: convittore «orfano e bisognoso» del Seminario Nautico, diventò capitano molto esperto e "corsaro" accumulando negli anni una considerevole ricchezza che gli permise di prendere in appalto la riscossione dei dazi indiretti in Sicilia. Il figlio Pietro, erede di una rilevante fortuna, sposò una Notarbartolo e diventò uno dei protagonisti della rivoluzione del 1848. La dichiarazione di decadenza della dinastia borbonica infiammò gli animi; il fallimento della rivoluzione e il ritorno dei Borboni li precipitò in un baratro di disperazione. L'Europa si riempì di esuli siciliani che diventeranno i protagonisti del processo risorgimentale che portò la Sicilia nello Stato unitario.

Si accreditò sempre più tra i siciliani l'opinione che la soluzione per liberarsi della dinastia borbonica passasse dalla scelta di aggregarsi al carro dei Savoia. Il comitato rivoluzionario di Palermo il 4 maggio 1860 indirizzò un proclama ai siciliani con il quale si giustificava la scelta collegandola con analoghe determinazioni già prese nel Parlamento del 1848. Infatti, si affermava che, per liberarsi dal dominio borbonico, non vi era altra soluzione se non quella «di riunirci con le altre più fortunate province alla gran famiglia italiana e seguire i destini della casa Savoia

alla quale prima di ogni altra la Sicilia si offerse con atto del Parlamento del 1848 proclamato e ripetuto nelle cinque insurrezioni scoppiate dal '49 al '60».

Cavour intuì la complessità del problema siciliano e i rischi legati al fatto che la componente, definita genericamente "mazziniana", prendesse il sopravvento e governasse il processo di cambiamento in atto nell'Isola verso una soluzione repubblicana. Cavour, per tenere sotto controllo le vicende del Regno di Napoli, nominò nel gennaio del 1860 il marchese di Villamarina come Incaricato d'affari per verificare la possibilità che il Regno di Napoli nella sua interezza si consegnasse a Vittorio Emanuele. I rapporti dei consoli e dei suoi informatori lo convinsero che il tentativo del Villamarina sarebbe andato incontro ad un sicuro insuccesso e, quindi, sposò la causa di Garibaldi con tutti i rischi che questo avrebbe comportato. La Farina lo rassicurò, dopo un incontro avuto con Garibaldi nell'aprile del 1860 a Busto Arsizio, scrivendogli: «lo trovai indeciso sul da farsi in quanto alle cose di Sicilia, ma desideroso di agire d'accordo con me. Nessuna intelligenza tra di lui e i mazziniani, anzi pronunciato disaccordo».

Garibaldi partì e in breve conquistò un regno. Nel giugno 1860 il Contrammiraglio piemontese Carlo Pellion di Persano scrisse al Cavour affermando: «sembra invero impossibile che un pugno di gente disorganizzata abbia potuto sforzare truppe regie ad abbandonare le loro posizioni senza un ultimo tentativo. Si può proprio dire che Iddio protegge l'Italia, come la politica di vostra eccellenza la condurrà alla sua indipendenza nazionale».

Cavour sapeva che da questo momento iniziava la parte più difficile del gioco: impedire che l'unità del Sud avvenisse sotto la spinta di Garibaldi e dei suoi volontari. Se fossero arrivati a Roma proclamando la repubblica, il progetto di un'unità italiana sotto casa Savoia sarebbe andato in fumo.

L'episodio di Aspromonte segnò il discrimine tra queste due diverse ipotesi per l'Unità. La frazione riformista della Sinistra, capeggiata dal Crispi, non ritenne possibile risolvere i problemi dell'unità continuando ad adottare gli stessi metodi rivoluzionari da cui era nato il nuovo Stato. Per mantenerlo in vita era necessario rientrare nella legalità e adeguarsi all'effettiva realtà politica.

ANTONINO GIUFFRIDA

*Dopo il 1848*

---

# Dopo il 1848

Dopo il 1848

**N**el gennaio del 1848 a Palermo scoppiò una rivolta antiborbonica, la terza dalla fine del Congresso di Vienna e dall'inglobamento della Sicilia nel neonato Regno delle Due Sicilie con Napoli capitale. Meno di un mese più tardi, per motivi del tutto differenti, la rivoluzione scoppiò anche nel cuore dell'Europa, a Parigi, e da lì si diffuse all'intero continente. I regnanti napoletani, intenzionati a cercare coi rivoltosi un onorevole compromesso che salvasse la monarchia e l'unità territoriale dei loro possedimenti, concessero una costituzione. Tale costituzione ebbe però vita breve poiché, secondo un uso già collaudato durante i moti del 1820, le concessioni strappate dai siciliani in una prima fase della rivolta vennero annullate dai Borboni non appena l'equilibrio delle forze in campo permise loro di restaurare l'ordine precedente.

Numerosi siciliani, che già avevano conosciuto l'esilio negli anni passati, furono nuovamente costretti ad abbandonare l'Isola per sfuggire alle persecuzioni. Inoltre, dovettero avviare un profondo ripensamento delle loro idee politiche. Dopo il 1849 fu infatti chiaro a tutti che le idee democratiche e repubblicane, che trovavano in Giuseppe Mazzini il principale interprete, non avevano alcuna possibilità di successo per

manca di seguito e dunque, di forze. Questa convinzione, peraltro, fu confermata dal totale insuccesso dei tentativi insurrezionali di ispirazione mazziniana che si verificarono negli anni cinquanta: la tragica morte di Carlo Pisacane e l'altrettanto atroce conclusione della spedizione di Sapri fugarono ogni dubbio. Per questo, molti democratici siciliani iniziarono a guardare allora con interesse al Regno di Sardegna.

Il più celebre fu probabilmente Francesco Crispi, nato a Ribera nel 1818 e interprete della parabola appena descritta. Nel corso degli anni cinquanta, Crispi fu costretto ad un lungo peregrinare a causa del suo coinvolgimento in numerosi tentativi di insurrezione (tutti falliti). Per un lungo tempo avversario della monarchia piemontese e delle idee liberali di Cavour, Crispi si andò convincendo che un'unificazione guidata da Casa Savoia fosse l'unica strada percorribile. Quando, nel 1860, fu tra i principali organizzatori della spedizione dei Mille, aveva già maturato l'idea di abbandonare i principi repubblicani. «I repubblicani nostri amici – scriveva nel giugno 1860 – ci accusano di avere abbandonato la bandiera, i cavouriani di volere la repubblica, noi vogliamo l'Italia, e l'avremo!». «Io amo l'Italia sopra ogni cosa – chiosava pochi giorni dopo – e poiché l'Italia deve essere fatta con Casa Savoia, io l'accetto senza arrière-pensée».

Altrettanto importante fu il percorso del de-

mocratico Giuseppe La Masa, colonnello siciliano che, ripensando alla storia militare del '48, ribadiva l'idea mazziniana di nazione armata ma auspicava che questa venisse anche organizzata socialmente e politicamente. Venne meno anche il progetto di un ritorno sic et simpliciter al Regno di Sicilia, come testimoniato dal percorso intellettuale di Michele Amari. Nel 1842, dopo avere dato alla stampa la sua Storia del Vespro siciliano (col prudente titolo di Un periodo delle storie siciliane del secolo XIII), Amari fu costretto all'esilio in Francia poiché risultò a tutti chiaro come il suo richiamo ad un glorioso passato di ribellione dei siciliani avesse evidenti attinenze con la lotta politica coeva. Dopo il fallimento dei moti del 1848-49, e durante un nuovo esilio, l'autore scrisse l'introduzione per una seconda edizione del testo. Stavolta, prese le distanze dal modello di sicilianismo pre-quarantottesco, in cui egli stesso aveva creduto, avanzò profonde riserve sulla costituzione siciliana del 1812 («sistema avanzato dal Medio Evo: governo di privilegi rattoppato di libertà») e propose ai siciliani tutti una nuova idea politica, quella di una Sicilia indipendente da Napoli e dotata di istituzioni liberali perché inserita nella patria italiana.

MATTEO DI FIGLIA


1.1



12 Gennaio 1848 Rivoluzione di Palermo.  
Quadro di Carmelo Giarrizzo.


1.1 | 12 gennaio 1848.  
*La rivoluzione di Palermo*  
Dipinto di Carmelo Giarrizzo  
in: Francesco Guardione  
*La rivoluzione siciliana degli  
anni 1848-49.*  
Milano, Vallardi,  
1927.

1.4




1.4 | Emanuele De Marco  
*Rosalino Pilo precursore di  
Garibaldi in Sicilia.*  
*Saggio di monografia.*  
Catania, Tip. F. Martinez,  
1892.

1.2




1.2 | Francesco Guardione  
*Il dominio dei Borboni in  
Sicilia dal 1830 al 1861.*  
(Con documenti inediti).  
Vol. II (1848-1861).  
Palermo, Alberto Reber,  
1901.  
2 volumi.

1.3



1.3 | Alfonso Sansone  
*Cospirazioni e rivolte di  
Francesco Bentivegna e  
compagni (Con documenti  
e carteggi inediti).*  
Palermo, Tip. del Giornale  
di Sicilia,  
1891.

1.5




1.5 | Giuseppe Romano-Catania  
*Rosalino Pilo, aprile 1849 -  
maggio 1860, con lettere e  
documenti inediti.*  
Roma, Nuova antologia,  
1911.

1.6




1.6 Giuseppe La Masa  
 Aggiunta ai documenti della  
 Rivoluzione siciliana  
 del 1847-49 in rapporto  
 all'Italia, illustrati  
 da G. La Masa. Torino,  
 Tipografia Ferrero e Franco,  
 1851.

1.7



1.7 Bando  
 Soldati della patria.  
 Ordine del giorno a firma  
 Giuseppe La Masa.  
 Misilmeri, 11 giugno  
 1860.

1.8




1.8 Bando  
 Abitanti di Mezzojuso.  
 Proclama a firma  
 Giuseppe La Masa.  
 Mezzojuso, 17 giugno  
 1860.

1.9



1.9 | Ritratto di Giuseppe La Masa in: Giacomo Oddo Bonafede *Cenno storico politico-militare sul generale G. La Masa e documenti correlativi*. Verona, stabilimento tip. G. Franchini, 1879.


1.10



1.10 | Ritratto di Giuseppe Mazzini in: *Il Risorgimento italiano. Biografie storico-politiche d'illustri italiani contemporanei*. Per cura di Leone Carpi. Volume terzo. Milano, Vallardi, 1884. 4 volumi.

1.11 | Carlo Cattaneo *Pagine federaliste e repubblicane. L'insurrezione di Milano nel 1848 e la successiva guerra*. A cura e con introduzione di Armando Cammarano. Roma, Capriotti editore, [1945].

1.11



1.12



1.12

Ritratto di  
Francesco Crispi  
in: Giovanni Villante  
*Storia della rivoluzione  
siciliana del 1860.*  
Volume primo.  
Palermo, Tipografia di  
Bernardo Virzi,  
1862.


1.13

Francesco Crispi  
*I Mille (da documenti  
dell'archivio Crispi).*  
Milano, Fratelli Treves,  
1911.


1.14

*Crispi per un antico parlamentare.*  
*Col suo diario della spedizione  
dei Mille.*  
Roma, Edoardo Perino,  
1890.

1.13




1.14






1.15




1.15 Ritratto di Michele Amari in: *Centenario della nascita di Michele Amari*. Volume primo. Palermo, Stabilimento tipografico Virzi, 1910. 2 volumi.

1.16



1.16 Michele Amari *La guerra del Vespro siciliano*. Nona edizione. Volume I. Milano, Ulrico Hoepli, 1886. 3 volumi.

1.17



1.17 | Niccolò Palmieri  
Saggio storico e politico  
sulla costituzione del Regno  
di Sicilia infino al 1816.  
Con un'appendice sulla  
rivoluzione del 1820. Opera  
postuma di Niccolò Palmieri  
con una introduzione ed  
annotazioni di Michele Amari.  
Palermo, anno primo della  
rigenerazione (1848).

*L'insurrezione dell'aprile 1860 e l'impresa dei Mille*

---

# L'insurrezione edell'aprile 1860 e l'impresa dei Mille

L'insurrezione dell'aprile 1860 e l'impresa dei Mille

**A**l culmine della generale crisi politica e finanziaria del Regno delle Due Sicilie, l'ascesa al trono di Francesco II, nel maggio 1859, rappresentò l'inizio dell'ultima drammatica fase della vita della monarchia meridionale. Egli oscillò, senza risultato alcuno, tra politica riformatrice e repressiva e il suo governo sottovalutò i gravi problemi della Sicilia, inviando verso nord il nucleo più consistente dell'esercito, nel timore di una invasione piemontese.

In seguito a un crescente malcontento popolare e a gravi tensioni politiche, nel marzo 1860, fu organizzata a Palermo una cospirazione guidata da un giovane mazziniano, Francesco Riso, della quale erano partecipi esponenti tanto della nobiltà quanto della borghesia cittadina. I cospiratori, dopo essere stati scoperti, si rifugiarono nel convento della Gancia, da dove all'inizio di aprile cercarono di dar vita a una insurrezione, che, nonostante fosse stata prontamente e duramente repressa, diede vita ad un'intensa attività insurrezionale, soprattutto nel palermitano. Il governo borbonico rispose agli eventi con drastici provvedimenti, tra cui lo "stato d'assedio". Frattanto Rosolino Pilo, rientrato in Sicilia il 10 aprile, si dedicava alla progettazione di nuove

azioni insurrezionali, mentre l'avvocato repubblicano Francesco Crispi cominciava l'elaborazione di piani per dare vita a una spedizione militare che, proveniente dall'Italia settentrionale, giungesse in Sicilia per porsi a sostegno delle forze insurrezionali; con fatica riuscì a convincere Giuseppe Garibaldi a porsi alla sua testa. In quello stesso mese di aprile cominciarono i preparativi per l'impresa: si arruolarono volontari e si raccolsero armi e munizioni.

Il governo sabauda, presieduto dal conte di Cavour, ufficialmente ostacolava l'impresa, in realtà la tollerava. Già prima dell'impresa garibaldina, in contemporanea con l'estendersi delle insurrezioni e dell'azione delle bande armate, era crollata l'intera struttura borbonica di governo ed era scomparsa ogni sua capacità di controllo del territorio. Il 5 maggio 1860 un commando guidato da Bixio, nel porto di Genova, si impadronì dei piroscafi Lombardo e Piemonte della compagnia di navigazione Rubattino; a Quarto, Garibaldi e i suoi volontari si imbarcarono per la Sicilia.


L'11 maggio sbarcarono a Marsala e pochi giorni dopo a Salemi il generale, a nome di Vittorio Emanuele II proclamò la Dittatura. Dopo una memorabile battaglia, il 15 maggio le forze garibaldine, sconfissero l'esercito borbonico a Calatafimi. Prima di procedere ad attaccare Palermo, Garibaldi aveva accresciuto le sue forze militari

arruolando contadini siciliani, anche ricorrendo alla promessa della concessione di terre. L'attacco alla ex capitale iniziò il 27 maggio e si concluse il 6 giugno, allorché in seguito a una mediazione della marina britannica, i generali borbonici firmarono la capitolazione; alla conquista della città partecipò attivamente anche una parte della sua popolazione. Frattanto, l'esercito garibaldino continuava a essere rafforzato da altre spedizioni di volontari, mentre la "leva di massa", proclamata il 14 maggio, aveva dato risultati molto inferiori a quelli sperati, poiché era grande il numero di quanti vi si sottraevano.

L'avanzata verso est culminò il 20 luglio con un nuovo successo sulle forze borboniche, a Milazzo; dopo questa battaglia il comando borbonico decise di ritirare l'esercito dall'Isola per preparare la difesa dei territori continentali. Il 27 luglio Garibaldi entrò a Messina e da lì cominciò a progettare lo sbarco sul continente e il proseguimento della spedizione verso Napoli. Le forze garibaldine attraversarono lo Stretto di Messina il 18 agosto; Napoli sarebbe stata conquistata il 7 settembre. Dopo la celebrazione dei plebisciti nel Mezzogiorno, il 26 ottobre Garibaldi a Teano consegnò l'Italia meridionale a Vittorio Emanuele II.

DANIELE PALERMO

2.1




2.2



2.1 | Isidoro La Lumia  
*La restaurazione borbonica e la rivoluzione del 1860 in Sicilia dal 4 aprile al 18 giugno. Raggugli storici.*  
 Palermo, Clamis e Roberti, 1860.

2.2 | Ritratto di Francesco II di Borbone  
 in: Jessie W. Mario  
*Garibaldi e i suoi tempi. Illustrato da Edoardo Matania.* Undicesima edizione.  
 Milano, Fratelli Treves, 1892.

2.3




COMBATTIMENTO AL CONVENTO DELLA GANCIA

Avvenuto in Palermo a di 4 Aprile 1860.

2.3 | *Combattimento al convento della Gancia avvenuto in Palermo a di 4 Aprile 1860.*  
 in: Giovanni Villante  
*Storia della rivoluzione siciliana del 1860.*  
 Volume primo.  
 Palermo, Tipografia di Bernardo Virzi,  
 1862.

2.4



2.4 Incipit dell'opera di Vincenzo Mirabella Corrao *L'assartu a la Gancia lu jornu 4 aprili 1860*. Lu veru fattu storicu cu tutti li soi particolarità : 432 ottavi siciliani intruncati e cu la rima obbrigata, divisi in quattru canti, oltri a tri sunetti cu lu stissu metru di V.M.C.. Palermo, dalla Stamperia militare, 1885.

1. Ora chi scursi su' vinticine' anni  
d'allura quannu stu gran casu avvinni,  
vi lu vogghiu cuntari nichì e granni,  
cà cui lu senti si cci fa li minni;  
s'eu pi la rima 'un vaju canni-canni,  
addriu però di versì sbrici e linni:  
*L'assartu chi a la Gancia a lu sissanta  
desi Barbuni la me' Musa canta.*

2. Canta ddi Eroi chi la Sicilia vanta,  
a cui tocca 'na paggina distinta;  
e a Ciccìu Risu, chiddu chi cchiù 'ncanta,  
chi a li nnimici 'un cci la desi vinta;  
a la Gancia trasiu di Terra-santa,  
dett' iddu sulu ed unicu la spinta;  
la gloria di sti Eroi, sfreggiu a Barbuni,  
forma argumentu di li me' canzuni.

2.5 Ritratto di Francesco Riso  
in: Giovanni Villante  
*Storia della rivoluzione  
siciliana del 1860*.  
Volume primo.  
Palermo, Tipografia di  
Bernardo Virzi,  
1862.

2.5



42

2.6



2.6 Le tre colonne garibaldine  
attraverso la Sicilia  
in: Carlo Agrati  
*Da Palermo al Volturno*.  
Milano, Mondadori,  
1937.

43

2.7



COMBATTIMENTO DI CALATAFIMI  
*avvenuto il giorno 15 Maggio 1860*

2.7 Combattimento di Calatafimi avvenuto il giorno 15 maggio 1860 in: Giovanni Villante Storia della rivoluzione siciliana del 1860. Volume primo. Palermo, Tipografia di Bernardo Virzi, 1862.

2.8

2.8 Rosolino Pilo mortalmente ferito in sulle alture di Monreale in: Album storico artistico. Garibaldi nelle due Sicilie, ossia Guerra d'Italia nel 1860, scritta da B. G. con disegni dal vero, le barricate di Palermo, ritratti e battaglie, litografate da' migliori artisti. Milano, Fratelli Terzaghi editori, [1862].



Lit. Fratelli Terzaghi Milano

ROSOLINO PILO  
mortalmente ferito in sulle alture di Monreale



2.9



2.10

2.11



2.9 Combattimento di Garibaldi colle truppe Borboniche al Ponte dell'Ammiraglio il 27 maggio 1860 in: Giovanni Villante Storia della rivoluzione siciliana del 1860. Volume primo. Palermo, Tipografia di Bernardo Virzi, 1862.

2.10 Barricate dei napoletani vicino a Porta Nuova. Palermo, 1860 fotografia di Eugenio Savastre in: Storia d'Italia. Annali 2. L'immagine fotografica 1845-1945, di Carlo Bertelli e Giulio Bollati. Tomo primo. Torino, Giulio Einaudi editore, 1979.

2.11 Episodio della battaglia di Milazzo. Garibaldi in mezzo alla mischia in: Gustavo Sacerdote La vita di Giuseppe Garibaldi secondo i risultati delle più recenti indagini storiche con numerosi documenti inediti. Milano, Rizzoli & C., 1933.

*Dittature, plebiscito, annessione*

---

# Dittature Plebiscito Annessione

---

*Dittature, plebiscito, annessione*

**N**el 1860 si succedettero in Sicilia tre dittature. La prima fu quella dello stesso Garibaldi; in luglio, però, questi decise di continuare la sua marcia verso l'Italia meridionale continentale e affidò l'incarico di dittatore al lombardo Agostino Depretis. A metà settembre, dopo le dimissioni di Depretis, venne nominato Antonio Mordini, democratico toscano. In tutti e tre i governi ebbe un ruolo di primo piano Francesco Crispi, che avrebbe in seguito considerato i decreti dittatoriali «i miei decreti» e a cui lo stesso Garibaldi avrebbe riconosciuto un ruolo chiave nei governi del 1860.

Nel periodo delle tre dittature non vennero affrontate soltanto le emergenze militari. I governi si dotarono infatti di un braccio civile, prima attraverso l'istituzione del Segretariato di stato, e in seguito con la creazione di un Governo a tutti gli effetti, con tanto di dicasteri. Vennero nominati 24 governatori per gli altrettanti distretti amministrativi in cui era divisa l'Isola e a questi fu affidato il compito di ricostruire le varie élite comunali. Per quanto i decreti venissero firmati «in nome di Vittorio Emanuele Re d'Italia», nei comuni si cercò di riprendere le fila di quanto era stato stroncato con la repressione borboni-

ca del maggio 1849. Tra le principali iniziative dei governi dittatoriali si ricordano l'abolizione della tassa sul macinato, e un decreto per la redistribuzione delle terre della Corona ai contadini, probabilmente volto a controbilanciare il decreto sulla leva militare obbligatoria.

Nel complesso, però, Garibaldi, Depretis, Mordini e, dietro le quinte, Crispi, si ritrovarono stretti tra due ganasce: da un lato, si trovavano i liberali moderati reinseriti nei Consigli civici; dall'altro, forze radicali, anche borghesi, che reclamavano l'immediata quotizzazione dei demani molto spesso usurpati da quegli stessi notabili che ormai si proclamavano patrioti e osannavano il tricolore. L'episodio più eclatante fu forse quello di Bronte, dove, dopo l'eccidio di 12 cittadini durante una rivolta popolare, le truppe mandate da Garibaldi ristabilirono l'ordine col pugno di ferro.

Il punto era che la sconfitta delle forze militari borboniche comportò anche l'annullamento delle strutture politiche e, soprattutto, il disgregamento della Polizia con il conseguente emergere di gravi problemi di pubblica sicurezza. Inoltre, proprio sul tema dell'ordine pubblico numerosi moderati siciliani cercavano di accelerare il processo di unificazione al Piemonte liberale anche per frenare l'avanzata di una rivoluzione democratica. Con questo scopo, tra l'altro, il 7 giugno giunse in Sicilia il messinese Giuseppe La Farina,

emissario di Cavour deciso a minare dall'interno tutto l'impianto garibaldino. Per quanto La Farina venisse espulso esattamente un mese più tardi, restava una questione politica di fondo. Per Crispi il periodo dei governi dittatoriali aveva una chiara vocazione transitoria poiché l'obiettivo dichiarato era ormai il proseguimento della guerra fino al Mezzogiorno continentale e, forse, allo Stato Pontificio. La storiografia è pressoché concorde nel ritenere che pur di raggiungere l'Unità, la sinistra abbia allora dovuto rinunciare a imporsi sulle modalità di inglobamento dell'Italia meridionale al Regno di Sardegna. Per questo, nonostante Mordini fosse deciso a far eleggere un'assemblea che decidesse che via seguire per l'annessione, alla fine dovette cedere al plebiscito chiesto con forza da Cavour. Il 21 ottobre, con voto plebiscitario, la Sicilia decise per l'annessione e la dittatura Mordini, che pure restò ufficialmente in carica fino a dicembre, venne nei fatti esautorata.

MATTEO DI FIGLIA

3.1

**ITALIA E VITTORIO EMMANUELE.**

**GIUSEPPE GARIBALDI** Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia,  
In virtù dei poteri a lui conferiti,  
Considerando che il Popolo Siciliano non tarderà ad esser chiamato a pronunziare il suo voto sull'annessione dell'isola alle provincie emancipate d'Italia, o per suffragio diretto o per mezzo di una assemblea;  
Volendo dar le disposizioni necessarie affin di preparare il paese a un atto di così grave importanza;  
Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Interno;  
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;  
**DECRETA:**

**ARTICOLO 1.\***  
Tutti i cittadini che abbiano 21 anni compiuti sono elettori nel luogo del proprio domicilio, o dove abbiano al momento della votazione.

**ARTICOLO 2.\***  
Non sono elettori, i regolari, i condannati per delitti durante la pena, i condannati per delitto di furto, frodi, falsità, calunnia o falsa testimonianza, sino a due anni dopo l'espiazione della pena, i condannati per misfatti sino alla riabilitazione.

**ARTICOLO 3.\***  
Sono eligibili tutti gli elettori a 25 anni compiuti purchè sappian leggere e scrivere.

**ARTICOLO 4.\***  
Ogni Comune che abbia meno di 10,000 anime ha dritto a scegliere un deputato; ogni Comune che oltrepassate 10,000 anime abbia meno di 20,000 anime, due deputati; oltrepassate le 20,000 qualunque sia il numero delle anime, tre deputati.  
Dal Comune di Palermo verranno scelti dieci deputati, da quei di Messina e Catania cinque per ognuno; due dall'isola di Lipari.

**ARTICOLO 5.\***  
I Comuni pagheranno ai rappresentanti pel periodo della sessione una indennità non eccedente tari venti al giorno.

**ARTICOLO 6.\***  
Dopo la pubblicazione del presente Decreto, e precisamente il 1° luglio si riunirà in ogni Comune il Consiglio Civico per procedere:  
1.° Alla composizione dei Consigli elettorali.  
2.° Alla scelta del locale per le sedute delle Commissioni.  
3.° Alla compilazione degli avvisi da promulgarsi per pubblico bando ed affissarsi nei luoghi più frequentati del Comune onde far conoscere alle popolazioni tutte le operazioni in dettaglio.

**ARTICOLO 7.\***  
La Commissione elettorale in ogni Comune sarà composta dal presidente del Consiglio Civico che la presederà, dal capo del Magistrato municipale, dall'ufficiale comandante i militi della 3.° categoria, se ne esiste nel Comune, dall'Arciprete o dal Parroco più anziano di età e dal Notaro più anziano di età del Comune, ed ove costoro per età avanzata, per assenza, per malattia, o per altra causa fossero impediti, saranno sostituiti da chi ne fa per diritto le veci, e nel caso che questi mancassero, da un altro eletto del Consiglio Civico.  
Questa Commissione sarà assistita dal Segretario del Consiglio Civico.

**ARTICOLO 8.\***  
Se il Comune è diviso in più parrocchie, oltre alla Commissione stabilita come al precedente articolo, saranno scelte tante altre Commissioni filiali quante sono le parrocchie ognuna delle quali si comporrà di tre Consiglieri Civici di cui il più anziano di età funzionerà da Presidente ed il più giovane da Segretario, dal parroco o arciprete, o da chi ne fa le veci, e dal Notaro più anziano di età. Se avvenisse il caso che in un Comune il numero dei notai fosse inferiore a quello delle parrocchie, allora il Consiglio Civico destinerà colui che dovrà farne le veci.

**ARTICOLO 9.\***  
Non possono simultaneamente formar parte della Commissione i parenti ed affini sino al terzo grado inclusivamente, in questo caso dovrà astenersi il più giovane, e lo escluso sarà supplito nel modo di sopra indicato.

**ARTICOLO 10.\***  
Pei locali delle sedute delle Commissioni elettorali saranno scelte le chiese le più capaci e le più centrali.

**ARTICOLO 11.\***  
Le Commissioni elettorali si riuniranno il giorno 10 luglio.

**ARTICOLO 12.\***  
Il primo atto delle Commissioni sarà lo aprire un registro in cui si scriveranno giorno per giorno le loro operazioni e le risoluzioni prese. Esse decideranno a maggioranza; quando manchi uno o due dei componenti saranno gli assenti suppliti da chi per dritto ne fa le veci, ed ove questi mancasse da altro eletto dal Consiglio Civico. Nel caso di parità di votanti il voto del Presidente sarà preponderante. Le Commissioni avranno la corrispondenza coi Consigli Civici in tutto ciò, che sarà necessario pel buono andamento delle elezioni.

**ARTICOLO 13.\***  
Il giorno stesso le Commissioni apriranno un libro detto registro degli elettori il quale sarà disposto per ordine alfabetico. Questo registro sarà aperto per lo meno sei ore al giorno dalle 9 a. m. alle 3 p. m. nel qual tempo le Commissioni rimarranno in seduta permanente.

**ARTICOLO 14.\***  
A misura che si presenterà un elettore il Segretario della Commissione scriverà nel registro sotto le varie categorie il cognome, il nome, il padre, l'età, la professione e il domicilio dell'elettore, e le osservazioni, se la Commissione le richiede.

**ARTICOLO 15.\***  
Nessuno può registrarsi in più di una parrocchia sotto pena di perdere il dritto di elezione.  
È vietato altresì ad un elettore lo iscriversi fuori la parrocchia del quartiere dove è domiciliato, ed ove abita; in caso contrario la Commissione elettorale lo cancellerà dai suoi ruoli, e lo rimanderà alla parrocchia del proprio domicilio.

**ARTICOLO 16.\***  
Amnesso lo elettore ed iscritto il suo nome nel registro la Commissione gli rilascerà un biglietto, firmato almeno da tre componenti la stessa, ove figurerà il di lui nome, quello del padre, quello del luogo di sua residenza e se vi sono più parrocchie, anche il nome della propria parrocchia col numero progressivo del registro. Questo biglietto servirà all'elettore per essere ammesso alla votazione.

**ARTICOLO 17.\***  
Tutte le succennate operazioni di registrazione dureranno sino alle ore 3 p. m. del 16 luglio; allora i libri saran chiusi con apposito verbale scritto in più del registro, facendosi espressa menzione del numero degli elettori e della concordanza dei due registri: da tale momento nessuno ha più dritto ad esservi iscritto.

**ARTICOLO 18.\***  
Il dì 18 luglio la Commissione pubblicherà alla porta del locale delle sue sedute un notamento in ordine alfabetico dei nomi di tutti gli elettori iscritti, estratti dai registri, ed è lecito ad ognuno dal 18 sino a tutto il giorno 20 produrre dei reclami sugli elettori innanzi la Commissione elettorale, la quale risolverà immediatamente. I reclami potranno farsi o a voce o per iscritto; nell'uno e nell'altro caso se ne prenderà nota nel registro, e la Commissione risolverà immediatamente su i documenti e sulla pubblica notorietà.

**ARTICOLO 19.\***  
Per gl'individui che compongono i diversi corpi dell'esercito in qualunque luogo il corpo si trovi l'ammissione ad elettore sarà fatta da una Commissione composta dal Comandante del Corpo che sarà il Presidente e da due uffiziali che gli succedono immediatamente in grado. Tra più uffiziali dello stesso grado sarà preferito il più anziano di età. Vi sarà inoltre un Segretario che verrà scelto dal Comandante.  
L'ammissione si farà all'epoche stabilite nei precedenti articoli. Il registro degli elettori resterà presso il Comandante. Se vi saranno reclami saranno esaminati e decisi immediatamente.

**ARTICOLO 20.\***  
Con altro Decreto sarà stabilito il giorno ed il modo della votazione.

**ARTICOLO 21.\***  
Il Segretario di Stato dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Palermo 23 giugno 1860.


**IL DITTATORE**  
**Firmato — G. GARIBALDI.**

**Il Segretario di Stato dell'Interno**  
**Firmato — FRANCESCO CRISPI**

Per copia conforme  
**Il Segretario di Stato dell'Interno**  
**Firmato — FRANCESCO CRISPI.**

3.1 Bando  
Decreto che stabilisce le norme per la votazione dell'annessione della Sicilia alle provincie libere dell'Italia, o per suffragio diretto, o per mezzo di una assemblea. A firma del dittatore Giuseppe Garibaldi.  
Palermo, 23 giugno 1860.

3.2



3.2 Ritratto di Antonio Mordini in: *L'illustrazione italiana*. Anno XXIX, n. 30 del 27 luglio 1902.

3.3 Decreto col quale si convocano per il giorno 21 ottobre 1860 i Collegi elettorali onde eleggere i Deputati all'Assemblea per pronunziare il voto di unione al Regno d'Italia. A firma del prodittatore Antonio Mordini.  
Palermo, 5 ottobre 1860. in: *Raccolta degli atti del governo dittatoriale e prodittatoriale in Sicilia (1860)*. Edizione ufficiale. Palermo, stabilimento tipografico di Francesco Lao, 1861.

3.3

433

N. 233.

DECRETO col quale si convocano per il giorno 21 ottobre 1860 i Collegi elettorali onde eleggere i Deputati all'Assemblea per pronunziare il voto di unione al Regno d'Italia.

5 ottobre 1860.

**IN NOME DI S. M. VITTORIO EMMANUELE**  
**RE D'ITALIA**  
**IL PRODITTATORE**

Visto il decreto dittatoriale del 23 giugno 1860;  
Considerando che i progressi delle armi italiane ravvicinano sempre più il giorno nel quale sarà costituito sotto lo scettro costituzionale di Vittorio Emanuele il Regno d'Italia;  
Considerando essere perciò conveniente che la Sicilia si trovi preparata a pronunziare anch'essa il suo voto per entrare in seno alla grande famiglia italiana;  
Volendo a tale oggetto stabilire le condizioni di tempo e di modo;  
Sulla proposta del Segretario di Stato dell'Interno;  
Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;  
**DECRETA E PROMULGA:**

Art. 1.

I Collegi elettorali, costituiti ai termini del decreto dittatoriale del 23 giugno 1860, son convocati per il giorno 21 ottobre corrente ad oggetto di eleggere i rispettivi lor deputati, nel numero stabilito all'art. 4 del suddetto decreto.


Art. 2.

Avanti quel giorno, le Autorità municipali del Comune, in cui debba procedersi alle elezioni, destineranno il luogo e l'ora in cui si debbano effettuare le elezioni.  
Sceglieranno a maggioranza di voti un membro del rispettivo Consiglio civico, il quale sarà Presidente d'un Co-

28


3.4 | Decreto che stabilisce il giorno 4 novembre 1860 per la riunione in Palermo dei Rappresentanti del popolo siciliano. A firma del prodittatore Antonio Mordini. Palermo, 9 ottobre 1860. in: *Raccolta degli atti del governo dittatoriale e prodittatoriale in Sicilia (1860)*. Edizione ufficiale. Palermo, stabilimento tipografico di Francesco Lao, 1861.


3.4



3.5 | Bando  
Decreto che convoca per il giorno 21 ottobre 1860 i Comizi elettorali, onde votare per plebiscito sull'unità d'Italia con Vittorio Emanuele re costituzionale e i suoi legittimi discendenti. A firma del prodittatore Antonio Mordini. Palermo, 15 ottobre 1860.

3.5





3.6 | Bando  
*Italiani della Sicilia.*  
 Proclama a firma  
 del prodittatore  
 Antonio Mordini.  
 Palermo, 15 ottobre  
 1860.

3.7 | *Una strada di Donnafugata.*  
 Inquadratura 327 dalle foto di scena di G. B. Poletto  
 per il film *Il Gattopardo* di Luchino Visconti.  
 in: *Il Gattopardo. A cura di Lino Micciché.* Napoli,  
 Electa Napoli,  
 1996.

24

aver votato numero duecento trentasei individui pel sì colla seguente formola :

**Per l'annessione al Regno costituzionale di Vittorio Emanuele II, e suoi legittimi discendenti.**

Terzo, del Battaglione Siculo Colina per avere i duecento individui che votarono pel sì seguita questa formola :

**Per l'annessione al Governo costituzionale di Vittorio Emanuele II.**

Formole tutte tre non conformi alla proposizione scritta all'articolo 1° del Decreto Prodittoriale del 15 ottobre ultimo.

Finalmente non ha potuto ammettersi un atto notarile qui pervenuto da Torino esibito alla Corte suprema di giustizia, che mostra di essersi presentati in Torino a notar Giovanni Signorelli numero diciannove individui Siciliani, i quali chiesero atto della loro spontanea votazione, rispettivamente espressa col sì, nella seguente proposizione :

**Sulla quistione dell'annessione immediata di quella parte di Italia al Regno costituzionale di Vittorio Emanuele e suoi discendenti.**

Che ognun vede quanto sia diversa da quella indicata nel cennato Decreto.

Compite tutte le operazioni il signor Presidente accompagnato dai Componenti la Corte suprema si è fatto al balcone di centro del Palazzo dei Tribunali, ed ha proclamato i risultati del Plebiscito Siciliano, colle seguenti parole :

**Sulla proposizione**

**Il popolo Siciliano vuole l'Italia una ed indivisibile con Vit-**

25

**torio Emanuele Re costituzionale, ed i suoi legittimi discendenti;**

**I voti pel sì sono stati quattrocento trentadue mila e cinquantatre.**

**I voti pel no sono stati seicento sessantasette.**

Di tutto si è formato il presente processo verbale in triplo originale per presentarsi dalla Corte suprema in Corpo, due al Prodittatore, e conservarsi il terzo nell'archivio di questa Corte suprema di giustizia, insieme a tutti i verbali originali di sopra indicati.

Chiuso nel giorno suddetto alle ore due pomeridiane.

PASQUALE CALVI, presidente.

FRANCESCO CALCAGNO, avvocato generale, PIETRO CIRINO, VINCENZO ERRANTE, SALVATORE SCHIAVO, ANTONIO GIACONIA, GIUSEPPE PULEO, GIUSEPPE VINCI ED ORLANDO, VINCENZO CACIOPPO, ANTONINO FERRO, CIRINO CARUSO Vice-Cancelliere.

Visto, il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero di Grazia e Giustizia

FILIPPO ORLANDO

042756

N. 2.


**PROCESSO VERBALE col quale S. M. il Re Vittorio Emanuele accetta il Plebiscito Siciliano.**

2 dicembre 1861.

L'anno mille ottocento sessanta il dì due dicembre alle ore 11 a. m. in Palermo nel Real Palazzo e nella sala del Trono, alla presenza di S. M. il Re Vittorio Emanuele II, assistendo al presente atto il Ministro di Grazia e Giustizia e

3.8 | *Processo verbale della Corte Suprema di Giustizia col quale si proclama il Plebiscito siciliano del 21 ottobre 1860.*  
A firma del Presidente Pasquale Calvi.  
Palermo, 4 novembre 1860.  
in: *Raccolta degli atti del governo della luogotenenza generale del re in Sicilia.*  
Edizione ufficiale.  
Palermo, stabilimento tipografico di Francesco Lao, 1862.


3.9



3.10



3.13




3.13 | Martino Feltrami Morello  
Sull'annessione.  
[Palermo], Stab. Tip. F.  
Lao, [dopo il 1860].  
Biblioteca centrale della  
Regione siciliana  
"A. Bombace".

3.11



3.12




3.9 | *Assemblea o plebiscito? memoria.*  
[Palermo],  
Tip. Barravecchia,  
[1860].  
Biblioteca centrale  
della Regione  
siciliana  
"A. Bombace".

3.10 | *Pietro Bozzo  
Sull'annessione al  
Regno italiano della  
Sicilia e degli altri  
circoli della penisola.*  
Palermo, Stab. tip. di  
F. Lao, 1860.  
Biblioteca centrale  
della Regione  
siciliana  
"A. Bombace".

3.11 | *L'annessione e la  
Sicilia. Convinzioni  
politiche di un  
siciliano.*  
[Palermo], Stamp. di  
G. Meli, [1860].  
Biblioteca centrale  
della Regione  
siciliana  
"A. Bombace".

3.12 | *Ragioni per l'annes-  
sione della Sicilia al  
regno costituzionale  
di S. M. il re Vittorio  
Emanuele.*  
Palermo, Tip. di F.  
Barravecchia, 1860.  
Biblioteca centrale  
della Regione  
siciliana  
"A. Bombace".






3.14 Sulla annessione della Sicilia al Regno - Italo: lezione di un padre messinese a suo figlio. Messina, Stamperia Ignazio D'Amico, 1860. Biblioteca comunale di Palermo.

3.14

3.15



3.15 Luigi De Brun *L'unità, l'autonomia e l'annessione*. Palermo, Pedone Lauriel, 1860. Biblioteca comunale di Palermo.

3.16 Il giorno 26 ottobre Garibaldi incontrò il Re presso Teano in: *Album storico artistico. Garibaldi nelle due Sicilie, ossia Guerra d'Italia nel 1860, scritta da B. G. con disegni dal vero, le barricate di Palermo, ritratti e battaglie, litografate da' migliori artisti*. Milano, Fratelli Terzaghi editori, [1862].

3.16



Lit. Fratelli Terzaghi Milano

Il giorno 26 Ottobre Garibaldi incontrò il Re presso Teano.

*Costruire lo Stato, costruire la Nazione*

---

# Costruire lo Stato Costruire la Nazione

Costruire lo Stato, costruire la Nazione

**L'**unificazione della penisola comportò non solo la necessità di procedere all'unificazione legislativa ma quella, più difficile da realizzare, di "fare gli italiani". Si sarebbero dovuti approntare un nuovo ordine costituzionale rappresentativo, la struttura di uno "stato amministrativo", un'economia di mercato, una cultura e un'identità comuni. Il governo della "destra storica", in condizioni di emergenza, adottò stile e strumenti "dirigistici" e la sua prima scelta fu quella di non mettere in discussione la struttura e la legislazione del Regno di Sardegna che furono estese all'intera penisola. Lo Statuto albertino, carta costituzionale concessa da Carlo Alberto nel 1848, divenne la costituzione del Regno d'Italia. Era una carta conservatrice: era stata concessa dal sovrano "per grazia di Dio" ed egli manteneva ampi poteri nei confronti del Parlamento. Il neonato regno ereditò anche l'ordinamento amministrativo accentrato del Regno sabauda: a tutto il paese venne estesa una legislazione uniforme – all'inizio sostanzialmente quella piemontese – e alti funzionari che rispondevano direttamente al governo, i prefetti, avrebbero dovuto controllare province e comuni, che godevano di scarsa autonomia. Tutto ciò era finalizzato ad impedire che il nuovo stato si disgregasse poco dopo la nascita, quindi

bisognava evitare lunghe e tese discussioni sui suoi caratteri.

Garantita l'unità, si sarebbe dovuto procedere con un'effettiva unificazione amministrativa: nel 1865 le principali materie (enti locali, pubblica sicurezza, contenzioso amministrativo, opere pubbliche, codice civile e di procedura civile, competenze della magistratura) furono regolate da una legge-delega, approvata dunque senza troppe discussioni parlamentari. Con lo stesso stile "centralistico" furono realizzate l'unificazione dell'istruzione e degli eserciti.

Si realizzarono poi l'unificazione monetaria, quella tributaria e quella della politica economica. Significativo segnale di continuità fu l'unificazione del debito pubblico: il nuovo stato riconobbe i debiti di quelli pre-unitari - molto elevato era quello degli stati del centro-nord -, in questo modo legava a sé i ceti detentori di rendita. Infine, postulando un positivo sviluppo dell'economia italiana nell'ambito di quella continentale, il nuovo stato si impegnò ad eliminare ogni vincolo che ostacolasse la costruzione di un mercato nazionale: in primo luogo ci si adoperò per creare un'articolata rete di infrastrutture, in particolare strade e soprattutto ferrovie.

Costruire lo stato non bastava, bisognava creare cittadini con cultura e identità comuni, in un processo che nella seconda metà del XIX secolo accomunò gran parte degli stati europei, alcuni

dei quali unificati ormai da secoli. «In tempi e in forme diverse, tutte le élite socio-politiche europee si convinsero che dovevano fare lo sforzo di "insegnare la nazione" a contadini, braccianti, artigiani, operai, abitanti di aree rurali e non alfabetizzate; che dovevano convincere "masse", che spesso non vedevano più in là del loro villaggio o del loro quartiere, di esser parte di più ampie, e invisibili, comunità nazionali; che dovevano far capire loro quali erano i principi che animavano la vita di queste comunità, e – cosa più difficile e controversa – che questa comune appartenenza nazionale implicava un atto di lealtà e di consenso alle istituzioni pubbliche che disciplinavano la vita di tutti» (A. M. Banti, *La nazionalizzazione delle masse*, 1997, p. 163).

Per realizzare tali fini si prescelse un ampio spettro di strumenti: l'istruzione, in particolare quella elementare che avrebbe educato i bambini a sentirsi parte di una comunità nazionale; l'esercito, che tramite la coscrizione obbligatoria avrebbe dovuto fare incontrare cittadini provenienti da parti diverse di uno stesso paese; le feste nazionali, le simbologie e tutti i rituali pubblici ideati per celebrare la nazione.

DANIELE PALERMO

## Statuto del Regno 4 marzo 1848

CARLO ALBERTO

PER GRAZIA DI DIO  
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME  
ECC. ECC.

Con lealtà di Re e con affetto di Padre. Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunciato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il Paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze e come, prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore, fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi e alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare quei vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'Italia Nostra Corona un popolo che tante prove ci ha dato di fede, di obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione, libera, forte e felice, si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò, di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forma di statuto e legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della monarchia quanto segue:

Art. 1.

La Religione Cattolica Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi (1).

Art. 2.

Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.

Art. 3.

Il potere legislativo sarà collettivamente

esercitato dal Re e da due Camere: il Senato e quella dei Deputati.

Art. 4.

La persona del Re è sacra e inviolabile.

Art. 5.

Al Re solo appartiene il potere esecutivo.

Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

Art. 6.

Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e i regolamenti necessari per l'esecuzione della legge, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne.

Art. 7.

Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 8.

Il Re può far grazia, e commutare le pene.

Art. 9.

Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10.

La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei deputati.

Art. 11.

Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiuti.

Art. 12.

Durante la minorità del Re, il Prin-

cipe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al Trono, sarà Reggente del Regno, se ha compiuto gli anni vent'uno.

Art. 13.

Se, per minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che sarà entrato in servizio, conserverà la Reggenza fino alla maggioranza del Re.

Art. 14.

In mancanza di parenti maschi la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

Art. 15.

Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

Art. 16.

Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l'erede presuntivo del Trono ha compiuto i diciotto anni, egli sarà in tal caso di pieno diritto il Reggente.

Art. 17.

La Regina Madre è tutrice del Re finché egli abbia compiuta l'età di sette anni; da questo punto la tutela passa al Reggente.

Art. 18.

I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, e concernenti all'esecuzione delle Provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

Art. 19.

La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad aver l'uso dei Reali palazzi, ville, giardini e dipendenze, nonché di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata d'ogni Regno dalla prima Legislatura, dopo l'av-

venimento del Re al Trono.

Art. 20.

Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli, che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

Art. 21.

Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe ereditario giunto alla maggioranza, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.

Art. 22.

Il Re, salendo al Trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

Art. 23.

Il Reggente prima di entrare in funzioni presta il giuramento di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le Leggi dello Stato.

Dei diritti e dei doveri dei cittadini.

Art. 24.

Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

Art. 25.

Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 26.

La libertà individuale è garantita. Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive.

Art. 27.

Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

Art. 28.

La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

Art. 29.

Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

Art. 30.

Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 31.

Il debito pubblico è garantito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

Art. 32.

È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

Del Senato.

Art. 33.

Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1° gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;

2° il Presidente della Camera dei Deputati;

3° i Deputati dopo tre Legislature, o sei anni di esercizio;

4° i Ministri di Stato;

5° i Ministri Segretari di Stato;

6° gli Ambasciatori;

7° gli Inviati straordinari, dopo tre anni di tali funzioni;

8° i Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione o della Camera dei Conti;

9° i Primi Presidenti dei Magistrati di appello;

10° l'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni;

11° i Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;

12° i Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, do-

po cinque anni di funzioni;

13° gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni;

14° gli Ufficiali Generali di terra e di mare;

Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;

15° i Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;

16° i Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro Presidenza;

17° gli Intendenti Generali, dopo sette anni d'esercizio;

18° i membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;

19° i membri del Consiglio superiore d'Istruzione pubblica, dopo sette anni d'esercizio;

20° coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;

21° le persone, che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragion de' loro beni o della loro industria.

Art. 34.

I Principi della Famiglia Reale fanno di pieno diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a ventun'anno, ed hanno voto a venticinque.

Art. 35.

Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretari.

Art. 36.

Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non è Corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziari, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

Art. 37.

Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

Art. 38.


Gli atti coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni, e le morti dei Membri della Famiglia Reale sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito nei suoi archivi.

4.2



4.2 Palazzo Carignano, Torino. Sede del Parlamento subalpino e successivamente del Parlamento del Regno d'Italia  
in: *Il Parlamento italiano 1861-1988*. Volume primo. Milano, Nuova CEI, 1988. 23 volumi.

4.3



4.3 Decreto regio di annessione delle provincie siciliane. A firma Vittorio Emanuele. Napoli, 17 dicembre 1860.  
in: *Appendice al manuale ad uso dei senatori del Regno e dei deputati contenente i decreti reali di annessione delle provincie di Napoli, della Sicilia, delle Marche e dell'Umbria e la nuova legge elettorale: compilazione di G.G. P.T.* Torino, Tip. Eredi Botta, 1861.

4.4




4.5

4.4 Ritratto di Camillo Benso conte di Cavour dipinto di Francesco Gonin  
in: *Rosario Romeo Cavour e il suo tempo (1810-1842)*. Bari, Editori Laterza, 1969.

4.5 Ritratto di Vittorio Emanuele II in: *Il Risorgimento italiano. Biografie storico-politiche d'illustri italiani contemporanei*. Per cura di Leone Carpi. Volume primo. Milano, Vallardi, 1884. 4 volumi.




4.7




4.7 | Il Parlamento italiano dell'anno 1861 in: *Il Parlamento italiano 1861-1988*. Volume primo. Milano, Nuova CEI, 1988. 23 volumi.

4.8




4.8 | Bando Decreto n. 4693 in materia di reati politici. A firma Vittorio Emanuele II, Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, duca di Savoia e di Genova, Principe di Piemonte. Napoli, 23 dicembre 1860.

4.9




4.10







4.11



4.12



4.13



4.9 Bando  
pag.78 Decreto n. 4642 in materia di diritti civili e politici degli acattolici. A firma Vittorio Emanuele II, Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, duca di Savoia e di Genova, Principe di Piemonte.  
Milano, 12 febbraio 1861.


4.10 Bando  
pag.79 Decreto n. 2 in materia di pubblicazione e promulgazione delle leggi e dei decreti. A firma Vittorio Emanuele II Re d'Italia.  
Torino, 21 aprile 1861.

4.11 Bando  
*Regolamento per la Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, annesso al Decreto reale del 21 aprile 1861, n. 2.*  
A firma del Ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici C. B. Cassinis.


4.12 *Raccolta degli atti del governo di Sua Maestà il re di Sardegna. Volume trentesimo, anno 1861, dal n. 4570 al 4834.*  
Torino, dalla Stamperia reale.

4.13 *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia. Anno 1861, dal n. 1 al 408 novies.*  
Torino, dalla Stamperia reale.

4.14




4.15



4.14 Bando  
Decreto sulla proposizione del Segretario Generale del Dicastero della Pubblica Istruzione.  
A firma del Luogotenente generale del Re nelle provincie siciliane Della Rovere.  
Palermo, 2 luglio 1861.

4.15 Bartolameo Besta  
Prime nozioni di igiene per uso delle scuole elementari.  
Sondrio, Stab. Tipografico Moro, 1882.

4.16



**IN NOME DI SUA MAESTÀ VITTORIO EMANUELE**  
**RE D'ITALIA**

**IL PRODITTATORE**

**In virtù dell'autorità a lui delegata;**  
**Volendo aprire ai Comuni della Sicilia la via a procedere**  
**gradatamente all'abolizione dei dazi di consumo che pesano**  
**principalmente sulla classe più povera;**  
**Sulla proposizione del Segretario di Stato per le Finanze;**  
**Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;**

**DECRETA E PROMULGA**  
**ARTICOLO UNICO**

**Tutti i debiti dei Comuni di Sicilia, che fan parte della loro**  
**spesa ordinaria, e che trovansi rappresentati da rendite costituite,**  
**o che derivano da titolo certo, liquido e legalmente riconosciuto,**  
**sono dichiarati debiti dello Stato.**

**Ordina che la presente legge munita del suggello dello Stato,**  
**sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a**  
**chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.**

*Palermo li 17 Ottobre 1860.*

**IL PRODITTATORE**  
**MORDINI**


Visto  
 Il Segretario di Stato per la Giustizia  
**B. SCROFANI**

Il Segretario di Stato per le Finanze  
**DOMENICO PERANNI**

*Tip. A. Frasconà.*

84

4.17



**Relazione del Consigliere di Luogotenenza**  
**per le Finanze.**

*Eccellenza,*

Nelle gravi urgenze del Governo libero del 1848 e del 1849 la finanza siciliana fu costretta ad usare di un credito che talvolta non era solamente domandato ma imposto. Si posero in circolazione dei valori che le Casse pubbliche erano facilitate a ricevere e scontare, ma che nel tempo stesso non potevano da privati recusarsi in pagamento. Fu imposto un mutuo forzoso, si diedero in pegno gli argenti de' Luoghi pii e delle Chiese; furono venduti canoni, livelli ed altre proprietà pubbliche. Non è facile cosa lo immaginare con quanta fiducia e liberalità rispose il paese alle domande del Governo, cosicchè i mezzi coattivi non furono mai adoperati. La Sicilia mostrava sin da quella epoca quanto sia capace di ricevere e sostenere il beneficio di larghe e salutari istituzioni di credito che le furono sempre negate dal caduto Governo inerte e sospettoso, e che saranno strumento non ultimo della sua futura prosperità.

Gli altri Governi italiani usciti dalla rivoluzione usarono di mezzi identici o poco diversi, e quando essi caddero dopo la fatale giornata di Novara, i vecchi Governi restaurati dall'Austria e dal Papa riconobbero i debiti della rivoluzione, prima per due terzi, poi per tre quarti del loro valore nominale che era il corso a un bel circa che essi avevano in quell'epoca. La sola restaurazione borbonica si ricusò brutalmente ad ogni debito della rivoluzione Siciliana, benchè avesse ne' suoi carteggi diplomatici con l'Inghilterra e con la Francia dichiarato più volte sul cadere del 1848, e in principio del 1849 che que' sacrifici erano imposti alle persone più facoltose dell'Isola per punire della loro fedeltà alla casa di Borbone, la quale faceva fede di rivalerli appena sarebbe ristabilita in Sicilia! Quella negazione di fatti precedenti, e de' dritti che ne scaturiscono non era cosa di questo secolo: l'Europa ne parlò con sorpresa, e noi udimmo gli uomini più notabili del commercio bancare estero, benchè non interessati in espedienti ed operazioni di credito relativamente minime che non erano uscite da' confini dell'isola, dichiarare innanzi agli uomini di Stato delle antiche provincie della Monarchia, che quella stoltezza li avea commossi nel trattare certi negozi col Governo napoletano.

Frattanto i creditori della rivoluzione fiduciosi nel risorgimento del Governo libero, serbavano i loro titoli. Essi sperarono il 4 aprile, ereditarono il 27 maggio del 1860. Ma la nuova rivoluzione trionfante non si affrettò a riconoscere i loro dritti. Soltanto il 27 agosto ne parlò il Prodittatore Depretis, ammettendo que' titoli pel valore nominale di prima emissione, a concorrere per un terzo nel prezzo di ottocentomila ducati di rendita di cui in quel giorno ordinava l'alienazione.

Però il sottoscritto, chiamato allora con frequenza nei consigli del Governo nella sua qualità di Procurator generale del Re presso la G. C. dei Conti, deve a quell'uomo leale questa pubblica testimonianza: ch'era sua intenzione, terminata quella operazione finanziaria, da lui preferita a tutt'altra propositagli dal sottoscritto, riconoscere al pari, ossia per l'intero valor nominale di prima emissione i debiti della rivoluzione; questa promessa mi fu rinnovata anche nel giorno in cui prestandomi, com'era mio debito di ufficio, e di amista, a lavori di compilazione che esprimevano il pensiero del Governo e non il mio, io riparlava a favore del mio sistema, che—lo ripeto—era diverso.

Ma non appena era accaduta la crisi dell'11-17 settembre, con decreto del 20 di quel mese art. 7 fu detto: « I titoli de' debiti nazionali del 1848 e 1849 de' quali sino a tutt'ottobre sudetto (il termine fu poi prorogato fino al 20 novembre: i possessori non abbiano ereditato gio-

» varsi in acquisto della rendita di cui si tratta, saranno sempre riconosciuti, e senza obbligo di alcun versamento » in numerario verranno accettati ed estinti mediante assegnazione di una rendita al 3 per 100 sul loro valore reale » e col godimento dal 1 gennaio 1861.

« Questa rendita farà parte di quella autorizzata alienarsi col decreto del 27 agosto. »

Il corso del 5 per 100 era in quell'epoca all'80 e quindi serbata proporzione, quello del 3 per 100 avrebbe dovuto essere al 48, accettando i titoli di credito del 1848 e 1849 pel loro valore nominale. Tuttavia si sostenne al 58, benchè non superasse il 59) perchè la fede nella giustizia non si estingue mai ne' petti umani; e quella de' siciliani nello avvenire di un Governo riparatore era ed è grandissima. Convertire in 3 per 100 i titoli di credito del 1848 e del 1849, era un pagare dopo 11 anni i debiti della libertà molto meno di come li pagarono i Governi assoluti dell'alta e media Italia. La rivoluzione era più ingiusta contro i suoi creditori che l'Austria ed il Governo pontificio. E ciò posto che il 3 per 100 si ragionasse sul valore nominale. L'ingiustizia era ancor più grave ragionandolo sul valore reale inferiore al nominale, e che, sostenendosi i corsi a quel *maximum* del 59, non sarebbe stato in realtà che l'1 e 77 cioè, il 35 e quattordicesimi per ogni capitale 100 dato al Governo libero, ovvero poco più di un terzo.

Spettava quindi al Governo del Re, ed all'Amministrazione dell'E. V. che conosce in proposito le intenzioni del Governo centrale, l'onore dell'atto di riparazione che domando, sottoponendo alla sua firma il seguente decreto.

*Il Consigliere — FILIPPO CORDOVA*

**Il Luogotenente Generale del**  
**Re nelle Provincie Siciliane**

Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza per le Finanze, Agricoltura e Commercio;  
 Udito il Consiglio di Luogotenenza

**DECRETA**  
 ART. 1.

I titoli de' debiti nazionali del 1848 e 1849 non ancora estinti sono commutati in iscrizioni di rendita 5 per 100, da assegnarsi sul loro valore capitale col godimento dal 1 di gennaio 1861.

ART. 2.

Il Consigliere per le Finanze proporrà un regolamento per la immediata liquidazione di essi debiti nazionali, e per la sostituzione dei nuovi titoli agli antichi, senza alcun pagamento.


Il detto Consigliere è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Palermo, 29 dicembre 1860.

*Il Luogotenente Generale*  
**MARCHESE DI MONTEZEMOLO**  
*Il Consigliere di Luogotenenza*  
**FILIPPO CORDOVA**

85

4.18



**LUOGOTENENZA GENERALE DEL RE**  
NELLE PROVINCE SICILIANE  
DICASTERO PER LE FINANZE, AGRICOLTURA E COMMERCIO

**Regolamento per la sostituzione di nuovi agli antichi titoli di debiti Nazionali del 1848 e 1849 riconosciuti col Decreto del 29 dicembre 1860.**

Art. I. I possessori di Titoli di Debiti Nazionali del 1848 e 1849 non ancora estinti, che vorranno commutarli in Iscrizioni di Rendita al cinque per 100 potranno presentare le loro domande, e depositare i detti Titoli originali:

In Palermo: nel Palazzo delle Finanze presso l'Ufficio del Tesoriere generale, non più tardi del 30 aprile 1861.

Ne' Capi Luoghi di Provincia, o di circondario, presso il rispettivo Ricevitore generale, o Circondariale, non più tardi del 20 aprile detto 1861.

L'istanza dovrà esprimere se domandano iscrizioni nominative, o certificati al latore.

Art. II. Dei Titoli che saranno presentati da ciascun possessore si farà un doppio Elenco indicante il numero d'ordine, la data della presentazione, la causa del debito, la somma capitale di esso, o nominale di prima emissione, il nome del primo titolare, e quello dell'ultimo giratario, se vi fu girato.

Anche quando il Titolo da commutarsi fosse al Latore, al nome del chiedente sarà sempre aggiunta la sua paternità.

Art. III. Uno dei due Elenchi portanti ricevuta a firma del Tesoriere generale, o del Ricevitore secondo i casi, e nota di controllo, sarà rilasciato al chiedente. Esso farà pruova della istanza e della data del deposito, e si potrà negoziare per girata, per rappresentazione dei titoli depositati.

L'altro Elenco resterà con essi Titoli presso il Tesoriere generale, o il Ricevitore generale, o circondariale.

Art. IV. I detti Ricevitori dovranno trasmettere immediatamente gli Elenchi ed i Titoli, con apposito Borderò al Tesoriere generale, distinguendoli in due categorie, secondochè la domanda è diretta ad ottenere iscrizione nominativa, o certificato al Latore.

Essi aggiungeranno le loro osservazioni, se credono doverne fare.

Art. V. Il Tesoriere generale, ricevuti i Titoli, sia direttamente, sia per organo dei Ricevitori, ne stabilirà con appositi fogli di liquidazione il capitale effettivo, che rappresentano, e la corrispondente rendita 5 per 100 da assegnarsi col godimento del primo gennaio 1861.

Art. VI. Qualora il valor capitale dei Titoli, fosse minore di ducati 20, o se l'ammontare di esse lasci una frazione infra la detta somma, per la quale non si può costituire un ducato di rendita, sarà libero agli interessati, o riserbarsi a giovare, mercè l'aggiunzione di altri titoli infra il termine come sopra assegnato, ovvero supplire in numerario, quanto manchi a completare la somma di ducati 20 capace di consolidazione.

In ogni modo i Titoli che si produrranno senza alcuna aggiunta di numerario saranno sempre ritenuti, e commutati sino alla concorrenza di essa somma di ducati 20, capace di consolidazione, salvo sempre agl'interessati il dritto di giovare della frazione che rimane di loro conto nell'uno, o nell'altro di detti modi.

Art. VII. Le liquidazioni del Tesoriere generale unite ai titoli di cui si tratta, accompagnate dagli Elenchi, e dalle domande degl'Interessati, costituiranno l'elemento dell'assegnazione della nuova rendita.

Art. VIII. La detta assegnazione avrà luogo in linea di trasferimento di quella in annui ducati 600 mila iscritta già a nome della Tesoreria generale ed autorizzata alienarsi, a termini del Decreto del 27 agosto 1850.

Art. IX. La consegna di nuovi titoli sarà fatta dalla Direzione generale del Gran Libro del debito pubblico, agli aventi dritto, che le saranno ufficialmente annunziate dal Tesoriere generale, o a chi legalmente li rappresenti.

Costoro potranno a tal uopo accedere presso l'Ufficio della detta Direzione, venti giorni dopo quello, in cui avranno depositate le loro domande cogli antichi titoli in Tesoreria; e trenta giorni dopo quello, in cui li avessero depositati presso i Ricevitori generali, o circondariali.

Art. X. Decorso il trenta aprile 1861 il Tesoriere generale chiuderà, e presenterà immediatamente al Dicastero delle Finanze presso questa Luogotenenza generale la liquidazione di tutti i titoli ricevuti, e liquidati e commutati, a norma del presente regolamento.

Art. XI. Compiuta questa operazione, si intenderanno estinti, e soddisfatti tutti i debiti Nazionali di cui è parola, nè vi sarà più ricorso a' registri e alle scritture, che ne hanno serbato sin ora la provenienza, e la specialità, e che ne avranno accompagnato e regolato sino a quel punto i movimenti e le verifiche.


Palermo, 31 Dicembre 1860.

L' APPROVO  
IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE  
**MONTEZEMOLO**

Visto  
Il Consigliere di Luogotenenza  
Incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia  
**MATTEO RAELI**

Il Consigliere di Luogotenenza  
Incaricato del Dicastero per le Finanze  
**FILIPPO CERDOVA**

4.19



**LUOGOTENENZA GENERALE DEL RE**  
NELLE  
**PROVINCE SICILIANE**

**Per telegramma il signor Ministro delle Finanze ha significato a questa Luogotenenza generale:**

- 1. Che della rendita da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico del regno d'Italia, per il prestito di cinquecento milioni di lire autorizzato colla legge del 17 luglio 1861, ne sono state assegnate alla pubblica sottoscrizione lire sette milioni e cinquecento mila per il prezzo nominale di lire 150 milioni.**
- 2. Che la detta sottoscrizione ha luogo al prezzo di lire 70, centesimi 50 per ogni cinque lire di rendita.**
- 3. Che ai sottoscrittori per lire 100 mila o più di rendita è accordato il beneficio di una provvisione del mezzo per 100 sul capitale nominale della rendita da loro sottoscritta o su quello della rendita ridotta qualora avrà luogo la riduzione preveduta all'art. 8 del Decreto Reale del 21 luglio corrente.**
- 4. Che la sottoscrizione rimane aperta da oggi 29 luglio sino alla sera del 5 agosto prossimo.**

**Nel far ciò noto, si fa invito ai Cittadini, avvertendoli che le dichiarazioni dei sottoscrittori alla rendita saranno ricevute**


**In Palermo nel Palazzo delle Finanze all'ufficio della Tesoreria generale d'introito.**

**Nei Capo-luoghi delle province e dei circondarii: negli uffici dei Ricevitori generali, e circondariali.**

**Palermo 29 luglio 1861.**

*Il Segretario delle Finanze*  
**CACCIA**

4.20



4.21



4.16  
pag.84

Bando  
Decreto in materia di assunzione dei debiti dei comuni siciliani da parte dello Stato.  
A firma del prodittatore Mordini.  
Palermo, 17 ottobre 1860.

4.17  
pag.85

Bando  
*Relazione del Consigliere di Luogotenenza per le Finanze.*  
A firma del Luogotenente generale marchese di Montezemolo.  
Palermo, 29 dicembre 1860.

4.18  
pag.86

Bando  
*Regolamento per la sostituzione di nuovi agli antichi titoli di debiti Nazionali del 1848 e 1849 riconosciuti col Decreto del 29 dicembre 1860.*  
A firma, del Luogotenente generale del Re nelle provincie siciliane Montezemolo.  
Palermo, 31 dicembre 1860.

4.19  
pag.87

Bando  
Decreto del ministro in materia di sottoscrizione del debito pubblico.  
A firma del Segretario delle Finanze Caccia.  
Palermo, 29 luglio 1861.


4.20

Bando  
Decreto n. 53 in materia di Buoni del Tesoro.  
A firma Vittorio Emanuele II Re d'Italia.  
Torino, 9 giugno 1861.

4.21

*Tronco Grammichele. Caltagirone. Trincea presso Caltagirone*  
Fotografia di E. Lo Forte in: *Fotografie delle linee Noto-Licata e Scordia-Caltagirone.*

4.22



# VITTORIO EMANUELE II

## RE D'ITALIA

---

Visto il nostro Decreto del 2 dicembre 1860 num. 4470, col quale fu stabilita la Luogotenenza Generale per l'Isola di Sicilia;

Visto l'altro nostro Decreto del 14 febbraio 1861 num. 4630, con cui si dichiarò nulla innovato intorno all'ordinamento ed alle attribuzioni della Luogotenenza di Sicilia salvo in quanto all'esercizio dei pieni poteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per gli affari Esteri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

**Art. 1. L'Amministrazione delle Province dell'Isola di Sicilia presso la Luogotenenza sarà divisa nei seguenti Dicasteri:**

1. Interno e Sicurezza Pubblica;
2. Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici;
3. Istruzione Pubblica ed Agricoltura e Commercio e Lavori Pubblici;
4. Finanze.

**Il Dicastero dell'Interno e della Sicurezza pubblica potrà, occorrendo, essere diviso in due Dicasteri per Decreto del Luogotenente.**

**Art. 2. A capo dei predetti Dicasteri saranno proposti dei Segretari Generali.**

**Art. 3. Saranno determinati con particolari istruzioni gli affari che devono essere deferiti all'Amministrazione centrale e quelli che debbono essere spediti immediatamente dalla Luogotenenza Generale.**

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo; mandiamo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 aprile 1861.

**VITTORIO EMANUELE**  
C. CAVOUR

Stabilimento tipografico di Fr. Leo.

4.23



Il N. 12 della Raccolta Officiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

# VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

---

Visti i Nostri Decreti del 2 dicembre 1860, n. 4470, e 14 aprile ultimo, n. 4757, con cui venne stabilita una Luogotenenza nelle Province Siciliane, e fu divisa l'Amministrazione centrale in Dicasteri retti da Segretari Generali;

Visto l'art. 3 del Decreto suddetto del 14 aprile, con cui si dichiarò che sarebbero con particolari istruzioni determinati gli affari che devono essere deferiti all'Amministrazione centrale o spediti immediatamente dalla Luogotenenza Generale;

Volendo Noi provvedere al riguardo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio stesso;

Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

ARTICOLO 1.

La Luogotenenza Generale per le Province anzidette continuerà in tutti gli affari non avvocati al Governo, ad esercitare i poteri e le attribuzioni ad essa conferite coi Decreti suddetti in tutto ciò ed in quanto non sia con queste istruzioni o con altre successive fatte e deliberate in Consiglio dei Ministri e da Noi approvate, altrimenti disposto.

ARTICOLO 2.

Sono fin d'ora esclusivamente riservati al Governo centrale:

I regolamenti per la esecuzione delle leggi e i decreti relativi;

Le concessioni di cittadinanza e di nobiltà;

Le amnistie;

L'organizzazione giudiziaria e le altre che siano ulteriormente determinate;

I provvedimenti relativi ai servizi assunti direttamente dai Nostri Ministri e le nomine e revocche dei Funzionari relativi.

Lo storno, in qualunque modo abbia luogo, da articolo ad articolo, o da capitolo a capitolo nei bilanci o stati discussi, le maggiori o nuove spese, e l'impiego delle economie;

L'emissione di rendite e qualunque alienazione di beni dello Stato.

ARTICOLO 3.

In coerenza alle disposizioni dell'articolo precedente, ed all'art. 3 del Decreto 14 aprile 1861, apparterranno pure fin d'ora al Re le nomine e revocche:

Dei Governatori, dei Vice-Governatori, degli Intendenti e dei Consiglieri di Governo;

Dei Vescovi ed Arcivescovi;

Dei Magistrati componenti i Collegi giudiziari civili e penali, e dei Funzionari del Pubblico Ministero presso i medesimi;

Dei Membri della Gran Corte dei conti;

Dell'Agente del Contenzioso;

Degli Ispettori Generali e dei Capi di tutti gli stabilimenti che dipendono dal Ministero dell'Istruzione pubblica;

Dei Rettori, dei Cancellieri e dei Professori di Università;

Degli Ispettori Generali, Ispettori ed Ingegneri-Capi di 1° e di 2° classe;

Dei Presidenti e Governatori di banco e dei Direttori Generali.

ARTICOLO 4.

Non ostante il disposto degli articoli precedenti, la Nostra Luogotenenza Generale potrà dare e prendere quei provvedimenti temporarii

e di urgenza che siano di competenza del potere esecutivo e richiesti dalle circostanze, riferendone però al Governo.

ARTICOLO 5.

Nell'assenza del Luogotenente Generale dalle Province Siciliane, i provvedimenti per quali fosse richiesto il Decreto e l'assenso Sovrano, saranno sempre devoluti e riservati a Noi ed al Nostro Governo centrale in quanto non vengano specialmente ad altri da Noi delegati.

ARTICOLO 6.

Alle ulteriori o particolari relazioni tra la Luogotenenza, i Dicasteri stabiliti nelle anzidette Province e i Nostri Ministri, verrà, in quanto occorra, provveduto con determinazioni od istruzioni speciali.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 5 maggio 1861.

VITTORIO EMANUELE


Registrato alla Corte dei conti  
addì 11 maggio 1861  
Reg. n. 17 Atti del Governo a c. 133

VENHRLIN


(Luogo del Sigillo)  
V. II Guardasigilli  
G. B. CASSINIS

C. CAVOUR

Stabilimento tipografico di Fr. Leo.




4.26



4.22 pag.90	Bando Decreto in materia di articolazione dell'amministrazione luogotenenziale in Sicilia. A firma Vittorio Emanuele II Re d'Italia. Torino, 14 aprile 1861.	4.23 pag.91	Bando Decreto n. 12 in materia di competenze dell'amministrazione luogotenenziale in Sicilia. A firma Vittorio Emanuele II Re d'Italia. Torino, 5 maggio 1861.	4.24 pag.92	Bando Legge in materia di leva militare. A firma Vittorio Emanuele II Re d'Italia. Torino, 30 giugno 1861.
4.25 pag.93	Bando Legge n. 132 in materia di pesi e misure legali. A firma Vittorio Emanuele II Re d'Italia. Torino, 28 luglio 1861.	4.26	Legge n. 2248 per l'unificazione amministrativa del regno d'Italia. A firma Vittorio Emanuele II Re d'Italia. Torino, 20 marzo 1865. in: Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia. Anno 1865, dal n. 2114 al 2753 quinquies. Volume undecimo. Torino, dalla Stamperia reale.	4.27	Legge n. 2215 per l'unificazione legislativa del regno d'Italia. A firma Vittorio Emanuele II Re d'Italia. Torino, 2 aprile 1865. in: Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia. Anno 1865, dal n. 2114 al 2753 quinquies. Volume undecimo. Torino, dalla Stamperia reale.

4.27





4.28



4.28 L'Italia nel 1861  
in: *Il Parlamento italiano 1861-1988*.  
Volume primo.  
Milano, Nuova CEI, 1988.  
23 volumi.



# Il mito di Garibaldi

Il mito di Garibaldi

**G**iuseppe Garibaldi (1807-1882) visse in contemporanea con lo svolgersi dei principali avvenimenti del XIX secolo. La sua biografia sembra costruita apposta sul copione di quella di un eroe. Marinaio mercantile, coinvolto in una rivolta della Giovane Italia a Genova, fuggì in Sud America, dove acquisì fama da difensore dei diritti dei popoli.

Tornato in Italia, partecipò nel 1849 alla difesa della Repubblica romana e proprio in occasione dei moti risorgimentali italiani del 1848-49 la sua fama divenne internazionale e cominciò a essere oggetto delle attenzioni di giornalisti e ammiratori. Iniziò un nuovo esilio nei primi anni '50 e, nell'atmosfera politica, più liberale, di quel periodo, sembrò abbandonare le posizioni repubblicane e il suo isolamento, stabilendo contatti con esponenti dello schieramento moderato, in primo luogo con Camillo Benso, conte di Cavour.

Nel 1860, sfidò Cavour mettendosi alla testa della spedizione dei Mille, il cui successo fu tappa decisiva nel processo di unificazione italiana; proprio dopo il 1860 cominciò a essere considerato eroe nazionale, ma si allontanò da percorsi di condivisione dell'idea di un'Italia unita sabauda e monarchica per avvicinarsi al socialismo e a posizioni di deciso anticlericalismo.

«Dopo inizi relativamente umili, Garibaldi divenne uno dei più popolari e longevi eroi politici del mondo ottocentesco. Il suo fascino trascendeva le differenze sociali, e la sua fama oltrepassò le frontiere nazionali. Questo rivoluzionario ai margini della politica, pressoché privo di sostegno ufficiale, che rimase al potere per meno di sei mesi in tutta la sua carriera politica, fu di fatto il primo a guadagnarsi una fama di dimensioni veramente mondiali e a raggiungere le masse per mezzo delle nuove tecnologie di stampa. I litografi e i fotografi produssero innumerevoli sue immagini, mettendo in vario modo in rilievo la forza, il coraggio, la resistenza, la virilità, l'umanità, la gentilezza, la santità e lo spirito di avventura della sua figura di eroe. Oltre che in Italia, il suo nome faceva vendere i giornali anche a Londra, a Parigi, a Berlino, a New York, e sia i giornalisti che i lettori gioivano alle notizie delle sue imprese» (L. Riall, Garibaldi. L'invenzione di un eroe, 2007, pp. XIII-XIV).

Nel 1864 intraprese un trionfale viaggio in Inghilterra e a Londra attirò folle entusiaste e in suo onore si produssero in gran numero souvenir e immagini. Dopo la morte, il culto per la figura di Garibaldi venne promosso direttamente dal governo italiano, che sotto la spinta di Francesco Crispi, cercava di costruire nuovi percorsi di educazione politica degli italiani, in cui i riferimenti simbolici e ideali non fossero più quelli

legati alla Chiesa e agli stati preunitari ma fossero quelli risorgimentali. In una visione laica e monarchica dell'Italia unita, si avviò un processo finalizzato a creare eroi nazionali, le cui immagini fossero scevre dai conflitti che avevano caratterizzato il Risorgimento, raffigurato come momento unitario: Garibaldi, Vittorio Emanuele II, Cavour, Mazzini. Proprio nel ventennio successivo alla sua morte, furono inaugurati in tutta Italia monumenti a Garibaldi in ogni posa, quasi si trattasse di un santo laico.

Nei successivi decenni dell'immagine di Garibaldi ci si appropriò in svariati momenti: in chiave nazionalistica, durante gli anni che precedettero la prima guerra mondiale; durante il fascismo, che cercò di riscrivere il Risorgimento per farne il proprio mito fondativo; da parte del mondo dell'antifascismo che ne fece simbolo di liberazione popolare e di "internazionalismo"; come figura unificante, dopo il 1948, nel progetto di legare al Risorgimento la resistenza e l'antifascismo, a prezzo di ridurre la sua biografia «a una successione di episodi banali e apolitici, privandola proprio di quegli aspetti insoliti e sconvolgenti che fino ad allora avevano conferito alla sua figura una così forte carica emotiva» (L. Riall, 2007, p. XIX).

DANIELE PALERMO




Sbarco di Garibaldi a Marsala.

5.1

5.1 Sbarco di Garibaldi a Marsala in: *Album storico artistico. Garibaldi nelle due Sicilie, ossia Guerra d'Italia nel 1860*, scritta da B. G. con disegni dal vero, le barricate di Palermo, ritratti e battaglie, litografate da' migliori artisti. Milano, Fratelli Terzagni editori, [1862].

5.2 Jessie W. Mario *Garibaldi e i suoi tempi. Illustrato da Edoardo Matania. Undicesima edizione.* Milano, Fratelli Treves, 1892.


5.3 *La spedizione garibaldina di Sicilia e di Napoli nei proclami, nelle corrispondenze, nei diari e nelle illustrazioni del tempo.* A cura di Mario Menghini. Torino, Società tipografico-editrice nazionale, 1907.




5.4

5.4 Franco Mistrali *Storia popolare della rivoluzione di Sicilia e della impresa Giuseppe Garibaldi compilata per Franco Mistrali sul diario di un Cacciatore delle Alpi.* Milano, Francesco Pagnoni tipografo-editore, 1860.

5.5 Giuseppe Cesare Abba *Storia dei Mille. Quarta edizione popolare.* Firenze, R. Bemporad, 1910.



5.2



5.3




5.5

5.6




5.7



5.8



5.9




5.6 Guttuso: la battaglia di Ponte dell'Amiraglio. Genesi di un dipinto: la storia diventa arte. Testi di Giovanni Spadolini, Giuseppe Cesare Abba, Renato Guttuso. Roma, Edicigno, 1984.

5.7 George Macaulay Trevelyan Garibaldi e i Mille. Traduzione di Emma Bice Debelli. Con sedici illustrazioni e due carte. Bologna, Nicola Zanichelli, 1910.

5.8 Luigi Natoli La rivoluzione siciliana del 1860. Narrazione. Palermo, S. Marraffa Abate, 1910.

5.9 Alexandre Dumas I garibaldini. Roma, Editori Riuniti, 1959.

5.10a




5.11b



5.12c



5.13d



5.11

5.10 a | *I Mille. Album. Nel centenario dell'Unità d'Italia 1861-1961.* Roma, Editoriale tipografia Rodia, 1961.

5.10 b | Ritratto di Nino Bixio in: *I Mille. Album. Nel centenario dell'Unità d'Italia 1861-1961.* Roma, Editoriale tipografia Rodia, 1961.

5.10 c | Ritratto di Giuseppe Cesare Abba in: *I Mille. Album. Nel centenario dell'Unità d'Italia 1861-1961.* Roma, Editoriale tipografia Rodia, 1961.

5.10 d | Ritratto di Ippolito Nievo in: *I Mille. Album. Nel centenario dell'Unità d'Italia 1861-1961.* Roma, Editoriale tipografia Rodia, 1961.

5.11 | Ritratto di Giuseppe Garibaldi in: *Giovanni Villante Storia della rivoluzione siciliana del 1860.* Volume primo. Palermo, Tipografia di Bernardo Virzi, 1862.

5.12




5.12 Vincenzo Ragusa  
Bozzetto per il monu-  
mento a Garibaldi.  
Progetto premiato,  
Palermo 1884.  
in: *Offert à Monsieur  
Ragusa Vincenzo, Pro-  
fesseur de Sculpture par  
le Directeur de l'Acàde-  
mie Imperiale des  
Beaux Arts de Tokio.*  
Aout 1882.


5.13 Club Alpino Italiano.  
Sezione di Palermo  
*Vademecum del visita-  
tore dei luoghi dove si  
svolsero le operazioni  
militari di Giuseppe  
Garibaldi dall'arrivo  
a Renda all'assalto di  
Palermo.* Palermo,  
tipografia Virzi,  
1910.

5.14 Ritratto di Giuseppe  
Garibaldi  
in: *Gustavo Sacerdote  
La vita di Giuseppe  
Garibaldi secondo i  
risultati delle più recenti  
indagini storiche con  
numerosi documenti  
inediti.*  
Milano, Rizzoli & C.,  
1933.

5.13



5.14



G. Garibaldi





# Unità e autonomia

Unità e autonomia

**I**l 19 ottobre del 1860, durante la prodittatura di Antonio Mordini, venne istituito a Palermo un Consiglio Straordinario di Stato con l'incarico di stilare un documento che indicasse al Governo di Torino e al Re alcune ipotetiche linee guida per l'inserimento della Sicilia nel nascente Regno d'Italia. Tra i trentasei membri scelti da Mordini figuravano Gregorio Ugdulena, che presiedette il Consiglio, Mariano Stabile, Michele Amari, Francesco Paolo Perez, Vito D'Ondes Reggio, Francesco Ferrara.

Il «Rapporto del Consiglio straordinario di Stato convocato in Sicilia con decreto del 19 ottobre 1860», suggeriva che nelle principali regioni italiane, compresa la Sicilia, venissero istituiti Consigli elettivi cui bisognava affiancare luogotenenti di nomina regia. Il Consiglio elettivo siciliano avrebbe dovuto avere particolari poteri in materia di lavori pubblici, pubblica istruzione, stabilimenti di beneficenza, istituzioni di credito che agissero sul suolo isolano. Sebbene non ne condividesse affatto l'idea di non concedere al Consiglio siciliano alcun potere legislativo, il Consiglio straordinario allegò al Rapporto la nota stilata dal ministro piemontese Luigi Farini, che immaginava una partizione amministrativa del nascento stato unitario in comuni, province e regioni. Morto Cavour, che della nota Farini era stato l'ispiratore, il governo italiano

decise però di passare ad una bipartizione amministrativa fondata su comuni e province e che escludeva, dunque le regioni. Al modello di self-government di matrice anglosassone, si preferiva quello della Francia rivoluzionaria, esportato nel quindicennio napoleonico, che si fondava sull'estensione alle province della centralità amministrativa emanata dal centro attraverso la figura dei prefetti.

Il 18 marzo del 1944, dunque ottantaquattro anni dopo, veniva istituito l'Alto commissariato per la Sicilia. Nelle parole di molti siciliani, come in quelle dell'allora Capo del Governo del Regno del Sud, Pietro Badoglio, fioccarono i riferimenti al risorgimento siciliano: «dunque è partita da qui – disse Badoglio – la scintilla dell'Unità d'Italia, e riparte da qui. Ed io che sono all'altro estremo dell'Italia questa mattina, quando sono sceso nel campo di aviazione, io, che non amo i gesti teatrali, ero indotto a inginocchiarmi per baciare la terra». In seguito, la Consulta appositamente creata, scrisse lo Statuto della Regione Sicilia, approvato nel maggio del 1946, e divenuto operativo dopo le elezioni regionali dell'aprile 1947.

Tra il 1860 e il 1944 erano però cambiate molte cose. In età liberale, la Sicilia era stata "analizzata" attraverso apposite inchieste, si era diffusamente parlato del fenomeno mafioso, era sorta nel dibattito pubblico la «questione meridionale». Al contempo, l'Isola aveva partecipato alla

costruzione dell'identità nazionale: i suoi giovani avevano studiato nelle scuole pubbliche e prestato servizio di leva nell'esercito regio; i suoi politici avevano rivestito cariche di primissimo piano nei governi nazionali; i suoi elettori avevano conosciuto il suffragio universale maschile; i suoi lavoratori avevano contribuito, anche attraverso una dolorosa emigrazione di massa, ad un decollo industriale che, per quanto concentrato nel nord-Italia, guidò tutto il paese verso una modernizzazione per nulla scontata; nel 1946, le sue donne avevano votato per la prima volta nella storia.

I riferimenti dei padri dell'Autonomia al ruolo dell'Isola nel Risorgimento non rappresentavano dunque il naturale prolungamento di un unico pensiero sicilianista, immutabile nonostante il procedere della storia. Essi testimoniavano invece la necessità, per una nascente comunità, di «immaginarsi», di pensare la propria identità, di trovare un autorevole passato comune. Il richiamo ai patrioti siciliani del 1860, dimostrava quanto forte fosse il potere evocativo del loro lascito.

MATTEO DI FIGLIA

6.1

518 quella sarà di provvedere al migliore assetto delle varie provincie, di cui essa componesi;

Considerando che può essere sommamente utile lo apparecchiare sin d'ora il maggior numero possibile di elementi alle deliberazioni costitutive del Parlamento;

Considerando che a così utile intento possono efficacemente contribuire i lumi di uomini prescelti fra i più capaci del paese, ed al paese più noti per il loro affetto verso la patria comune (e verso il loro luogo natale);

Considerando che la Sicilia è una fra le parti d'Italia in cui le condizioni topografiche e storiche presentano taluni caratteri distinti, meritevoli di studio particolare;

Di proprio moto,

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA:

Art. 1.

È istituito uno straordinario Consiglio di Stato, incaricato di studiare ed esporre al Governo quali sarebbero, nella costituzione della gran famiglia italiana, gli ordini e le istituzioni su cui convenga portare attenzione, perchè rimangano conciliati i bisogni peculiari della Sicilia con quelli generali dell'unità e prosperità della Nazione Italiana.

Art. 2.

Questo Consiglio straordinario è composto dei seguenti individui:

- Presidente — Can. Gregorio Ugdulena;
- Vice-Presidenti — sig. Mariano Stabile e sig. Professore Emmerico Amari;
- Segretari — sig. Avvocato Andrea Guarneri, sig. Isidoro La Lumia;
- Consiglieri — Professore Michele Amari, sig. Giacinto Agnello, Maggior Generale Giacinto Carini, Professore Oreste Cannizzaro, Avvocato Giovanni Costantini, Presidente Pietro Cali, Direttore generale Gaetano Daita, sig. Francesco Di Giovanni.

519

Cav. Giovanni D'Ondes, Barone Vito D'Ondes, Direttore generale Francesco Ferrara, Giudice Ercole Fileti, Sac. Giuseppe Fiorenza, Ispettor generale Gaetano La Loggia, Marchese Lungarini, Dr. Paolo Morello, Prof. Federico Napoli, Bar. Giuseppe Natoli, Bar. Casimiro Pisani, Segretario di Stato Domenico Peranni, Segretario di Stato Domenico Piraino, Consigliere Francesco Paolo Perez, Avvocato Matteo Raeli, Marchese Roccaforte, Dr. Giovanni Raffaele, Avvocato Filippo Santocana, Conte Nicola Sommatino, Segretario di Stato Bar. Pietro Scrofani, Marchese Vincenzo Torrearsa, Bar. Nicolò Turrisi, Duca Giulio Verdura, Cav. Salvatore Vigo.

Art. 3.

Il Consiglio straordinario di Stato si riunirà di fatto, senza apposita convocazione del suo Presidente, nel giorno immediatamente successivo a quello della proclamazione del plebiscito, nel locale della Biblioteca del Collegio Massimo in Palermo ad ore 10 antemeridiane.

Art. 4.

Le sue sedute non saranno pubbliche, e avranno carattere semplicemente consultivo.

Esso s'intenderà legalmente riunito e le sue deliberazioni saranno valide, quando vi concorrano i due terzi de' suoi componenti.

Il Presidente, i Vice-Presidenti, e i Segretari vi avranno voto da Consiglieri.

Le deliberazioni saran prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 5.

Il Consiglio straordinario si scioglierà non più tardi di 10 giorni dopo quello in cui si sia per la prima volta riunito.

Art. 6.


Il Segretario di Stato dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

6.1 Decreto col quale si istituisce un Consiglio straordinario di Stato. A firma del prodittatore Antonio Mordini. Palermo, 19 ottobre 1860. in: Raccolta degli atti del governo dittatoriale e prodittatoriale in Sicilia (1860). Edizione ufficiale. Palermo, stabilimento tipografico di Francesco Lao, 1861.


6.2a



6.2b



6.2c




6.2 a, b, c | Relazione presentata dal Consiglio straordinario di Stato convocato in Sicilia con decreto Dittatoriale de' 19 ottobre 1860. in: Giornale Ufficiale di Sicilia. Supplemento al n. 148 del 26 novembre 1860. Testo integrale visionabile su <http://www.ars.sicilia.it/biblioteca/default.jsp>

6.3




6.4



6.3 | Ritratto di Gregorio Ugdulena  
in: Andrea Maurici  
*L'indipendenza siciliana e la  
poesia patriottica dell'Isola dal  
1820 al 1848. Con 14 ritratti.*  
Palermo, Alberto Reber,  
1898.


6.4 | Ritratto di Francesco Perez  
in: Andrea Maurici  
*L'indipendenza siciliana e la  
poesia patriottica dell'Isola dal  
1820 al 1848. Con 14  
ritratti.* Palermo, Alberto  
Reber, 1898.

6.5



6.5 | Francesco Perez  
*La rivoluzione siciliana  
del 1848.*  
Torino, Pompa, 1849.  
Biblioteca centrale  
della Regione siciliana  
"A. Bombace".

6.6




6.6 | Francesco Perez  
*La centralizzazione  
e la libertà. Saggio.*  
Palermo, Stabilimento  
tipografico di  
Francesco Lao,  
1862.

6.7




Vito D'Ondes.

6.8



Mariano Stabile.

6.9



6.7 Ritratto di Vito D'Ondes Reggio  
in: Francesco Guardione  
*La rivoluzione siciliana degli anni 1848-49.*  
Milano, Vallardi, 1927.


6.8 Ritratto di Mariano Stabile  
in: Francesco Guardione  
*La rivoluzione siciliana degli anni 1848-49.*  
Milano, Vallardi, 1927.

6.9 Vito D'Ondes Reggio  
*Discorsi del barone D'Ondes Reggio al Parlamento Italiano. Volume I.*  
Firenze, tipografia eredi Botta, 1868.  
2 volumi.

6.10




6.11



6.10 Francesco Ferrara  
*Cenni sul giusto modo d'intendere l'annessione della Sicilia all'Italia.*  
Palermo, Tip. Ved. Solli, [dopo il 1860].  
Biblioteca centrale della Regione siciliana "A. Bombace".

6.11 Leonardo Vigo  
*Sicilia nell'agosto 1860: considerazioni di Leonardo Vigo.*  
Palermo. Stamp. di C. Piola, 1860.  
Biblioteca comunale di Palermo.

6.12



— 13 —

Occorre, Eccellenza, che ogni situazione economica e politica abbia la forma che le conviene. Vana è la resistenza degli uomini, poichè non dagli uomini essa è voluta, ma dalle cose.

Fate dunque che la Sicilia non abbia a pentirsi di aver concorso alla formazione dell'unità italiana, e proclamate che essa vi aderisca come un corpo solo, che provvede da sè ai bisogni suoi non comuni alle altre regioni d'Italia.

Noi vi domandiamo :


**L'autonomia regionale.**

Il vostro decreto di nomina vi dà facoltà veramente straordinarie.

Avete il mandato di ispezionare tutti gli uffici amministrativi e politici delle provincie siciliane, dovete rivedere i bilanci comunali e provinciali, quelli delle opere pie e delle Camere di commercio, e proporzionare le spese alle forze contributive del paese, dovete imporre una tassa sul bestiame, che i Prefetti non hanno finora saputo imporre ai nostri proprietari, e dovete assicurare l'equa ripartizione dei tributi locali, rivedendo i regolamenti provinciali, le tariffe dei dazii addizionali e comunali e i ruoli delle imposte. Avete a rimettere la giustizia e la moralità nelle amministrazioni, dalle quali da lungo tempo sono state cacciate. E tutto ciò non potrete compiere, che sostituendovi alle classi dirigenti dell'isola.


6.12 *I socialisti al Commissario civile per la Sicilia. Memorandum.*  
Palermo, tipografia diretta da Santi Andò, 1896.

6.13



6.13 Commissione per la pubblicazione degli atti della Consulta regionale siciliana. *Consulta regionale siciliana (1944-1945). I. Saggi introduttivi* di G. Giarrizzo, G. Salemi, A. Baviera Albanese. Palermo, Edizioni della Regione siciliana, 1975-1976. 4 volumi.

6.14 Regio decreto legislativo, n. 455: Approvazione dello Statuto della Regione siciliana. A firma Umberto II Re d'Italia. Roma, 15 maggio 1946. Ristampa anastatica, Palermo, ARS, 2007.



6.15

# Assemblea Regionale Siciliana

I

SEDUTA DI DOMENICA 25 MAGGIO 1947

Presidenza del Presidente provvisorio **LO PRESTI**

## INDICE

Costituzione dell'ufficio provvisorio di Presidenza	Pag. 1
<b>PRESIDENTE</b>	
<b>Giuramento dei Deputati</b>	1
<b>PRESIDENTE, MARCHESANO</b>	
<b>Telegramma di omaggio al Presidente della Repubblica</b>	2
<b>PRESIDENTE, MARCHESANO</b>	
<b>Proclamazione dei Deputati che subentrano ai candidati eletti nel Collegio Unico Regionale, e del Deputato Pantaleone che subentra all'On. Cotajanni Pompeo</b>	2
<b>PRESIDENTE, NAPOLI, FINOCCHIARO APRILE, ALESSI, CIPOLLA, CASTIGLIA, LANZA FILINGERI, AUSIELLO.</b>	
<b>Giuramento dei Deputati che subentrano ai candidati eletti nel Collegio Unico Regionale e del Deputato Pantaleone</b>	2
<b>Saluto all'Assemblea Regionale Siciliana</b>	3
<b>PRESIDENTE</b>	
<b>Comunicazioni della Presidenza</b>	4
<b>PRESIDENTE</b>	

La seduta comincia alle ore 16.

(Il deputato più anziano, on. **LO PRESTI**, assume la Presidenza provvisoria).

### Costituzione dell'ufficio provvisorio di Presidenza

**PRESIDENTE** invita i deputati Alliata e Costa, che sono i più giovani fra i presenti, a prendere posto al banco della Presidenza per esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio provvisorio di Presidenza.

### Giuramento dei Deputati.

**PRESIDENTE** comunica che essendosi così costituito l'ufficio provvisorio di Presidenza si procederà alla prestazione del giuramento.


**LEONE MARCHESANO**, a nome del gruppo parlamentare del partito nazionale monarchico, compie il dovere, di lealtà e di onestà insieme, di dichiarare che, pur riaffermando la inalterata e inalterabile fede nell'istituto monarchico, che ritiene ancora l'unica speranza di salvezza per l'Italia, subisce il giuramento (*rumori e grida di: « Viva la Repubblica »*) alla Repubblica non ancora costituita nelle sue leggi fondamentali e al suo provvisorio Capo, nel solo interesse del bene della Sicilia e dell'Italia. Viva l'Italia! Viva la Sicilia! (*Vivaci commenti e ripetute grida di « Viva la Repubblica »*).

**PRESIDENTE** legge la formula del giuramento:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione e di esercitare con coscienza le funzioni inerenti al mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione Siciliana ».

(Durante la lettura della formula del giura-

6.16



6.15 | Assemblea regionale siciliana  
Prima seduta di domenica 25 maggio 1947  
in: Resoconti parlamentari. Prima legislatura. Vol. I. Palermo, dalla Direzione resoconti e studi legislativi dell'Assemblea, 1947.

6.16 | Ettore Cipolla, primo Presidente dell'Assemblea.

6.17



6.17 | Giuseppe Alessi, neo eletto primo Presidente della Regione Siciliana.

6.18a

# COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la XVIII disposizione finale della Costituzione;

## PROMULGA

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

### PRINCIPI FONDAMENTALI

#### ART. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

#### ART. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

#### ART. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

#### ART. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

#### ART. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

#### ART. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

#### ART. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.


I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

#### ART. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

6.18 a, b *Costituzione della Repubblica Italiana.*  
A firma Enrico De Nicola.  
Roma, 27 dicembre 1947.  
in: 1948-1988: 40 anni della Costituzione italiana.  
A cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
Ristampa anastatica.  
Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1987.



6.19 Enrico De Nicola, primo Presidente della Repubblica, firma il testo della Costituzione Italiana in: Nino Valentino Enrico De Nicola. Roma, La navicella, 1989.



## L'altra faccia del Risorgimento

*dell'emo di Scipio*  
*Dov'è la Vittoria?* Le porga la chioma, **ché schiava di**  
**ROMA** Iddio la creò. Stringiamci *a coorte, siam*  
pronti alla morte. *siam pronti alla morte, L'ITALIA CHIAMÒ.* Stringiamci a coorte,  
*SIAM pronti ALLA MORTE Siam pronti alla morte, l'ITALIA chiamò,*  
Noi fummo *da secoli calpesti* derisi, perché non **siam POPOLO**  
*perché siam divisi* Raccolgaci un'unica BANDIERA, UNA SPEME:  
di fonderci **insieme già l'ora** suonò. Stringiamci a  
coorte, **SIAM pronti alla morte, Siam** pronti ALLA  
morte L'ITALIA CHIAMÒ! *DALL'Alpe à Sicilia*  
*dovunque è Legnano; Ogn'uom di* FERRUCCIO ha il core ha  
*la mano. I bimbi d'Italia Si chiaman Balilla il suon*  
*d'ogni squilla* **l'Vespri suonò.** Stringiamci a  
coorte, **SIAM pronti alla morte, Siam**  
pronti ALLA morte L'ITALIA CHIAMÒ!  
Uniamoci, amiamoci; L'UNIONE  
el amore **RIVELANO** ai popoli  
le vie del Signore. **Giuriamo**  
**far libero il suolo**  
natio: **UNITI, PER DIO,**  
chi vincer ci può?  
Stringiamci  
*a coorte,*



**È**

il 22 maggio del 1860: Giuseppe Cesare Abba, uno dei Mille, incontra in Sicilia padre Carmelo, un frate di ventisette anni. Vorrebbe unirsi all'esercito del Generale, ma qualcosa lo trattiene dal farlo.

“Venite con noi, vi vorranno tutti bene” gli dice Abba.

“Non posso” risponde il religioso, che poi aggiunge: “Vorrei, se sapessi che farete qualche cosa di grande davvero: ma ho parlato con molti dei vostri, e non mi hanno saputo dir altro che volete unire l'Italia”.

“Per farne un grande e solo popolo” chiosa il garibaldino.

“Un solo territorio...! In quanto al popolo, solo o diviso, se soffre, soffre; ed io non so che vogliate farlo felice”.

“Il popolo” risponde sempre più infervorato Abba “avrà libertà e scuole”.

Il frate interrompe: “E nient'altro! Perché la libertà non è pane, e la scuola nemmeno. Queste cose basteranno forse per voi Piemontesi; per noi qui no”.

A questo punto, sopraggiunge la domanda faticosa: “Dunque che ci vorrebbe per voi?”.

Ecco la risposta di padre Carmelo, di dolorosa lungimiranza viene da dire, dalla quale si può perfettamente ricavare lo iato insanabile tra il progetto di liberazione politica e la richiesta di giustizia sociale:

“Una guerra non contro i Borboni, ma degli oppressi contro gli oppressori grandi e piccoli, che non sono soltanto a Corte, ma in ogni città, in ogni villa”.



Basterebbe questa velenosa “noterella” d'uno dei Mille (che sembra riecheggiare il “lamento” di un servo a un santo crocifisso pubblicato da Lionardo Vigo nel 1857, messo al bando dalla censura borbonica per il contenuto a dir poco scandaloso), a dare la misura di cosa rappresentò il Risorgimento per la Bassitalia, quella cartacea però, dei grandi scrittori del Sud: da Giovanni Verga a Federico De Roberto, da Luigi Pirandello a Giuseppe Antonio Borgese, da Giuseppe Maggiore a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, da Leonardo Sciascia a Umberto Domina, sino a Vincenzo Consolo e Andrea Camilleri. Una volta allineate infatti le carte letterarie dei romanzieri appena citati, vi si farà incontro, minaccioso, lo spettro di un'Unità tradita, fatta di promesse disattese, di speranze illuse. Un Risorgimento ribaltato insomma, che si potrebbe porre sotto l'emblema beffardo della riformulazione del celebre motto di Massimo D'Azeglio: “Ora che l'Italia è fatta, dobbiamo fare gli affari nostri”,

come si legge nel capolavoro di Federico De Roberto, I Viceré. A voler significare, se ci fosse bisogno di una chiosa ulteriore, che l'unificazione politica venne fuori da una propulsione repentina della storia italiana, non seguita da un corrispondente processo di maturazione civile degli italiani. Le cui speranze, i cui sogni, come spiegò Sciascia, se ne erano già andati a picco assieme alla Provvidenza, ossia alla barca dei Malavoglia.

A fare poi da ulteriore pietra tombale (come se Libertà di Verga da sola non fosse bastata), I vecchi e i giovani, con un grappolo di novelle pirandelliane: tenuti assieme da un astioso collante, ossia la causa antirisorgimentale. E ancora, Rubè, con l'inserimento fallito del protagonista nella vita sociale e civile della nazione, e poi Sette e mezzo e Il Gattopardo, declinazioni diverse di uno stesso tema: il tramonto della società nobiliare, legata ai Borboni, e l'emergere di nuovi ceti più volgari e però più dinamici, ossia la borghesia pronta a coalizzarsi coi vincitori sbarcati sull'Isola. Per non dire dei racconti sciasciani Il quarantotto e Il silenzio, da allineare alle sue chiose critiche sugli scrittori isolani e l'Unità d'Italia, o di un romanzo umoristicamente distopico, nella sua nefasta profezia, come Garibaldi ore 21 dell'ennesima Domina. Ma ci sarebbero pure “l'anti-Gattopardo” scritto da Consolo: Il sorriso dell'ignoto marinaio, epicedio plurilinguistico del fallimento risorgimentale, e La bolla di componenda di Camilleri, beffarda parabola sulle modalità in cui lo Stato italiano, una volta giunto in Sicilia, si adeguò alla pratica della “componenda”, ossia del compromesso: con il brigantaggio, con la mafia e con i tanti prepotenti.

Insomma, a una letteratura del Nord, con la sua visione bonaria e ottimistica della realtà, con la sua poetica della figurina e del bozzetto, si può opporre la coscienza corrosiva del Sud, al riparo dall'ipoteca ideologica del Manzoni; al cieco fervore degli scrittori settentrionali, dunque, pronti da subito a inneggiare allo Stato unitario, l'ottica tragica degli autori siciliani, perennemente al riparo da facili entusiasmi, in grado di additare quale mostro di disfunzione fosse, allora come ora, l'Italia, culla di brucianti ingiustizie, vettore di risentimenti e lacerazioni. Sotto i colpi di un pessimismo radicale, questi ultimi hanno fatto lega per sgretolare l'epopea risorgimentale, basata sulla sublimazione dell'impegno politico, sull'apologia del sacrificio, sulla costruzione di una figura di eroe animato dall'amor patrio, sul motivo della riscossa del popolo italiano.

1





2

1 | Ritratto di Giovanni Verga in: Domenico Porzio *Sicelides musae*. Milano, Il Sole 24 ore, 1988.


2 | Giovanni Verga *I Malavoglia*. Con una introduzione di Salvatore Mazzarella. Palermo, Sellerio, 1993.

3



4

3 | Giovanni Verga *Libertà* da *Novelle rusticane*. in: *Opere*. A cura di Luigi Russo. Milano, Ricciardi, 1955.



5

4 | Federico De Roberto *I Viceré*. Introduzione di Mario Lavagetto. Settima edizione. Milano, Garzanti, 1986. (*I grandi libri Garzanti*).

5 | Ritratto di Federico De Roberto in: Domenico Porzio *Sicelides musae*. Milano, Il Sole 24 ore, 1988.



6 | Ritratto di Luigi Pirandello  
in: Domenico Porzio  
*Sicelides musae*.  
Milano, Il Sole 24 ore,  
1988.

7 a, b | Luigi Pirandello  
*I vecchi e i giovani*.  
in: *Tutti i romanzi*.  
A cura di Corrado Alvaro.  
Terza edizione.  
Milano, Mondadori, 1963.  
(I classici contemporanei italiani).




6

7a




7b



8

8 | Luigi Pirandello  
*Lontano da La mosca*.  
in: *Novelle per un anno*.  
Prefazione di Corrado Alvaro.  
Volume primo. Quinta edizione.  
Milano, Mondadori, 1964.  
(I classici contemporanei italiani).

9




9 | Luigi Pirandello  
*Le medaglie* da *La mosca*.  
in: *Novelle per un anno*.  
A cura di Corrado Alvaro.  
Volume primo. Quinta edizione.  
Milano, Mondadori, 1964.  
(I classici contemporanei italiani).


10 Luigi Pirandello  
Sole e ombra da *La rallegrata*.  
in: *Novelle per un anno*.  
A cura di Corrado Alvaro.  
Volume primo. Quinta edizione.  
Milano, Mondadori, 1964.  
(I classici contemporanei italiani).

11 Luigi Pirandello  
*Il guardaroba dell'eloquenza* da *La giara*.  
in: *Novelle per un anno*. A cura di Corrado  
Alvaro. Volume secondo. Quinta edizione.  
Milano, Mondadori, 1964.  
(I classici contemporanei italiani).

10



11




12




12 Ritratto di Giuseppe  
Antonio Borgese  
Fotografia del Foto Studio  
Badodi, Milano, in:  
Domenico Porzio.  
*Sicelides musae*.  
Milano, Il Sole 24 ore,  
1988.

13



13 Giuseppe Antonio Borgese  
*Rubè. Romanzo*.  
Quinta edizione. Milano,  
Mondadori, 1949.  
(*La medusa degli italiani*; 33).

14 Giuseppe Maggiore  
*Sette e mezzo*.  
*Romanzo*.  
Palermo, Flaccovio  
editore,  
1998.  
(*Siciliana*; 18).




14

15




15 | Ritratto di Giuseppe Tomasi di Lampedusa in: Domenico Porzio *Sicelides musae*. Milano, Il Sole 24 ore, 1988.



16

16 | Giuseppe Tomasi di Lampedusa *Il Gattopardo*. Quarantaseiesima edizione. Milano, Feltrinelli, 1959. (*Biblioteca di letteratura. I contemporanei*).

17



17 | *I garibaldini varcano Porta Termini*. Inquadratura 106 dalle foto di scena di G. B. Poletto per il film *Il Gattopardo* di Luchino Visconti. in: *Il Gattopardo*. A cura di Lino Micciché. Napoli, Electa Napoli, 1996.



18

18 | *I garibaldini varcano Porta Termini*. Inquadratura 140 dalle foto di scena di G. B. Poletto per il film *Il Gattopardo* di Luchino Visconti. in: *Il Gattopardo*. A cura di Lino Micciché. Napoli, Electa Napoli, 1996.

19



19 | *Il rosolio tricolore* in: Bruno Caruso *Il Gattopardo e i racconti di Giuseppe Tomasi di Lampedusa*. Disegni. Palermo, Fondazione Federico II, 2001.

20




20 | *Tancredi garibaldino* in: Bruno Caruso *Il Gattopardo e i racconti di Giuseppe Tomasi di Lampedusa*. Disegni. Palermo, Fondazione Federico II, 2001.

21




21 | *Chevalley con la bandiera sul tavolo* in: Bruno Caruso *Il Gattopardo e i racconti di Giuseppe Tomasi di Lampedusa*. Disegni. Palermo, Fondazione Federico II, 2001.

22



22 | Ritratto di Antonio Uccello. Fotografia di Ferdinando Scianna in: Domenico Porzio *Sicelides musae*. Milano, Il Sole 24 ore, 1988.

23




23 | Antonino Uccello *Risorgimento e società nei canti popolari siciliani*. Firenze, Parenti, 1961. (*Saggi di cultura moderna*; 39).

24a



24b



24 a, b | Leonardo Sciascia *Il quarantotto*. in: *Gli zii di Sicilia*. Seconda edizione. Torino, Einaudi, 1960. (*I coralli*; 106)



25


25 | Ritratto di Leonardo Sciascia in: Giuseppe Quatriglio *Immagini del Novecento. Fotografie*. Firenze, Fratelli Alinari, 2010.





26

26 | Leonardo Sciascia *Il silenzio*. in: *Il fuoco nel mare. Racconti dispersi (1947-1975)*. A cura di Paolo Squillacioti. Milano, Adelphi, 2010. (*Biblioteca Adelphi*; 557)

27a



27b




28

27 a, b | Leonardo Sciascia  
Verga e la libertà.  
in: *La corda pazza*.  
*Scrittori e cose della Sicilia*.  
Quarta edizione.  
Torino, Einaudi, 1970.  
(Saggi; 468).


28 | Leonardo Sciascia  
*I fatti di Bronte e Verga e il Risorgimento*  
in: *Pirandello e la Sicilia*.  
Milano, Adelphi, 1996.  
(Piccola biblioteca Adelphi; 377)

29



31


30




29 | Umberto Domina  
*Garibaldi ore 21*.  
Milano, Bietti, 1967  
(Humour).

30 | Vincenzo Consolo  
*Il sorriso dell'ignoto marinaio*.  
Torino, Einaudi, 1976.

31 | Ritratto di Vincenzo Consolo  
Biblioteca centrale della Regione siciliana  
"A. Bombace". Archivio L'Ora.



32




33

32 | Andrea Camilleri  
*La bolla di componenda*.  
Palermo, Sellerio, 1993.  
(Biblioteca siciliana di  
storia e letteratura.  
Quaderni; 73)

33 | Ritratto di  
Andrea Camilleri  
in: Arturo Patten *In fondo  
agli occhi*.  
Palermo, Edizioni di  
passaggio, 2005.







Assemblea Regionale Siciliana


Palermo, maggio 2011

© Assemblea Regionale Siciliana

[www.ars.sicilia.it](http://www.ars.sicilia.it)



Assemblea Regionale Siciliana



# VITTORIO EMMANUELE II

## RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

### DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ec. ec.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ec. ec. ec.

Sulla proposta del Ministro dell' Interno;  
Sentito il Consiglio dei Ministri;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

#### TITOLO PRIMO.

DELLE CONDIZIONI PER ESSERE ELETTORE,  
E DEL DOMICILIO POLITICO.

Art. 1. Ad essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1. Di godere per nascita, o per origine dei diritti civili e politici nei Regi Stati. Quelli che nè per l' uno nè per l'altro degli accennati titoli appartengono ai Regi Stati, se tuttavia Italiani, parteciperanno anch' essi alla qualità di elettori, sol che abbiano ottenuta la naturalità per Decreto Reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re. I non Italiani potranno solo entrare nel novero degli elettori, ottenendo la naturalità per legge.

Nell'ammettere i cittadini all'esercizio dei diritti elettorali non si ha riguardo alle disposizioni speciali relative ai diritti civili o politici, di cui taluno possa essere colpito per causa del culto che professa.

2. Di essere giunto all'età d'anni 25 compiuti nel giorno dell'elezione.

3. Di sapere leggere e scrivere.

Nelle Provincie dove questa condizione non è stata finora richiesta nulla sarà innovato ai diritti degli inalfabeti che alla promulgazione di questa legge si troveranno iscritti nelle liste elettorali.

4. Di pagare un annuo censo non minore di lire italiane quaranta.

Art. 2. Il censo elettorale si compone d'ogni specie d'imposta diretta, e così tanto dell'imposta prediale, quanto della personale e mobiliare, delle prestazioni fisse e proporzionali che si pagano per le miniere e fucine, dei diritti di finanza imposti per l'esercizio d'uffici e professioni, e di ogni altra imposta diretta di simil genere. Dovè per l'esercizio degli uffici e professioni siasi pagato al Regio Governo un capitale, gl'interessi del medesimo saranno computati come finanza.

Al regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale.

Art. 3. Sono ammessi all'elettorato, indipendentemente da ogni censo:

1. I membri effettivi, residenti, e non residenti, delle accademie la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle camere di Agricoltura, di Commercio ed Arti, delle regie accademie di Agricoltura e di Medicina, e della direzione dell'associazione agraria, ed i direttori dei comizi agrari.

2. I professori tanto insegnanti, che emeriti, ed i dottori di collegio delle diverse facoltà componenti le università degli studi.

3. I professori insegnanti ed emeriti nelle regie accademie di belle arti.

4. I professori insegnanti od emeriti degli istituti pubblici d'istruzione secondaria classica e tecnica, e delle scuole normali e magistrali.

5. I funzionari ed impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo nominati dal Governo di S. M., o addetti agli uffici del parlamento.

6. I membri degli ordini equestri del regno.

7. Tutti coloro che hanno conseguito il supremo grado accademico di laurea, od altro equivalente in alcuna delle facoltà componenti le università del regno.

8. I procuratori presso i tribunali e le Corti d'appello, i notai, ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti e veterinari approvati.

Gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti.

Art. 4. Gli esercenti commerci, arti, ed industrie godranno del diritto di essere elettori, con che il valore locativo dei locali da essi occupati nel comune, nelle cui liste vogliono essere iscritti, per la loro casa d'abitazione, e per gli opifici, magazzini, o botteghe del loro commercio, arte, ed industria, ascenda:

1. Nei comuni aventi una popolazione inferiore a 2,500 abitanti a	L. 200
2. In quelli di 2,500 a 10,000 abitanti	» 300
3. In quelli superiori a 10,000 abitanti	» 400
4. In Genova	» 500
5. In Torino e Milano.	» 600

Art. 5. Per l'esercizio dei dritti elettorali saranno considerati come commercianti i capitani marittimi, e i capi direttori di un officio, o stabilimento industriale qualunque, con che esso abbia a costante giornale servizio almeno trenta operai, senza distinzione di sesso.

Gl'individui contemplati in questo articolo saranno elettori, se pagheranno la metà del censo o la metà del fitto fissato pei commercianti del comune dalla presente legge.

Art. 6. Chiunque darà prova di possedere al punto della da lui chiesta iscrizione sulle liste elettorali, e d'aver posseduto per anni cinque anteriori senza interruzione, un'annua rendita di L. 600 sul debito pubblico dello stato, sarà elettore.

Art. 7. Chi non potrà o non vorrà giovarsi delle disposizioni sovraindicate per essere elettore, avrà diritto ad essere iscritto sulle liste elettorali, purchè dimostri di pagare per la sola sua casa di abitazione abituale il fitto stabilito fra case, botteghe ed opifici pei commercianti dell'art. 4.

Art. 8. Il tributo prediale regio, giuntovi il provinciale, s'imputa nel censo elettorale a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; dove la nuda proprietà trovisi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario, qualunque sieno le condizioni sotto le quali siasi stabilito l'usufrutto.

Al fittaiuolo di poderi rurali che faccia valere personalmente ed a proprie spese l'affittamento, s'imputa nel censo elettorale il quinto di tale imposta, purchè la locazione sia fatta per atto pubblico, e duri non meno di 9 anni, senza che il quinto medesimo debba detrarsi dal censo elettorale computabile al proprietario.

Art. 9. Le contribuzioni imposte per beni enfiteutici saranno per la computatione del censo elettorale attribuite per quattro quinte parti all'enfiteuta, e pel restante quinto al padrone diretto; quelle invece cadenti sui beni concessi in locazione perpetua o di 99 anni, saranno divise in eguali porzioni fra locatore e locatario, benchè in entrambi i casi esse fossero per patto pagate dal locatario, o dall'enfiteuta, o dal padrone diretto, o proprietario.

Art. 10. I proprietari di stabili, temporariamente per legge esenti dall'imposta prediale, potranno fare istanza onde siano a loro spese apprezzati, per l'effetto di accertare l'imposta, che pagherebbero quando cessasse l'e-

senzione; di tale imposta loro si terrà conto immediatamente per farli godere del dritto elettorale.

Art. 11. Nel comporre la massa delle imposte necessarie per costituire il censo elettorale si computeranno tutte quelle che si pagano in qualsiasi parte dei regi stati.

Al padre si terrà conto di quelle che si pagano pei beni della sua prole dei quali esso abbia il godimento. Al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siasi fra loro pronunziata la separazione di corpo.

Art. 12. Le contribuzioni pagate da proprietari indivisi, o da una società commerciale, saranno pel censo elettorale ripartite per egual parte fra i soci.

L'esistenza della società di commercio s'avrà per sufficientemente comprovata mercè di un certificato del Tribunale di commercio indicante il nome degli associati.

Dove l'uno dei compartecipi pretendesse ad una quota superiore alla virile nella cosa comune o sociale, sia perchè gli spetti una parte maggiore sulla proprietà degli stabili, sia per qualsivoglia altro titolo, dovrà giustificare il suo assunto con esibire titoli che il comprovino.

Art. 13. I fitti pagati per beni inservienti a Società in accomandita, od anonima, e le contribuzioni sui beni spettanti a tali Società, saranno imputati nel censo dei gestori, o direttori fino a concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale dovrà constare nel modo sovra indicato.

Art. 14. Le imposte prediale, personale, e mobiliare non sono computate nel censo elettorale, se lo stabile non siasi posseduto, e fatta la locazione anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione d'eredità.

Art. 15. Le imposte dirette pagate da una vedova o dalla moglie separata di corpo dal proprio marito saranno computate pel censo elettorale a favore di quello dei suoi figli, e generi di primo e secondo grado da lei designato.

Parimente il padre che paghi imposte dirette in diversi distretti elettorali, potrà in quello d'essi, ov'egli non eserciti il suo dritto elettorale, delegare ad uno dei suoi figliuoli da lui nominato, per farlo godere dell'elettorato, le imposte cui soggiacciono gli stabili che dovrà specificamente indicare.

La delegazione non potrà farsi che per atto autentico.

Entrambe le suddette due delegazioni saranno rinvocabili.

Art. 16. Niuno può esercitare altrove il dritto di elettore che nel distretto elettorale del suo domicilio politico.

Ogni individuo s'intende avere il suo domicilio politico nello stesso luogo in cui è domiciliato per riguardo all'esercizio dei dritti civili.

Può tuttavia trasferirsi il domicilio politico in qualsivoglia altro distretto elettorale dove si paghi contribuzione diretta, o per riguardo ai commercianti ed industriali dove abbiano uno stabilimento commerciale od industriale, con che se ne faccia la dichiarazione espressa tanto davanti al Sindaco del luogo di attuale domicilio politico, quanto innanzi al Sindaco del luogo dove si vorrà trasferirlo. Questa dichiarazione, dopo la prima convocazione dei Collegi elettorali, non produrrà alcun ef-

## Della revisione annua delle liste elettorali.

Art. 31. Le liste degli elettori sono permanenti, salve le cancellazioni, e le addizioni che possono seguire al tempo dell'annuale loro revisione.

La revisione seguirà in conformità delle seguenti disposizioni.

Art. 32. I Consigli comunali faranno ogni anno nella sessione ordinaria di primavera la revisione delle liste dei cittadini del loro Comune, i quali, secondo il disposto della presente legge, riuniscono le condizioni richieste per essere elettori.

A quest'effetto un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall'Esattore, sarà spedito senza spesa agli Uffici comunali.

Le liste rivedute dal Consiglio comunale saranno pubblicate nella domenica seguente.

Art. 33. Le liste rimarranno affisse durante dieci giorni, e conterranno l'invito ad ognuno che credesse aver richiami a farvi, d'indirizzarsi a tal uopo agli Uffici comunali entro giorni quindici a partire dalla data del manifesto di pubblicazione, nel quale dovrà esprimersi il giorno in cui spirerà il divisato termine.

Art. 34. Nelle liste si porranno a riscontro del nome di ciascun individuo:

1. Il luogo ed il giorno della sua nascita, e se occorre la data della concedutagli naturalità.

2. L'indicazione dei Circondarii di percezione in cui sono allocate le imposte o proprie o delegate, sino alla misura del censo elettorale.

3. Il quanto e la specie di tali imposte per ciascuno dei Circondarii suddetti.

Art. 35. Le liste conterranno egualmente a lato del nome di ciascun individuo la data, e natura del titolo, od il genere di commercio o di professione che gli conferiscono il dritto elettorale, non meno che il luogo dove esercita il commercio, l'industria, o la professione, o tiene la sua abitazione.

Art. 36. La pubblicazione prescritta dall'art. 32 terrà luogo di notificazione per rispetto agli individui, dei quali si sarà decretata l'iscrizione sulla lista elettorale.

Art. 37. Ogni volta che i Consigli comunali toglieranno dalla lista elettorale i nomi d'elettori che vi erano iscritti nell'anno antecedente, saranno in obbligo di darne loro avviso per iscritto, ed al loro domicilio non più tardi di ore 48 a contare dal giorno in cui la lista venne pubblicata, con dar loro ragguglio dei motivi della cancellazione od omissione dei loro nomi nella lista pubblicata.

Art. 38. Lo stesso avviso sarà dato nell'eguale spazio di ore 48 dalla data della decretazione definitiva della lista alle persone che figuravano nella lista antecedentemente pubblicata, i cui nomi ne furono tolti al tempo della definitiva decretazione della lista anzidetta.

Queste notificazioni seguiranno senza costo per opera d'agenti comunali.

Art. 39. I nomi degli elettori ammessi dai Consigli comunali al tempo della decretazione definitiva delle liste che non erano portati in quella già stata pubblicata, saranno resi noti al pubblico con nuovo manifesto da affiggersi nello stesso termine di 48 ore dalla definitiva decretazione.

Il manifesto esprimerà che ogni occorrente richiamo sarà recato dinanzi al Governatore della Provincia a mente dell'articolo 43 della presente legge.

Art. 40. Dopo spirato il termine prefisso per richiamarsi contro le liste, le liste ed un esemplare dei ruoli, non che tutte le carte, titoli e documenti, mercè dei quali le persone iscritte vi avranno comprovati i loro diritti all'elettorato, o che avranno dato luogo ad operate cancellazioni, dovranno nello spazio di ore 24 trasmettersi all'Intendente del Circondario.

Un esemplare della lista sarà serbato nella Segreteria del Comune.

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta spedita dall'Intendente.

Questa ricevuta sarà inviata all'Ufficio comunale nelle ventiquattrore dall'arrivo della lista all'Ufficio d'Intendenza.

Se ne farà immediatamente apposita menzione in un registro speciale vidimato in ciascun foglio dall'Intendente.

Art. 41. L'Intendente fra giorni cinque al più tardi dal di che avrà ricevuto le carte, dovrà trasmetterle in un colle sue osservazioni al Governatore.

Art. 42. Ognuno potrà vedere ed esaminare le liste, così nella Segreteria del Comune, come nell'Ufficio del Governatore. Potrà pure ciascuno vedere ed esaminare l'esemplare dei ruoli e le altre carte summentovate.

Art. 43. Ogni individuo stato erroneamente iscritto, od indebitamente ommesso, escluso, ed altrimenti pregiudicato, le cui reclamationi non saranno state accolte dal Consiglio comunale, potrà rivolgersi al Governatore unendo al ricorso le carte che danno appoggio al suo richiamo.

Art. 44. Il Governatore entro i dieci giorni successivi a quello in cui ricevette le carte e le osservazioni dell'Intendente, procederà alla disamina generale delle liste.

Egli vi aggiungerà quei cittadini che riconoscerà aver

acquistato le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente ommessi.

Egli ne stralcierà:

1. Gli individui che si resero defunti.

2. Quelli, la cui iscrizione nella lista sia stata annullata dalle Autorità competenti.

Indicherà come doventi essere esclusi:

1. Coloro che avranno incorso la perdita delle volute qualità.

2. Quelli che gli appariranno esservi stati indebitamente iscritti, con tutto che la loro iscrizione non sia stata impugnata.

Art. 45. Le rimozioni e le aggiunte fatte dal Governatore alle liste elettorali stabilite dai Consigli comunali a tenore dei precedenti articoli saranno nel più breve termine possibile pubblicate ed affisse nel Capo-luogo della Provincia e nel Comune.

E quando il Governatore avesse riconosciuto esservi luogo a cassare dalla lista stabilita dai Consigli comunali persone che vi erano portate, la decisione provvisoria da lui data dovrà essere nei dieci giorni successivi notificata agli individui aventi interesse, al loro domicilio effettivo od a quello per essi eletto nel Circondario elettorale. In difetto di domicilio la notificazione verrà fatta alla casa comunale del domicilio politico.

Art. 46. Sarà aperto nell'Ufficio del Governatore un registro da lui vidimato in ciascun foglio, nel quale si noteranno per ordine di data della loro presentazione, e seguendo un ordine numerico progressivo, tutte le reclamationi concernenti il tenore delle liste. Queste reclamationi saranno sottoscritte dal reclamante o da un suo mandatarario.

Sarà rilasciata ricevuta di ciascun richiamo, e delle carte che gli stanno a corredo.

La ricevuta enunzia la data ed il numero della seguente registrazione.

Art. 47. Gli individui che stimassero potersi lagnare di essere stati erroneamente iscritti, ommessi, esclusi, od altrimenti pregiudicati nelle liste elettorali, potranno far richiamo al Governatore che pronunzierà sentito il Consiglio di Governo.

Ma non potrà più darsi ascolto ai richiami dove il ricorso e le carte che vi deggiono andar unite, fossero presentate dopo trascorsi giorni dieci dalla data dell'ultima pubblicazione accennata nell'art. 45 della presente legge e dalla notificazione ivi menzionata.

Art. 48. La ragione di reclamare davanti ai Consigli comunali ed al Governatore, l'iscrizione di un cittadino ommesso sulla lista elettorale, o la cancellazione del nome di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che la riparazione di qualunque altro errore incorso nello stendere le liste elettorali, apparterrà ad ogni cittadino godente del dritto elettorale nello stesso Collegio, con che tale dritto non si eserciti dopo spirati i giorni dieci a partire dall'ultima pubblicazione accennata nell'art. 45 della presente legge.

Art. 49. Niuna delle domande accennate nell'antecedente articolo sarà ammessa, se proposta da un terzo, salvo il reclamante vi unisca la prova di averla fatta notificare alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi a contare da quello della notificazione.

Art. 50. Il Governatore, sentito il Consiglio di Governo, pronunzierà sulle domande menzionate all'art. 46 e seguenti nei cinque giorni che verranno dopo quello del loro ricevimento, qualora esse siano proposte dall'individuo stesso che v'ha interesse, o dal suo mandatario; e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dallo articolo 49 dove siano formate da terzi: le decisioni saranno accompagnate dalle considerazioni che le dettaron.

Le carte rispettivamente prodotte sulle questioni e contestazioni da risolversi saranno, senza sposterle, comunicate alla parte che v'ha interesse, ed il richiede.

Art. 51. Le decisioni che portano rifiuto d'iscrizione, o pronunziano cancellazioni, saranno notificate nei giorni cinque dalla loro data agli individui la cui iscrizione, o cancellazione sarà stata richiesta o da loro stessi o da terzi.

Quelle che rigettano domande di cancellazione, o di rettificazione saranno nello stesso termine notificate tanto al reclamante, quanto all'individuo la cui iscrizione avrà costituito il soggetto della controversia.

La pubblicazione della tabella delle rettificazioni adottate dal Governatore, sentito il Consiglio di Governo, terrà luogo di notificazione agli individui, la cui iscrizione sarà stata ordinata o rettificata.

Art. 52. Immediatamente dopo che si sarà soddisfatto alle disposizioni dei precedenti articoli, il Governatore procederà alla decretazione definitiva delle liste con far pubblicare, ed affigere il suo decreto, e la tabella delle rettificazioni state approvate.

Art. 53. L'elezione dei Deputati in qualunque periodo dell'anno segua, si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali, come avanti decretate.

Sino alla revisione dell'anno successivo non potranno farsi a tali liste altre variazioni, fuori quelle che fossero ordinate in virtù di decreti proferiti nelle forme stabilite negli articoli che seguono, od in conseguenza del decesso di elettori, o per causa di perdita per essi incorsa dei

fetto, se non sarà fatta sei mesi prima della revisione delle liste.

Art. 17. L'elettore il cui domicilio politico è distinto dal civile, cambiando questo non s'intenderà mutare il primo e non sarà dispensato dalla doppia dichiarazione avanti prescritta per l'effetto di riunire l'un domicilio all'altro.

Art. 18. Gli individui chiamati ad un impiego potranno usare il loro diritto elettorale, nel distretto dove adempiono il loro ufficio, senza che siano dispensati dall'obbligo dell'accennata doppia dichiarazione per trasferire il loro domicilio politico nel luogo dove debbono sostenere la carica.

## TITOLO SECONDO

## CAPO I.

## Della prima formazione delle liste elettorali.

Art. 19. Appena costituite le Amministrazioni comunali, a norma dell'art. 226 della legge 23 ottobre 1859, le Giunte municipali inviteranno per mezzo di pubblici avvisi tutti coloro che dalla presente legge sono chiamati all'esercizio dei diritti elettorali perchè si presentino a fare al Comune la dichiarazione che dovrà essere da essi sottoscritta:

1. Della loro età.

2. Del censo che pagano.

3. Di riunire le condizioni di cittadinanza, e di domicilio fissate dagli articoli 1, 16 e seguenti.

4. Della professione che esercitano.

5. Della pigione che pagano quando siano nel caso previsto dagli articoli 4 e 7. A questa dichiarazione egli uniranno i documenti dimostrativi, e daranno inoltre tutte le indicazioni dirette a provare quanto non risultasse da titoli. Richiedendoli essi, sarà loro data ricevuta della fatta dichiarazione, e dei documenti che avranno presentati.

Art. 20. Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione quindici giorni dopo l'entrata in ufficio delle Amministrazioni Comunali.

Art. 21. Appena saranno pubblicati gli avvisi di cui all'articolo 19, le Giunte municipali dovranno riunirsi per esaminare le dichiarazioni, e per intraprendere immediatamente la formazione per doppio originale delle liste degli elettori.

Art. 22. Le Giunte comprenderanno nelle liste anche coloro che non avranno fatta alcuna dichiarazione, nè presentato alcun titolo, quando sia notorio che riuniscono i requisiti voluti per essere elettori.

Art. 23. Le Giunte dovranno formare le liste entro giorni cinque dal termine di cui all'art. 20.

Esse potranno dividersi in Sezioni non minori di tre Membri, ciascuna delle quali avrà gli stessi poteri della Giunta intera.

Art. 24. Le Giunte e le Sezioni decidono a maggioranza di voti, secondo il dettame della loro coscienza, se abbiano a farsi le iscrizioni nelle liste, e contemplano nelle liste quei soli che la maggioranza avrà ammessi.

Art. 25. I Consigli possono scegliere quel numero di probi cittadini che credono necessario, ed incaricarli di esaminare nei casi dubbi e dare il loro sentimento sul vero valore locativo degli alloggi, botteghe, officine, di cui è cenno agli articoli 4 e 7.

Nelle città ove è stabilita una Camera di agricoltura, e di commercio, od un Tribunale di Commercio, i Membri delle Camere istesse, ed i Giudici appartenenti al commercio interverranno alle sedute della Giunta, e concorreranno colla medesima sia alla scelta dei probi uomini, sia alla decisione.

Art. 26. Uno degli originali della lista formata dalla Giunta municipale sarà immediatamente affisso all'albo pretorio per tre giorni consecutivi, durante i quali, chiunque avrà dei richiami a proporre, dovrà presentarli all'Ufficio comunale.

Art. 27. I Consigli comunali pronunzieranno com'è stabilito all'art. 24 sui richiami, e staranno riuniti tutto il tempo necessario perchè la revisione sia terminata entro i cinque giorni successivi.

I Consigli potranno dividersi in Sezioni non minori di cinque Membri.

Art. 28. Le liste per tal modo formate dalle Giunte e rivedute dai Consigli passeranno in cosa giudicata per la prima elezione, nè potrà più farvisi alcuna variazione.

Art. 29. I Sindaci, terminata la revisione di cui all'art. 27, trasmetteranno immediatamente una delle due liste originali al Presidente provvisorio del Collegio elettorale del quale fa parte il rispettivo Comune, e l'altro originale resterà affisso all'albo pretorio per due giorni consecutivi.

Art. 30. Le liste composte in questo modo saranno conservate per le future elezioni in conformità di quanto dispone il capo seguente.

I richiami cui esse potessero dar luogo dovranno deferirsi dopo le prime elezioni alle Corti d'Appello, in conformità di ciò che prescrive il capo seguente, e le rettificazioni che fossero dalle dette Corti ordinate gioveranno per le future elezioni.

diritti civili e politici, in virtù di sentenza passata in giudicato.

Art. 54. Chiunque si creda fondato a contraddire ad una decisione pronunciata dal Governatore in Consiglio di Governo, od a lagnarsi di denegata giustizia, potrà promuovere la sua azione avanti alla Corte d'appello con produrre i titoli che danno appoggio al suo richiamo.

La domanda, dovrà a pena di nullità, notificarsi fra giorni dieci, qualunque sia la distanza de' luoghi, così al Governatore, come alle parti aventi interesse.

Dove la decisione avesse rigettata una domanda d'iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intendersi che dall'individuo del quale si sarà promossa l'iscrizione nella lista.

Art. 55. La causa sarà decisa sommariamente, ed in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di Causidico, od Avvocato, e sulla relazione, che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei Consiglieri della Corte, sentita la parte, od il suo difensore, non che il pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. 56. Il Governatore, sulla notificazione che gli verrà fatta della profferita sentenza, farà nella lista la prescritta rettificazione.

Art. 57. Se vi è ricorso in cassazione, la Corte provvederà sommariamente in via d'urgenza, come innanzi alla Corte d'Appello.

Art. 58. L'appello introdotto contro una decisione per cui un elettore sia stato cancellato sulla lista, ha un effetto sospensivo.

Art. 59. I Ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di spedire su carta libera ad ogni persona portata sul ruolo l'estratto relativo alle sue imposte, e ad ognuna delle persone indicate all'art. 48 i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tal titolo riscuotersi dai Ricevitori che 5 centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

Art. 60. Dovrà darsi comunicazione delle liste annuali, e delle tavole di rettificazione ad ogni Stampatore che voglia prenderne copia.

Sarà loro facoltativo di metterle a stampa in quel seito che meglio stimeranno, ed esporle in vendita.

Art. 61. Gli elettori riceveranno dal Sindaco, nei tre giorni che precedono quello fissato per la riunione dei Collegi elettorali, un certificato comprovante l'iscrizione loro sulle liste dell'anno.

TITOLO TERZO

DEI COLLEGI ELETTORALI.

Art. 62. Ogni Collegio elegge un solo Deputato. Il numero dei Deputati per tutto il Regno è di 443 distribuiti come segue:

La Provincia di	N.
Abruzzo citeriore ne elegge.	7
Abruzzo ulteriore 1°	5
Abruzzo ulteriore 2°	7
Alessandria	13
Ancona	5
Ascoli	4
Arezzo	5
Basilicata	10
Benevento	1
Bergamo	7
Bologna	8
Brescia	10
Cagliari	7
Calabria citeriore	10
Calabria ulteriore 1 <sup>a</sup>	7
Calabria ulteriore 2 <sup>a</sup>	8
Capitanata	7
Catania	9
Caltanissetta	4
Como	9
Cremona	7
Cuneo	12
Ferrara	4
Firenze	14
Forlì	4
Genova	13
Girgenti	5
Grosseto ed Isola d'Elba	2
Livorno	2
Lucca	5
Macerata	5
Massa e Carrara	2
Messina	8
Milano	18
Modena	5
Molise	8
Napoli	18
Novara	12
Noto	7
Palermo	11
Parma	5
Pavia	8
Pesaro ed Urbino	4
Piacenza	4
Pisa	5

La Provincia di	N.
Porto-Maurizio	3
Principato citeriore	12
Principato ulteriore	9
Ravenna	4
Reggio	5
Sassari	4
Siena	4
Sondrio	2
Terra di Bari	11
Terra di Lavoro incluso (Pontecorvo)	16
Terra di Otranto	9
Torino	19
Trapani	4
Umbria	10

La distribuzione dei Collegi elettorali è regolata in ciascuna Provincia per Circondari nel modo apparente dalla Tabella annessa alla presente legge, e che fa parte di essa.

Art. 63. I Collegi elettorali sono convocati dal Re. Gli elettori convergono nel luogo del distretto elettorale, od amministrativo, che il Re stabilisce: essi non potranno occuparsi d'altro oggetto, che dell'elezione dei Deputati: ogni discussione, ogni deliberazione loro è formalmente interdotta; non possono farsi rappresentare.

Art. 64. I Collegi elettorali s'intendono divisi in altrettante Sezioni quanti sono i Mandamenti che li compongono semprechè il numero degli elettori iscritti non sia al di sotto di quaranta. Ove gli elettori non giungano a questo numero il Mandamento verrà aggregato per Decreto Reale alla Sezione la più vicina dello stesso Collegio elettorale.

Art. 65. Nei Collegi in cui una simile divisione non può aver luogo, e nei Mandamenti più popolosi, gli elettori, ove il loro numero non oltrepassi i quattrocento, si riuniscono in una sola assemblea; se vi eccedono questo numero si dividono pure in Sezioni. Ogni Sezione comprende duecento elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina del Deputato che il Collegio ha da scegliere.

Art. 66. Ove il Decreto di convocazione dei Collegi non disponga altrimenti, gli elettori delle Sezioni che comprendono tutto un Mandamento si riuniscono al Capo-luogo del Mandamento stesso.

Negli altri casi ogni Sezione sarà formata di Comuni o frazioni di Comuni i più vicini tra loro; sarà assegnato un luogo distinto per l'adunanza degli elettori di ciascuna Sezione. Sarà lecito, dove il numero delle Sezioni lo esiga, di convocare gli elettori di due, non però mai di tre sezioni, in diverse sale facienti parte di un medesimo fabbricato.

Art. 67. Avranno la presidenza provvisoria dei Collegi e Sezioni elettorali sino alla nomina elettiva dei loro Presidenti, nei luoghi dove risiede una Corte d'Appello, i Presidenti e Consiglieri della Corte per ordine di anzianità;

Nei luoghi che non sono sede di una Corte d'Appello, ma di un Tribunale di Circondario, il Presidente, e dopo di lui i Vice-Presidenti, i Giudici effettivi od aggiunti per ordine di anzianità;

Negli altri luoghi, i Sindaci, gli Assessori, ed i Consiglieri comunali anche per ordine di anzianità.

Riunendosi nel luogo medesimo più Collegi, o più Sezioni di Collegio si terrà per la presidenza provvisoria la stessa regola: al Collegio elettorale, od alla Sezione più numerosa presiederanno i superiori di grado, o più anziani fra i pubblici Ufficiali superiormente indicati.

I due elettori più avanzati in età ed i due più giovani faranno le parti di Scrutatori provvisorii.

L'ufficio composto del presidente, e dei quattro scrutatori provvisorii nominerà il Segretario, che non avrà se non voce consultiva.

Art. 68. La lista degli elettori del distretto dovrà rimanere affissa nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni del Collegio, o Sezione di Collegio elettorale.

Art. 69. Il Collegio o la Sezione elegge a semplice maggioranza di voti il Presidente e gli scrutatori definitivi, e l'ufficio così definitivamente composto nomina il Segretario pur definitivo, non avente anch'esso se non voce consultiva.

Art. 70. Se il Presidente di un Collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto Presidente lo Scrutatore che ebbe maggior numero di voti: il secondo Scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l'ultimo Scrutatore sarà colui che nelli esclusi dal risultato dello scrutinio ebbe maggior suffragi. La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia, o di assenza di alcuno fra gli Scrutatori.

Art. 71. Il Presidente del Collegio, o della Sezione è incaricato egli solo della polizia dell'adunanza. Niuna specie di forza armata può senza la sua richiesta collocarsi nella sala della stessa adunanza, o nelle vicinanze.

Le autorità civili, ed i Comandanti militari saranno tenuti di ottemperare alle sue richieste.

Tre membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti.

Art. 72. L'ufficio pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni del Collegio o della Sezione.

Si farà menzione nel verbale da stendersi di tutte le reclamazioni insorte, e delle ragionate decisioni profferite dall'ufficio: le note o carte relative a tali reclamazioni saranno vidimate da ciascuno dei membri dell'ufficio ed annesse al verbale.

È riservato alla camera dei Deputati il pronunziare sulle reclamazioni giudizio definitivo.

Art. 73. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un Collegio elettorale in cui non dovesse intervenire, incorrerà nella pena di uno o due anni di carcere, e ciò senza pregiudizio delle pene speciali, che in conformità del codice penale gli potessero essere inflitte, ov'egli si fosse giovato di falsi documenti: gli sarà inoltre vietato per sempre l'esercizio d'ogni dritto politico.

Le stesse pene saranno inflitte a chi con simulate o false locazioni avrà ottenuto la sua definitiva iscrizione sulle liste elettorali.

Art. 74. Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini, o provocati assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando, od affiggendo segni di riunione od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con una multa da cinquanta a duecento lire, e se insolubile col carcere da dieci giorni ad un mese.

Art. 75. Chiunque non essendo nè elettore, nè membro dell'ufficio s'introdurrà durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, sarà punito con una multa dalle lire cinquanta alle duecento.

Art. 76. Accadendo che nella sala dove si fa l'elezione, uno o più degli assistenti diano in palese segno d'approvazione, o di disapprovazione, od altrimenti eccitino tumulto, il Presidente richiamerà all'ordine, e non cessando la perturbazione, inserirà menzione nel verbale del fatto richiamo, sulla cui esibizione i delinquenti saranno puniti d'una multa da lire cinquanta alle duecento.

Art. 77. I Presidenti dei Collegi o Sezioni elettorali sono incaricati di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillità nel luogo dove si fa l'elezione, e nelle sue adiacenze.

Il presente articolo e gli art. 73 e seguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

Art. 78. Niun elettore può presentarsi armato all'adunanza elettorale.

Art. 79. Niuno è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni se non presenta volta per volta il certificato di cui all'articolo 61.

Art. 80. Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per l'elezione del Deputato, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala, e rimessa al Presidente.

Il Presidente e gli Scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro, che si presenteranno provvisti di una sentenza di Corte d'Appello, con cui si dichiarò ch'essi fanno parte di quel Collegio, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'art. 58.

Art. 81. Ogni elettore dopo di aver risposto alla chiamata, riceve dal Presidente un bollettino spiegato, sopra il quale scrive il suo voto: piegato poscia il bollettino, lo consegna a mani del Presidente, che lo pone nell'urna a tal uso destinata.

Se l'elettore per l'eccezione di cui al n. 3 dell'articolo 1° della presente legge, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere il bollettino sarà ammesso a farlo scrivere da un altro elettore di sua confidenza; il Segretario ne farà risultare nel verbale.

La tavola a cui siede l'elettore scrivendo il voto, è separata da quella dell'Ufficio: quest'ultima, cui siedono il Presidente, gli Scrutatori, ed il Segretario è disposta in modo che gli elettori possano girarvi attorno durante lo squittinio dei suffragi.

Art. 82. A misura che gli elettori van deponendo i loro voti nell'urna, uno degli Scrutatori ed il Segretario ne farà constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i Membri del Collegio o della Sezione.

Art. 83. Ad un'ora dopo il mezzodi si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima onde diano il loro voto. Quest'operazione eseguita, la votazione dichiarasi dal Presidente compiuta.

Art. 84. Aperta quindi l'urna, e riconosciuto il numero dei bollettini, uno degli Scrutatori piglia successivamente

ciascun bollettino, lo spiega, lo consegna al Presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e lo fa passare ad un altro Scrutatore.

Il risultato di ciascun squittinio è immediatamente reso pubblico.

Art. 85. Tosto dopo lo squittinio dei suffragi i bollettini sono arsi in presenza del Collegio, salvo quelli su cui nascesse contestazione, i quali saranno uniti al verbale, e vidimati almeno da tre dei componenti l'Ufficio.

Art. 86. Nei collegi divisi in più Sezioni lo squittinio dei suffragi si fa in ciascuna Sezione. L'Ufficio della Sezione ne dichiara il risultato mediante verbale sottoscritto da' suoi membri. Il Presidente di ciascuna Sezione lo reca immediatamente all'Ufficio della prima Sezione, il quale in presenza di tutti i Presidenti delle Sezioni procede alla ricognizione generale dei voti dell'intero Collegio.

Art. 87. I bollettini nei quali il votante sarebbe fatto conoscere sono nulli.

Art. 88. Sono altresì nulli i bollettini contenenti più di un nome, e quelli che non portino sufficiente indicazione della persona eletta.

Art. 89. L'Ufficio pronunzia sopra la nullità, come sopra ogni altro incidente, salve le reclamazioni.

Art. 90. I bollettini dichiarati nulli non verranno computati nel determinare il numero dei votanti.

Art. 91. Alla prima votazione niuno s'intende eletto, se non riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei Membri componenti il Collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza.

Art. 92. Dopo la prima votazione, dove niuna elezione sia seguita, l'Ufficio in persona del Presidente proclama i nomi dei due Candidati che ottennero il maggior numero de' suffragi, e si procede nel giorno che in previsione di questo caso sarà fissato nel Decreto di convocazione ad una seconda votazione nel modo avanti espresso.

L'intervallo tra l'una e l'altra votazione non potrà mai essere maggiore di otto giorni.

Nell'ultima votazione i suffragi non potranno cadere se non sopra l'uno o l'altro dei due o detti Candidati.

La nomina seguirà in capo a quello dei due Candidati che avrà in suo favore il maggior numero dei voti *validamente espressi*.

Art. 93. A parità di voti il maggiore d'età fra i concorrenti otterà la preferenza.

Art. 94. Non può esservi che una sola adunanza, ed un solo squittinio in ciascun giorno. Dopo lo squittinio l'adunanza verrà sciolta immediatamente, eccettochè siansi proposte reclamazioni intorno allo squittinio medesimo, sulle quali dovrà essere statuito dall'Ufficio prima che scioglassi l'adunanza in cui ebbe luogo.

Art. 95. I Membri dell'Ufficio principale stenderanno il verbale dell'elezione prima di sciogliere l'adunanza, e lo indirizzeranno al Ministro dell'Interno nei giorni otto dalla sua data.

Se ne deporrà un esemplare nella Segreteria del Tribunale del Circondario sotto la cui giurisdizione si troverà il Collegio elettorale.

Questo esemplare sarà certificato conforme all'originale dai Membri dell'Ufficio.

#### TITOLO QUARTO

##### DEI DEPUTATI.

Art. 96. Chiunque può essere eletto Deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'art. 40 dello Statuto.

Art. 97. Non sono eleggibili i Funzionari ed Impiegati Regii aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, ad eccezione:

1. Dei Ministri Segretari di Stato;
2. Del Presidente e Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato;

3. Dei Consiglieri di Stato;

4. Dei primi Presidenti, Presidenti e Consiglieri delle Corti di Cassazione, e d'Appello;

5. Dei Segretari Generali dei Ministeri;

6. Degli Ufficiali Superiori di terra e di mare, i quali però non possono essere eletti nei distretti elettorali sui quali esercitano un comando;

7. Dei Membri dei Consigli Superiori della pubblica istruzione e di sanità, del Congresso permanente dei ponti e strade, e del Consiglio delle miniere;

8. Dei Professori ordinari delle Regie Università, o degli altri pubblici Istituti nei quali si conferiscono i Supremi Gradi Accademici.

Art. 98. Non sono parimente eleggibili gli Ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, e quelli che ne fanno le veci, i membri dei Capitoli e delle Collegiate.

Art. 99. Ogni Funzionario e Impiegato Regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

Art. 100. Non si potrà ammettere nella Camera un numero di Funzionari, o Impiegati Regii stipendiati maggiore del quinto del numero totale dei Deputati.

Gli Impiegati però compresi nelle due categorie di cui ai numeri 4 e 8 dell'art. 97 non eccederanno mai per ciascuna di esse l'ottavo di quelli che possono essere ammessi nella Camera. Quando il numero degli Impiegati di queste due categorie sia superato si estrarrà a sorte il nome di quelli la cui elezione debb'essere annullata.

Si estrarranno quindi, ove occorra, i nomi che eccedano il quinto anzi determinato non assoggettando in questo caso all'estrazione se non se gli Impiegati delle categorie che ancora non vi sono state sottoposte.

Quando il numero degli Impiegati sia completo, le elezioni nuove d'Impiegati saranno nulle.

I Ministri Segretari di Stato, salvo il disposto dello art. 103, non saranno computati nel novero degli Impiegati.

Art. 101. Il Deputato eletto dai varii Collegi elettorali sarà tenuto di dichiarare alla Camera, tra otto giorni, dopo che essa avrà riconosciute valide le elezioni, quale sia il Collegio di cui esso intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione in questo termine, la Camera procederà per estrazione a sorte alla designazione del Collegio che dovrà eleggere un nuovo Deputato.

Art. 102. La Camera dei Deputati ha essa sola il diritto di ricevere le demissioni dei suoi Membri.

Art. 103. Quando un Deputato riceva un impiego regio stipendiato, od un avanzamento con aumento di stipendio, cesserà in sull'istante d'essere Deputato; potrà nondimeno essere riletto, salvo il disposto dall'art. 100.

In questo caso e quando per qualsiasi causa resti vacante il posto di un Deputato, il Collegio sarà convocato nel termine di un mese.

#### TITOLO QUINTO

##### DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 104. Non possono essere nè elettori, nè eleggibili, nè esercitarne i diritti, coloro che furono condannati a pene criminali; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o d'interdizione giudiziaria; coloro che hanno fatto cessione dei beni, finchè non abbiano integralmente soddisfatto i loro creditori; coloro che furono condannati per furto, truffa, od attentato ai costumi.

#### TITOLO SESTO

##### DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 105. Il disposto del numero 4 dell'art. 1 non si applica alle Provincie di Cagliari, Sassari e Porto-Mauri-

zio, a quella di Genova, meno i Comuni del Mandamento di Dego, al Circondario di Bobbio, nè a quello di Novi, meno i Comuni del Mandamento di Ovada, nè ai Comuni di Tenda e di Briga della Provincia di Cuneo, dove continueranno ad essere ammessi all'elettorato i cittadini che paghino il censo di lire venti.

Art. 106. Nei Circondari dell'Ossola, e della Valsesia, e nei Mandamenti di Gozzano, Orta, finchè non cessi in ordine alle imposte il regime eccezionale in cui si trovano, oltre le persone contemplate nell'art. 4 della presente legge, saranno elettori tutti coloro che hanno una abitazione, la cui annua pigione si possa valutare a Lire 200.

Nell'abitazione, sono compresi i magazzini, opifici, botteghe e rustici ad essa attinenti.

Art. 107. Il Consiglio comunale dell'Isola di Capraia potrà a sua scelta mandare cinque elettori ad uno dei Collegi elettorali di Genova.

Art. 108. Le disposizioni speciali dei precedenti articoli 106 e 107 escludono non che l'applicazione del N. 4 dell'art. 4 e correlativi, quella degli articoli 4 e 7 della presente legge, fermo rimanendo il disposto di tutti gli altri.

Art. 109. Per Mandamenti s'intendono, nelle Provincie dove i medesimi non esistono, le circoscrizioni giudiziarie che vi corrispondono, qualunque sia la loro denominazione.

Art. 110. Gli uffici che la presente Legge attribuisce ai Sindaci, alle Amministrazioni comunali, alle Giunte municipali, ai Consigli, sono affidati, nelle Provincie dove non è in vigore la Legge sull'Ordinamento comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, n. 3702, ai Funzionari e Corpi amministrativi che ne fanno le veci; lo stesso avrà luogo per riguardo agli Intendenti, Governatori e Consigli di Governo per le materie dei ricorsi che la Legge affida alle dette Autorità, non che per gli uffici affidati ai Ricevitori delle Contribuzioni dirette.

In caso di dubbio, la decisione è riservata al Ministro dell'Interno, salvo per le Provincie Napolitane e Siciliane per le quali tale decisione spetterà ai Luogotenenti generali delle medesime rispettivamente.

Art. 111. Nelle provincie nelle quali non fossero ancora costituite le Amministrazioni comunali a norma dell'articolo 226 della legge predetta 23 ottobre 1859, le Amministrazioni comunali esistenti faranno le veci delle Giunte nella prima formazione delle liste elettorali.

Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato a Napoli, addì 17 dicembre 1860.

VITTORIO EMMANUELE

G. B. CASSINIS

M. MINGHETTI

Reg. alla Corte dei Conti a di 2 gennaio 1861.

Reg. 16 atti del Governo a c. 188.

WHERLIN

(Luogo del Sigillo) V. il Guardasigilli

G. B. CASSINIS

Per certificato conforme

Palermo 10 gennaio 1861.

Il Luogotenente Generale  
MONTEZEMOLO

Il Consigliere di Luogotenenza  
pel Dicastero dell'Interno  
E. AMARI

Visto

Il Consigliere di Luogotenenza  
pel Dicastero di Grazia e Giustizia  
F. ORLANDO

Per l'urgenza si pubblica per ora la sola tabella che riguarda la Sicilia. La tabella di tutto il regno è sotto i torchi.

# TABELLA

## Dei Collegi Elettorali nelle Province Siciliane.

PROVINCIA	NUMERO PROGRESSIVO dei Collegi	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	CIRCONDARJ E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI	PROVINCIA	NUMERO PROGRESSIVO dei Collegi	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	CIRCONDARJ E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI	
Caltanissetta . Deputati N. 4.	115	Petralia Soprana.	Polizzi con Scillato; Petralia Soprana con Bompietro; Petralia Sottana; Alimena; S. Caterina con Resutano; Villalba con Marianopoli e Vallelunga; Calascibetta con Villarosa.	Segue Messina	223	Castroreale . . .	Circondario ed isola di Lipari, Barcellona con Meri, Castroreale.	
	116	Serradifalco . . .	Mussomeli con Campofranco, Acquaviva, Butera, Serradifalco con Montedoro e Bompensiere, San Cataldo; circondario di Sommatino, meno Delia aggregato a quello di Caltanissetta del Collegio Caltanissetta; Pietraperzia.		224	Milazzo . . . .	Milazzo con Monforte, San Piero Monforte, Condò e Spadafora San Pietro, Rametta con Rocca, Spadafora Sammartino, Saponara, Valdina, e Venetico, S. Lucia con Gualtieri Sicaminò, e San Filippo, Gesso con Bavuso e Calvaruso.	
	117	Caltanissetta . .	Caltanissetta con Delia sgregato dal circondario di Sommatino del Collegio Serradifalco; Castrogiovanni, Valguarnera, Barrafranca.		225 226	Messina . . . .	Messina coi suoi circondarii di Arcivescovado e Priorato, più Gazzi e Pace (**).	
	118	Terranova . . . .	Terranova, Butera, Riesi, Mazzarino, Licata.		227	Francavilla . . .	Ali con Fiumedinisi, Guidomandri, Itala, Mandanici, Pagliara, Roccalumera, Scaletta e San Ferdinando, Taormina con Galodoro, Giardini, Graniti, Mola, Mongiuffi, Savoca con Forza d'Agro, Antillo, Casalvecchio, Limina, Locadi, Roccafortita e Santa Teresa, Francavilla con Gaggi, Malvagna, Mojo, Mottacamastra, Roccella, e San Domenico, Galati con S. Stefano di Briga.	
Catania . . . . Deputati N. 9.	126	Nicosia . . . . .	Nicosia con Sperlinga, Leonforte con Nissoria, Asaro, Troina con Cerami.	Noto . . . . . Deputati N. 7.	277	Comiso . . . . .	Niscemi, Vittoria con Biscari, Comiso con Santa Croce.	
	127	Giarre . . . . .	Castiglione, Randazzo, Linguaglossa con Callabiano, Piedimonte, e Fiumefreddo, Giarre con Mascali e Riposto.		278	Vizzini . . . . .	Vizzini, Buccheri, Ferla con Cassaro, Palazzolo con Buscemi.	
	128	Regalbuto . . . .	Sanfilippo di Argirò con Gagliano, Regalbuto, Centorbi con Catenanuova e Carcaci, Bronte con Maletto.		279	Agosta . . . . .	Francofonte, Lentini con Carleantini, Agosta, Melilli, Sortino.	
	129	Acireale . . . . .	Acireale, Santantonio con Acicatena, Acibonaccorso, ed Acicastello, Trecastagne con Viagrande, e Zaffarana Einea, meno Pedara aggregato al circondario di Licodia nel Collegio Paternò.		280	Siracusa . . . . .	Siracusa, Floridia con Canicattini e Solarino.	
	130	Paternò . . . . .	Adernò, Biancavilla, Paternò con Santa Maria di Licodia, circondario di Licodia con Pedara sgregato da quello di Trecastagne del Collegio Acireale.		281	Noto . . . . .	Spaccaforno meno Pozzallo aggregato al circondario di Scicli nel Collegio Modica, Pachino, Noto, Avola, Rosolini.	
	131	Catania . . . . .	Catania coi suoi circondarii Duomo, Sammarco, e Borgo, Belpasso con Nicolosi, e Camporotondo, Mascali con Gravina, San Giovanni di Galermo, San Giovanni La Punta, San Gregorio, Santagata di Battiati, San Pietro Clarenza e Tremestieri, Misterbianco con Motta Santa Anastasia (*).		282	Modica . . . . .	Modica, Scicli con Pozzallo sgregato dal circondario di Spaccaforno del Collegio Noto.	
	132	Idem			283	Ragusa . . . . .	Ragusa, Chiaravalle, Monterosso con Giarratana.	
	133	Callagirone . . .	Piazza, Aidone, Mirabella con San Michele, Callagirone.		296 297 298 299	Palermo . . . . .	Palermo città coi suoi circondarii di Palazzo Reale, Tribunali, Monte di Pietà, Castellammare, Molo, Orto botanico, meno Villabate che si disgrega da quest'ultimo Circondario e si aggrega a quello di Bagheria 7° Collegio, Misilmeri coi comuni di Belmonte ed Ogliastra (**).	
	134	Militello . . . . .	Rammacca, Mineo, Militello con Palagonia, Scordia, Gran Michele.		Palermo . . . . . Deputati N. 11.	300	Morreale . . . . .	Morreale, Parco, Carini, Capaci, Cinisi, Terrasini, Torretta, Isola delle Femine, più Giardinello sgregato dal circondario di Partinico, ed aggregato a quello di Carini.
	Girgenti . . . . Deputati N. 5.	198	Sciacca . . . . .			Sciacca, Santa Margherita con Montevago, più Poggioreale sgregato dal circondario di Gibellina del Collegio Canicattì, Ribera con Calamonaci, più Lucca sgregato dal circondario Burgio del Collegio Bivona, Sambuca.	301	Partinico . . . . .
199		Bivona . . . . .	Bivona con Alessandria e Santo Stefano, meno Giunciana aggregato al circondario di Cattolica del Collegio Aragona, Callabellotta, Cammarata con Casteltermini e San Giovanni, meno San Biagio aggregato al circondario di Cattolica del Collegio Aragona, Burgio con Villafranca, meno Lucca aggregato al circondario di Ribera del Collegio precedente, Castronovo.	302		Termini . . . . .	Bagheria con Solanto, Ficarazzi, Casteldaccia, Villabate disgregato dal circondario di Ortobotanicco, Termini con Trabia, Altavilla.	
200		Aragona . . . . .	Cattolica con Montelepre, più Giunciana sgregato dal circondario di Bivona, e San Biagio sgregato dal circondario di Cammarata del precedente Collegio, Siculiana con Realmonte, Raffadali con Sant'Angelo Muxaro, Aragona, cui si aggrega Comitini del circondario di Grotte, Racalmuto.	303		Corleone . . . . .	Piana dei Greci con San Giuseppe, Santa Cristina, Marone, Corleone col comune Roccamena, Mezzosuso, Villafrati, Diana, Godrano, e più Baucina sgregato dal circondario di Cimina del seguente Collegio.	
201		Girgenti . . . . .	Girgenti con Molo, Favara, Naro, meno Castrolifippo aggregato al circondario di Canicattì del Collegio Canicattì, più il comune di Grotte.	304		Caccamo . . . . .	Caccamo con Sciarra e Cerda, Alia con Roccapalumba, Valled'Olmo, Vicari, Cimina con Ventimiglia, meno Baucina aggregato al circondario di Mezzosuso, Montemaggiore, con Caltavuturo, Aliminusa, Scalfani.	
202	Canicattì . . . . .	Canicattì con Castrolifippo sgregato dal circondario di Naro del Collegio Girgenti, Palma con Camastra, Ravanusa, Campobello.	305	Prizzi . . . . .		Lercara, Prizzi con Palazzo Adriano, Bisacquino con Campoforito e Contessa, Chiusa con Giufiana e San Carlo.		
Messina . . . . Deputati N. 8.	220	Mistretta . . . . .	Mistretta con Castelluccio e Beitano, Santo Stefano di Camastra con Motta d'Affermo, Caronia, Peltino e Tusa, Cesarò con San Teodoro; Sanfratello, Capizzi.	Trapani . . . . Deputati N. 4.	430	Calatafimi . . . .	Castellammare, Calatafimi con Vita, Gibellina con Salaparuta, meno Poggioreale aggregato al circondario di Santa Margherita, Collegio Sciacca, Salemi.	
	221	Naso . . . . .	Tortorici con Castanea, Floresta, Galati, e Longi, Naso con Mirto, Capri, Frazzanò e Santissimo Salvatore, Santagata di Militello con Alcara, Sammarco e Militello, Sant'Angelo con Piraino, Brolo, Ficarra, Martini, Sinagra.		431	Trapani . . . . .	Trapani, Monte San Giuliano, Paceco con Xitla.	
	222	Patti . . . . .	Patti con Gioiosa, Librizzi, Montagna Oliveri, e Sorrentino, Raccuja con S. Pietro sopra Patti ed Uria, Novara con Casalnuovo, Furnari, Mazzarà, Tripi, e Falcone, Montalbano.		432	Marsala . . . . .	Marsala, circondario ed Isola Pantelleria, circondario Isola Favignana, Mazzara.	
					433	Castelvetrano . .	Partanna, Santa Ninfa, Castelvetrano con Campobello, Menfi.	

(\*) La Giunta Municipale di accordo con l'Intendente della Provincia determinerà la circoscrizione dei due collegi su indicati.  
 (\*\*\*) La Giunta Municipale di concerto con l'Intendente della Provincia determinerà la circoscrizione dei quattro collegi su indicati.





# SUPPLEMENTO

AL

# GIORNALE UFFICIALE DI SICILIA

del 26 novembre, N. 148.

Relazione presentata dal Consiglio straordinario di Stato convocato in Sicilia con decreto Dittatoriale de' 19 ottobre 1860.

**I.**  
Mossa l'Italia dal sentimento della propria dignità e verace interesse e dalla esperienza dolorosa di tredici secoli a rivendicare la nazionalità e libertà sua, concorre oramai tutta con accordo degno di quel popolo intelligente e civile che ella fu sempre, nel pensiero di accomunare la maggior somma possibile di forze morali e materiali, lasciando la maggior somma possibile di libertà, a' cittadini, a' municipi ed alle associazioni più larghe, create dalla geografia e dalla storia: centri di vita e d'incivilimento, da non potersi distruggere senza scemare lustro e possanza alla nazione. In altri termini si vuole l'unità dello Stato, con larghe franchigie nell'amministrazione locale e nella vita civile. Né cotesta opinione nasce adesso, nella subita fortuna succeduta alle calamità, né tal concordia si fa palese da ieri. Come altre virtù negateci dallo straniero, le quali rispaldano adesso nel nostro suolo con meraviglia e plauso del mondo civile. Fin quando la nostra generazione cominciò a sperare il riscatto, incontrò la questione dell'Unità o Federazione: questione più spaventevole all'aspetto che realmente pericolosa; poiché le due opinioni contrarie si trovavano d'accordo nei punti estremi: né si vedevano ostacoli insuperabili a segnare il confine nel terreno di mezzo. I federalisti non hanno contesa in fondo l'unità del potere politico, dell'esercito e navilio da guerra, né del governo negli interessi maggiori e comuni della nazione. Similmente gli unitari non sognarono mai di trapiantare in Italia un accentramento incompatibile col genio e le tradizioni della nostra schiatta, quanto con gli ordini di verace libertà. Se abbiamo disputato tra noi, l'è stato sulle questioni subalterne, e molto più nelle parole. Or che gli Italiani escono dall'accademia per assidersi nel foro; or che la comune patria naturale divien patria legale, non per forza di conquista d'una provincia sull'altra, ma per impeto di tutte spontaneo e pressochè simultaneo, sotto gli auspicj di una monarchia costituzionale, or è mestieri di studiare pacificamente, senza preoccupazioni, né riguardo ad interessi minori ed effimeri. L'ordinamento proprio che a noi convenga per questo fatto d'unione, il quale non ha riscontro nella storia degli altri popoli, ed è accompagnato da condizioni interiori ed esterne, che non si scorgono fuori d'Italia.

Poiché che il Plebiscito siciliano del 4 novembre 1860 confermava solennemente l'unione bandita colle armi alla mano in aprile e maggio di quest'anno, faceva mestieri di ricercare i modi di mandarla ad effetto, modi in parte comuni alle altre provincie italiane che fecero un tempo Stati separati, e in parte peculiari all'Isola per ragion della geografia e della storia. Il Consiglio straordinario di Stato deputato a questo solo effetto dal governo dittatoriale, si è fatto a studiare la materia nel miglior modo che per lui si poteva, e di certo con serena coscienza e schietto intento di procacciare il bene della gran patria comune e quello della Sicilia, che non può andare scompagnato dal primo.

Cominciando dalla base del novello ordinamento richiesto dalla costituzione nuova dell'Italia, il Consiglio lietamente s'accorge che il Governo del Re gli abbia di già spianata la via col concetto dei governi regionali, esposto dal ministro Farini alla Commissione apposita istituita presso il Consiglio di Stato in Torino. Ancochè non si conoscano testualmente i lavori della Commissione e che non sembrino per anco ultimati, se ne ritrae pur tanto da comprendere le idee prevalse in quel saggio Consesso, le quali in generale corrono parallele alle opinioni di questo Consiglio straordinario. Da ciò l'avvantaggio di abbreviare il ragionamento su quei punti che non cadono ormai in dubbio, perchè il sentimento dell'universale li consente, ed al par che il Governo del Re, la Commissione e il Consiglio straordinario. Usando la parola felicemente adoprata dal ministro Farini, noi chiameremo regioni le grandi divisioni territoriali dell'Italia.

Il quale principio ove s'adatti alla Sicilia, si vede che a lei convenga per filo e per segno, come alla Toscana, alla Lombardia e via discorrendo; tanto che la si potrebbe prendere per misura nella istituzione delle altre regioni, né troverebbe preciso riscontro se

non che nella Sardegna, supposto che questa avesse due milioni di abitanti, e la storia di Venezia o della Toscana, Isola posta ad una estremità del territorio nazionale, a due giorni di vapore dai porti più prossimi dell'Italia meridionale, popolata da poco men che due milioni e mezzo d'abitatori, parlante dialetto proprio, avveza da mille anni a governo distinto e locale, fosse o no dipendente da altra dominazione; l'indole, gli usi, i costumi, la natura e i prodotti del suolo, l'importanza di tre città che novevano 200.000, 100.000 e 80.000 anime, al par che la storia politica dei tempi che furono, al par che le tradizioni di una legislazione propria esordita allo scorcio dell'XI secolo e durata, con le modificazioni del 1816, fino ad oggi, al par che la rappresentanza parlamentare nata con la monarchia siciliana e non cessata innanzi il 4 novembre 1860; — tutte queste condizioni, diciam noi, producono e giustificano l'antica ed universale brama de' Siciliani alla quale si può soddisfare nell'ordinamento regionale.

Scaro frutto questo porterebbe e proprio di governo stretto e dispotico, anzichè di libero reggimento, quando la regione servisse di mera divisione amministrativa e centro di pubblici affari, ancorchè comodo a' popoli e richiesto dalle consuetudini e interessi loro. La maggiore utilità della istituzione è che le popolazioni associate in virtù di essa, reggano da se i propri negozi loro, quelli cioè che non interessino direttamente la grande associazione dello Stato, né le minori che si addimandano province e comuni. Convenevole fin dunque, o piuttosto necessario, l'adattare alla regione, entro giusti limiti, il sistema di rappresentanza e responsabilità che regge lo Stato, al par che le provincie e i comuni. Da ciò anco la necessità di assegnare al Governo regionale tali attribuzioni che non gli manchi l'autorità di provvedere a' peculiari bisogni della regione, ma non si abbia diritti né obbligazioni estranee a quelli. Al qual proposito è da considerare che nel disegno immaginato del Consiglio straordinario e non disforme da quello che delineò la Commissione di Torino, non si abbassano punto le province per dar luogo alla regione; né alcuna provincia perde la libertà assegnatale dalla legge comunale d'ottobre 1859, e che anzi, per la istituzione dell'autorità regionale, ciascuna provincia guadagna l'utile di una permanente associazione con le altre affini, per soddisfare a tanti bisogni a' quali non basterebbe da se sola. Non si può credere offeso poi l'interesse legittimo delle provincie, se l'importanza de' negozi regionali dipende da deputati eletti dalle popolazioni delle provincie stesse, da funzionari che hanno a render conto a quei deputati.

Da un'altra mano se le attribuzioni regionali sono tolte non alle provincie, ma al poter centrale dello Stato, non è da temere che questo ne venga indebolito e scemato di quella virtù che costituisce l'unità e possanza delle nazioni: virtù necessaria a noi più che a tanti altri popoli, per mantenerci padroni di noi stessi, su questa ricca e ridente parte d'Europa, che è proprio il cuore del mondo commerciale e politico, questa Italia, circondata da troppo potenti nemici e troppo potenti amici, agognata fin qui da tutti. Uomo non vive, sano di mente, dalle Alpi al Libano, che sconosca tal verità; e la storia e la geografia la ricordano tanto particolarmente agl'Italiani di Sicilia, quanto lo fanno a' Subalpini. Il Consiglio straordinario non l'ha dimenticata nello assegnare i limiti del potere regionale.

Quelle attribuzioni che a sentimento nostro dar si dovrebbero alle autorità regionali, in vece del potere centrale che le esercita in Francia o ne reami modellati a foggia francese, come furono gli Stati dell'Italia scomparsi adesso nell'unità nazionale, quelle attribuzioni, diciam noi, lungi dal rinverire i poteri dello Stato, sia il legislativo, sia l'esecutivo, li impacciano entrambi senza alcuno vantaggio della nazione o de' cittadini; tirano addosso all'uno ed all'altro bisiumo e nimistà, che non si possono evitare da chi maneggia da lungi i minuti negozi. La questione è trita; né occorre di accumulare argomenti contro la pleora amministrativa. Par bene tuttavolta di notare che il parlamento guadagnerebbe nella semplificazione, non men che i ministri. Gli interessi locali, tanto più numerosi in un paese nel quale cattivi governi pensarono soltanto a mantener se stessi contro la volontà de' popoli, gli interessi locali distoglierebbero il novello parlamento italiano dalla sua più alta missione. E ciò non solo perchè si consumerebbe il tempo in disputezioni intricate e sovente cavillose, ma anche, perchè

un elemento nocivo prevarrebbe nelle elezioni alle Camere. Gli interessi locali consigliano non di rado agli elettori scelta ben diversa da quella che lor dettano gli interessi nazionali: tal candidato trionfa per contemplanzioni locali, che né l'ingegno né la virtù, né l'opinioni politiche avrebbero mai condotto a tanto ufficio; il parlamento si empie di avvocati de' comuni e delle provincie, anzichè rappresentanti genuini della volontà del popolo. Non è poi chi non sappia come le influenze ministeriali nella camera si esercitano metà sullo egoismo degli uomini, e metà sullo egoismo dei luoghi. Le dispute infine sugli interessi locali portano a discordie ed antagonismi nel grembo del parlamento e fuori, danno ausiliari alle fazioni, e fan talvolta vincere partiti che la verace preponderanza delle opinioni politiche avrebbe messi da canto.

Per scendere ai particolari delle proposizioni è da notare che il Consiglio straordinario abbia creduto opportuno dare alla rappresentanza regionale tanta autorità, che risponda alla gravità degli affari a lei commessi, come si vedrà per lo innanzi. Il numero di tre deputati per ciascuna provincia, e la elezione per mezzo de' Consigli provinciali, mal potrebbero costituire un corpo chiamato a votare tasse, designare le opere pubbliche e soddisfare agl'interessi di due milioni di uomini: tanto più che la troppa disuguaglianza di popolazione nelle provincie, le farebbe partecipare senza giusta proporzione nelle deliberazioni su i negozi comuni. Pertanto si è creduto preferibile il partito di usare almeno la stessa circoscrizione elettorale stabilita per i deputati al parlamento, alla ragion di uno per ogni cinquanta migliaia di abitanti, talchè i rappresentanti regionali della Sicilia sommerebbero a quarantaquattro; il qual numero, con la reputazione e la garanzia che dà l'elezione diretta, sarebbe per costituire un corpo abbastanza autorevole e nulla pericoloso all'ordine generale dello Stato. I modi e i tempi delle elezioni regionali son materia di regolamento, onde al Consiglio non è parso di proporli. Intorno al potere esecutivo della Regione, si è seguita la norma che regola attualmente quello delle Provincie e dei Comuni: che si affidi cioè al delegato del potere esecutivo dello Stato. Le regioni son ovvie, e la proposta conforme della Commissione rende tanto meno necessario di particolareggiare.

Le considerazioni generali che portano il Consiglio a designare la competenza del governo regionale sono state accennate di sopra. Pur non sembra superfluo di aggiungere, sopra alcuni capi, le condizioni particolari della Sicilia. Tale in primo luogo il reggimento de' Lavori pubblici. Questi nella più parte de' paesi incivilti si distinguono in comunali, provinciali e nazionali, secondo che la immediata utilità di quelli che si estenda a maggiori complessi di popolazione; e, in tutto o in parte, vi si provvede distintamente col danaro de' Comuni, delle Provincie o dello Stato. Ma come le condizioni topografiche ed economiche non si adattano sempre alle divisioni legali del territorio, e come la diversa natura de' lavori rende più o meno estesa la immediata utilità di essi, e per esempio, un porto giova ad altro tratto del territorio che una strada carreggiabile dello stesso comune o provincia, così avviene spesso che ne' lavori pubblici si debbano usare circoscrizioni eccezionali, anche temporanee. Le leggi di vari Stati su la materia, e segnatamente l'ultima del reame sardo, hanno permesse in conseguenza le associazioni di comuni o province interessate. Lasciando da parte quelle della prima classe che non fanno al caso nostro, l'associazione di parecchie provincie in Sicilia torna in gran parte al centro regionale de' Lavori pubblici; perchè le più importanti linee delle strade dell'isola appartengono ad un sistema solo, completo in se medesimo, e separato da quelli delle regioni continentali. Dicendo di strade o altre opere pubbliche in Sicilia, s'intenda quasi sempre di ciò che è da fare, non di ciò che è fatto; sendo l'isola in questo la più povera, la più negletta di tutte le province italiane; a tal governo la fortuna commettea, per un secolo e più, i vitali interessi, ed a tali mani affidava i danari di questo paese! Son da fare in Sicilia del tutto le vie ferrate, in gran parte le carreggiabili e i ponti, e con ciò novelli porti, per esempio in Catania, Licata e Girgenti, ed arginar fiumane, bonificare terreni paludosi, congegnare un sistema di serbatoi d'acqua tanto desiderati dall'industria agraria; le quali opere richieggono somme immense di danaro. Il Consiglio, considerato che così fatti capitali per colpa del governo borbonico non

furono mai impiegati, quand'anche il paese li contribuiva, e che perciò sono veramente un debito dello Stato verso la Regione, si farà ad implorare un largo compenso quando tratterà del debito pubblico. Intanto crede necessario di attribuire alla Regione Siciliana il reggimento delle opere pubbliche dell'isola che per natura loro non sieno né nazionali, né comunali, né provinciali; nel che segue il principio saviamente posto dalla detta Commissione. L'autorità regionale, come più direttamente interessata, o per dir meglio stretta dall'urgentissimo bisogno, vi provvederebbe con maggiore zelo che ogni altra, e contribuirebbe più volentieri il danaro che sarà sempre necessario, anche posto il caso della liberalissima concessione sul debito pubblico alla quale or ora si è accennato.

Per le medesime ragioni opina il Consiglio che si dia all'autorità regionale pien potere sulle cose dell'istruzione pubblica, salvo il diritto supremo dello Stato e quelli delle provincie, de' comuni e de' privati; come proponeva la Commissione di Torino. Se non che questa, limitando le attribuzioni della regione e agli Istituti d'istruzione pubblica superiore, Università ed Accademie di Belle Arti, par abbia considerata come dipendenza esclusiva delle Provincie e de' Comuni la istruzione secondaria e primaria. Così fatto divieto imposto alla Regione, non sembra opportuno perchè potrebbe accadere che ad alcune provincie mancassero i mezzi di provveder da se sole a grandi Istituti d'insegnamento secondario, classico e tecnico ed anco primario; ed in tali casi è utile e giusto che possa sottrarre alla spesa una speciale associazione di provincie e fin anco la regione intera. Il Consiglio poi non ha creduto di aggiungere l'avvertenza della Commissione, per la quale fossero riservate allo Stato le norme superiori direttive e tutte le discipline per gli esami e le collazioni dei gradi. Ancochè si possa ammettere il principio, il Consiglio teme che, usato un po' largamente, questo possa togliere all'insegnamento pubblico la libertà e la stessa diversità, che danno campo a' progredimenti dell'umano intelletto. Di più considera che negli antichi Stati italiani, oggidi regioni del reame, son di tali centri di civiltà e di lumi da bastar senza tutela al governo de' propri studi. E però non ha estesa altrimenti la proposta, nella certezza che il Parlamento nazionale provvederà a questo nel modo più conforme alle tendenze del secolo e della nazione.

In fatto d'amministrazione comunale provinciale, è riconosciuto in oggi da tutti l'assonia che il potere centrale s'ingerisce il men che possa e soltanto nei rarissimi casi in cui tornasse pericolo e detrimento allo Stato dagli atti di quelle amministrazioni. La Sicilia, negli antichi ordini, avea comuni presso che indipendenti; e tali serbolli la costituzione del 1812; poi la legge borbonica del 1816, applicata alla Sicilia il 1817, costrinse questa come le altri parti dell'amministrazione pubblica, nella forma dell'accentramento francese. Ma in quel medesimo sistema vizioso, il centro dell'amministrazione rimase del tutto in Sicilia; la potestà regia fu in gran parte delegata al Luogotenente Generale; e il contenzioso dell'amministrazione civile, come si chiamò, compresa la decisione definitiva su i conti, fu commesso a Magistrati residenti nell'Isola; salvo alcuni casi di cui conosceva la Sezione Siciliana della Consulta di Stato, sedente una volta in Napoli, ed altre in Palermo.

Per decreto dittatoriale del 26 agosto ultimo è stata applicata alla Sicilia, con alcune modificazioni, la legge sarda del 23 ottobre 1859 la quale reade a' comuni ed alle provincie libertà assai maggiore, e pur non quanta sarebbe da desiderarsi. Il Consiglio straordinario di Stato crede particolarmente necessarie alcune riforme nella elezione de' Sindaci, nella quale converrebbe lasciare maggiore larghezza alla municipalità. Gli è avviso inoltre che la garanzia accordata dagli articoli 8 e 10 della citata legge a' funzionari comunali, circondariali e provinciali, renda lunga e difficoltosa la repressione degli abusi che quelli commettero a danno di cittadini o corpi morali. E gli sembra che le sessioni ordinarie de' Consigli Comunali, limitate a due volte l'anno dall'art. 74 della legge, non bastino a trattare gli affari di competenza del Consiglio che continuamente si presentano; onde si potrebbe con maggiore utilità convocarli ordinariamente ogni mese, come avveniva pe' Decurionati sotto l'impero della legge del 1816. Ciò sulla legge comunale e provinciale riguardata in se stessa. Intorno alla esecuzione di quella in Sicilia, occorrono eccezioni per le condizioni del-

L'isola: la sua lontananza dalla sede del governo, la minore agevolezza di comunicazioni a risccontro di qualunque punto della penisola, le consuetudini non interrotte in fino ad oggi alle quali di sopra si accennò, e il bisogno di speditezza, evidentissimo nei negozi amministrativi. Pertanto il Consiglio crede espediente che il delegato del potere esecutivo nella regione, si abbia la potestà riservata al Re o al Ministro nelle elezioni ed altre faccende comunali e provinciali; e gli appelli del contenzioso amministrativo si facciano e si compiano in Sicilia, al par che quelli della giustizia ordinaria. L'ordine generale dello Stato non sarebbe turbato punto da costese franchigie, necessarie in un'isola la quale le ha godute dacché ha ricordi di ordini municipali, e fin anco sotto la legislazione che la unì politicamente a Napoli negli ultimi quarantacinque anni. Ad appagare il legittimo desiderio de' Siciliani intorno la giurisdizione amministrativa, si potrebbero trovare diversi modi: per esempio che la Gran Corte de' Conti residente in Palermo fosse mantenuta nello esercizio di tal suprema giurisdizione; ovvero che si delegasse ad apposito magistrato in Sicilia la relativa giurisdizione del Consiglio di Stato sedente nella capitale politica del reame; aggiungendosi l'attribuzione consultiva pe' casi di approvazione o annullamento delle deliberazioni de' Consigli comunali e provinciali. Lo stesso magistrato potrebbe pronunciare ne' conflitti di giurisdizione, compresi quelli della potestà laicale con la ecclesiastica.

II.

Volgendo la sua attenzione alla materia delle Finanze, il Consiglio ha dovuto riflettere che in essa la Sicilia presenta, molto più d'ogni altra parte d'Italia, talune peculiarità troppo spiccate, perchè non ne sorgano ostacoli all'intento di parificare ed unificare; essendo che, da un lato, è difficile adottare in Sicilia talune imposizioni che trovansi stabilite nelle altre regioni, ed all'incontro vi si potrebbe utilmente adottarne talune altre, che altrove non si conoscono, o difficilmente potrebbero introdursi.

Fra le imposte difficili trapiantarsi in Sicilia, primeggiano le privative regie sulla produzione e vendita del sale, del tabacco, e della polvere da sparo, che pur formano uno dei notabili cespiti di finanza in tutti gli altri paesi italiani. La Sicilia non vi è mai stata soggetta; e sebbene, coll'andare del tempo, non fosse impossibile abituarla, pure il Consiglio ha creduto che, principalmente per il sale ed il tabacco, si farebbe opera di alta utilità comune, se non s'introducesse in Sicilia il monopolio di questi due articoli, non potendosi lusingare che riesca così poco nocerole com'è quello della polvere da sparo, o così sopportabile, come, soprattutto nei giudizi presso le alte Corti, l'introduzione della carta bollata è riuscita.

La libertà del commercio del sale è principalmente sembrata degna delle più vive raccomandazioni. Il sale non è in Sicilia un semplice articolo di consumo domestico; ma, per la libertà di cui ha goduto finora, divenne gradualmente il soggetto di una industria di suprema importanza, una proprietà considerevole sul reddito della quale sussistono interi paesi, un capo essenzialissimo di traffico esterno, una sorgente perciò di prosperità che tende a moltiplicarsi, non solo in sé stessa ma, quel che è più, nella benefica influenza che esercita su varie diramazioni della pubblica economia. E alle saline marittime sulla costa occidentale dell'isola, che si devono le rapide fortune createsi in pochi anni su quelle contrade, e l'esempio delle quali non può mancare di propagarsi successivamente nel fitto della mezzogiorno, ovunque la temperatura, l'esposizione e la giacitura della sponda lo consentano, e i capitali sopravvengano a dedicarsi le spese di apparecchio che occorreranno. E alla possibilità di caricare a prezzo mite, grandi quantità di sal marino, che la Sicilia va debitrice d'una gran parte delle importanti relazioni che essa ha acquistate e può mantenere coi porti del Baltico, le cui navi trovano nel sale la più proficua zavorra, che possano aver di mestieri come carico di ritorno. Da alcuni anni, inoltre, la Sicilia ha cominciato a sperimentare i progressi di cui questo ramo di commercio è capace nell'avvenire, giacchè, oltre al marino, l'esportazione del sal gemma, di cui esistono copiosi depositi nel territorio dell'isola, si è venuta svolgendo al punto da alimentare in gran parte l'esteso consumo, che fanno di questa preziosa derrata l'agricoltura e la pastorizia de' paesi di tutto il Levante. L'economia agraria della Sicilia non è, nel momento attuale, così svilupata e bene intesa da sapere rivolgere a suo proprio beneficio un mezzo, tanto efficace, di migliorar rapidamente la coltura e la produzione delle sue terre; ma nell'epoca fortunata in cui il nostro paese comincerà a provare i beneficii delle libere istituzioni italiane, non è punto da dubitarsi che la libertà di produrre e consumare ambe le specie di sale non debba potentemente contribuire a metterci in grado di accrescere e fecondare la capacità produttiva del nostro suolo, mercè l'uso del sale a cui tanto avidamente e copiosamente ricorrono gli stranieri in vantaggio della loro industria agraria. Il Consiglio dunque ha considerato che, nell'interesse del comune Tesoro italiano, non converrebbe immobilare ad un calcolo puramente finanziario una sorgente così feconda di grandi risultati economici, e gioverebbe assai meglio lasciare alla Sicilia il suo libero commercio del sale, all'interno ed all'estero, che l'arrestarne bruscamente i progressi per la sola veduta di parificare il sistema delle imposizioni, veduta che nulla sembra avere di assoluto e proficuo, quando trattasi di provincie le cui circostanze topografiche sieno state distinte dalla mano medesima della natura.

Per motivi non esattamente eguali ma di non minore importanza, un analogo libertà sembrerebbe doversi invocare riguardo al tabacco. La coltivazione del tabacco indigeno entra per una parte non indifferente ne' calcoli della nostra economia agraria in parecchie contrade dell'isola; e se essa non offre forse al coltivateur delle prezzi remuneratori che talvolta può offrire lo Stato, quando è unico produttore di questa pianta, riesce nondimeno di gran lunga più vantaggiosa, perchè di gran lunga più diffusa, più libera, e meglio adattata alle convenienze del coltivateur. Quanto a' tabacchi esteri, l'esperienza in Sicilia ha largamente provato un fatto che, in progresso di tempo, contribuirà senza dubbio a discreditare, anco come mezzo finanziario, il sistema di monopolio governativo; giacchè vi si è chiaramente veduto che un moderato dazio alla importazione, sopra una derrata di un consumo soltanto esteso e crescente, è il miglior modo di con-

cedere cautamente nell'applicare le imposizioni dell'Alta Italia fra noi, far sorgere la riflessione che non pochi capi imponibili si hanno allo stesso tempo in Sicilia, i quali non esistono altrove, e che verrebbero trascurati con danno comune, se il principio di rigorosa parificazione impedisse di profittarne. La Sicilia offre in generale nelle sue speciali produzioni, nelle derrate agricole, e nelle minerali, tanti mezzi che eguali prodotti in altri luoghi non possono fornire. Il nostro problema non consiste tanto nel trovare dei capi imponibili, quanto nell'imporre tasse abbastanza lievi e facili a riscuotersi, perchè la produzione non soffra e il tesoro pubblico se ne avvantaggi; e l'esperienza fattane col dazio sull'estrazione dei zolfi, il quale, senza nuocere punto a questo importantissimo ramo della nostra ricchezza, ha dato un reddito non dispregevole alla finanza, par fatta per raccomandare efficacemente all'attenzione degli statisti l'elargizione del sistema medesimo di moderate tasse sulle speciali produzioni dell'isola, sia sotto forma di dazio doganale, sia sotto una delle tante forme di cui le tasse dirette son capaci di venir mascherate. Si aggiunge, per altro, che la Sicilia potrà forse esibire altre sorgenti di reddito pubblico, che altre provincie non hanno. Una è la massa dei crediti che oggi dovrebbero liquidarsi tra il suo Tesoro e quello di Napoli, liquidazione alla quale il governo borbonico si oppose quando la sua volontà faceva legge. Un'altra si potrà forse trovare in quella parte del patrimonio di manimorte, della quale lo Stato, senza offendere la giustizia ed il diritto, potesse legittimamente farsi padrone. Il Consiglio non è affatto disposto a disconoscere, nè la parte che il clero siciliano ha sempre avuto nell'opera del nostro risorgimento, nè la gratitudine che l'Italia tutta gli deve; ma è possibile che, dopo avere ben provveduto alla dignità ed indipendenza del clero, ed ai bisogni del culto, il pubblico Tesoro, procedendo sempre nel modo che le regole di diritto richiedono, arrivi a trovare nei beni delle manimorte un residuo di qualche importanza, che si possa legittimamente applicare ai bisogni della civile società; residuo che non potrebbe essere trascurato per amore dell'unicità di sistema, nè accomunarsi col Tesoro generale della Penisola Italiana.

Dopo le anomalie in fatto di pubbliche entrate, la specialità delle pubbliche spese è venuta ad attirare l'attenzione del Consiglio Straordinario. Si è già accennato di sopra, e qui non sarà soverchio il ripetere; quando la regione siciliana avrà messo in perfetta comunanza italiana il mantenimento dell'armata, la diplomazia, il debito pubblico, la lista civile, le comunicazioni generali, e le opere pubbliche di carattere nazionale, rimangono molti altri capi di spesa, sui quali l'unificazione e la parificazione assoluta ed immediata riescono quasi impossibili, tante e così profonde sono le differenze di bisogni, di origine, storica, di condizioni legali, di forma amministrativa. La Sicilia si troverebbe assai male rappresentata in mezzo alla civiltà italiana, se nei rami in cui il dominio borbonico l'ha lasciata tanto indietro, come sono la pubblica istruzione, ed i lavori di pubblica utilità, non potesse determinarsi a sacrifici straordinari e solleciti, e non potesse largamente eccedere quella quota che un Parlamento generale saprebbe loro assegnare stendendo il suo sguardo su i bisogni medi di tutto il regno, e non potendo arrestarsi avanti a considerazioni d'interesse puramente locale. E in generale la Sicilia sarebbe condannata a perpetuare le sue tristi condizioni economiche, se il suo Governo regionale non avesse tutta la latitudine necessaria per ordinare il sistema del servizio, delle gerarchie negli impieghi, delle retribuzioni, in modo da rispondere acconciamente alla specialità degli ordini e delle istituzioni che la specialità dell'entrate e spese richiede.

Tale è la condizione di cose sotto cui il problema della Finanza si è presentato al Consiglio. Esso tuttavia non vi ha saputo scorgere il menomo ostacolo alla grand'opera dell'Unità italiana, ed ha anzi considerato che la posizione non è unica nè nuova nella storia, e che quante volte si presentò, pronti rimedi furono trovati, che riuscirono mirabilmente a salvare insieme l'interesse locale, e l'unità e la potenza nazionale.

Il modo più ovvio in cui a ciò si pervenga è quello di segnare una linea di distinzione tra quella parte della Finanza che interessi e giovi a unificare, e quella che possa, senza danno della nazione, affidarsi al Governo locale. E due sistemi qui al Consiglio si presentavano. L'uno era quello d'imporre alla Regione in massa una quota di contribuzioni, che potessi stabilire sul doppio elemento della popolazione e de' complessivi bisogni dello Stato. Lasciando al Governo regionale la cura e l'obbligo di ripartire il carico, ne' modi e con le regole che meglio rispondessero ai bisogni ed alle possibilità della popolazione locale.

Qualunque si fossero i vantaggi di un tal sistema, il Consiglio ha considerato che avviene un altro il quale può, contenendo gli eguali vantaggi, restare inattuabile affatto da qualche politica difficoltà, che contro di quello sarebbe forse possibile il sollevare. Ed esso consiste, come ognun sa, nel separare, non le somme da contribuire al Tesoro nazionale, ma i cespiti su cui debbano attingersi. In tal modo, vi son de' capi imponibili che vengono dichiarati nazionali, e che perciò vengono fissati dal Parlamento, da esso regolati, dal Potere esecutivo della nazione amministrati, riscossi direttamente dagli agenti suoi, su i quali il Governo regionale altra giurisdizione non avrebbe da esercitare fuorchè quella di cui la legge del Parlamento, o gli ordinii del Gabinetto di S. M; abbia voluto incaricarlo. Il rimanente de' capi imponibili apparterrà alla Regione, e servirà di fondo al Tesoro regionale, senza obbligo nè pericolo di parificarsi e confondersi col Tesoro Nazionale. È a questo secondo sistema che il Consiglio ha creduto di doversi attenere. Ed una volta fissata la sua attenzione, i soli punti su cui toccava ed agevolmente poteva pronunciarsi, erano: la scelta de' capi imponibili, il modo di provvedere alla deficienza o all'eccesso, e a qualche speciale considerazione che la Sicilia, nello stato in cui trovassi, potea meritare dal Tesoro comune.

Intorno alla scelta, il Consiglio si è convinto che conveniva letteralmente lasciarla alla sapienza del Parlamento. D'altronde, ha considerato che, una volta adottato il principio, la forza medesima delle cose sarebbe servita di guida. Vi hanno infatti alcuni cespiti finanziari, che di lor natura richiedono unica forma ed unica amministrazione: tali sono le Dogane, che le richiedono anche quando, come pare che sia il caso d'Italia, è necessario adottare e combinare alcune varianti di tariffa ne' vari punti del territorio nazionale. Avvi inol-

tre una seconda categoria di capi imponibili, i quali, sebbene non necessariamente esigono unica amministrazione, pure vi si possono senza gravi inconvenienti ridurre quante volte il bisogno lo voglia. Da ambe le classi, il Parlamento potrà liberamente fissare que' cespiti che debbano attribuirsi al Tesoro dello Stato, e direttamente amministrarsi dal Supremo Potere esecutivo, per venire applicato il prodotto alle comuni spese di armata, di diplomazia, di debito Pubblico, opere pubbliche nazionali, lista civile ec.

III.

La percezione su tali capi imponibili potrà riuscire inferiore o superiore al bisogno. Il Consiglio ha creduto che, in ambi i casi, la via più spedita, la meno soggetta a discussioni e difficoltà, la meno gravosa per le Regioni, è quella di una somma in denaro, che il Parlamento definirebbe in massa, e ripartirebbe sulle Regioni, per formarvi un articolo di reddito nel caso dell'occidenza, o un articolo di nuova passività nel caso opposto.

In fine, il Consiglio non ha potuto astenersi dal considerare, che la Sicilia, entrando a far vita intima con tutta l'Italia, vi arreca una quota di Debito pubblico, molto inferiore a quella che le altre Regioni vi portano. E riflettendo che la causa di una tal differenza sta nella trascuranza di cui la rese vittima il Governo borbonico, non ha creduto di elevare una esagerata pretesa chiedendo che l'Italia, con una speciale emissione di rendita in favore della Regione siciliana, eguagli quanto si possa le condizioni di tutto il Reame, e corregga così l'ingiustizia commessa dal Governo borbonico, contro un paese che può, senza orgoglio soverchio, attribuirsi il merito di non avere indietreggiato avanti a qualsivoglia sacrificio, per assicurare alla gran causa del risorgimento italiano il suo completo trionfo.

Sulla Ragon civile il Consiglio straordinario ha riflettuto, che l'amministrazione della giustizia è appunto uno di que' rami della pubblica gestione, ne quali l'Unità del Regno può facilmente contemperarsi con una sufficiente esistenza propria delle Regioni, senza che la potenza politica, militare e diplomatica del Regno ne soffra o ne tragga debolezza.

Che i giudizi inizino e chiudano il loro corso completo nella cerchia regionale, che tutti i gradi di giurisdizione si compiano in uno degli stati, oggi amalgamati in un Regno Unito d'Italia, ciò non isfibrerà la forza, nè inceppa l'influenza che questa nazione novellamente sorta nel grembo del Mediterraneo acquisterà al certo tra le grandi Potenze Europee, anzi egli è consono a' principi della scienza, ed a' vecchi dettami della pratica, che la giustizia sia pronta, e quasi diremo assisa su i luoghi che governa.

Solo la falsa speranza di rendere agevole l'opera di morale fusione tra le varie Regioni d'Italia, la mercè d'un sistema di centralizzazione dell'alta giustizia, potrebbe far sorgere l'idea di assidere i magistrati supremi fuori dell'ambito regionale, e costituirne uno di quei corpi che hanno sede nelle grandi capitali, ed accerchiano la maestà del trono.

Ma sarebbe questa una falsa lusinga, che lunga esperienza ha dimostrato che la difficoltà di attingere alla suprema giustizia, il contatto forzato tra popoli, e l'artificiale supremazia di una città sopra le altre illustre per memorie storiche, e per recente governo di popoli lungi dall'annodare novelli rapporti, rallentano i vincoli preesistenti e non possono considerarsi alcuno come motori di nazionalità.

E ciò è a dirsi specialmente della Sicilia che isola, e al di là del lembo estremo del continente italiano, sarà sempre l'organo il più distante di questo corpo, che per la sua natural membratura si proietta per una sì estesa latitudine; e da questa doppia topografica posizione ne scaturirebbe il danno, che nell'ipotesi di una giustizia suprema trasferita nel continente, l'abitante del centro dell'isola sarebbe obbligato ad un triplice viaggio, l'uno dall'interno alla costa, il secondo dalla costa al continente, e l'ultimo dal punto di approdo al centro dall'alto governo, aggravando in tal modo una spesa impossibile a soddisfarsi fuorchè dalle agiate fortune, e rendendo l'alta giustizia un beneficio esclusivo de' ricchi.

Né si allegli che all'unità futura di legislazione, alla quale l'Italia agogna, è necessario il complemento dell'uniformità della giurisprudenza, la quale potrebbe solo ottenersi la mercè di un magistrato supremo, giacchè le disscettazioni delle varie scuole, e le divergenze della dottrina legale si ricca di risorse, ma si nota per contrarietà di principii, rendono impossibile ben anco una leggiera approssimativa uniformità di giurisprudenza sino nei superiori magistrati, e la Cassazione francese suprema moderatrice de' tribunali tutti dell'Impero dimostra con la strana condizione de' suoi arresti, e col continuo mutar delle sue dottrine, come la sperata uniformità di giurisprudenza sia vana utopia. Il Consiglio ha riputato perciò essere non solo desiderabile, ma necessario per l'isola che tutti i gradi della gerarchia giudiziaria abbiano sede in Sicilia, affinché gli affari di lor competenza avessero in essa il loro totale e completo svolgimento, soddisfacendo in tal modo uno de' precipi bisogni dell'isola giammai negletto dai suoi successivi governi, e financo dalla dominazione borbonica, che ebbe sempre cura di conservare in Sicilia una suprema Corte di Giustizia, ed una G. Corte de' Conti.

Fu inoltre in seno del Consiglio proposto di esprimersi il voto che i magistrati e l'autorità civili ed ecclesiastiche sieno individui siciliani, ma il Consiglio qualunque abbia riconosciuto che si possono essere de' motivi non dispregevoli per volere in tutto o in parte l'adempimento d'un tale desiderio, pure credette doverlo lasciare alla prudenza ed all'alta saviezza del Governo di S. M., anzichè farne oggetto di espressa rappresentanza.

La ricchezza minerale della Sicilia costituisce una delle precipue sorgenti della privata fortuna. Le vecchie leggi che appo noi hanno regolata siffatta materia, non che la novella del 17 ottobre 1826, hanno sempre consacrato il principio che desse sono di ragione privata, e che il proprietario della superficie è dominus altresi delle viscere della terra. Si è perciò che la ragion demaniale, che appo qualche Regione d'Italia governa la proprietà delle miniere, e delle saline non potrebbe venire sostituita in Sicilia ai principii di privata proprietà che vi regolano siffatta materia, senza implicare una flagrante ingiustizia, ed una aperta espropriazione di tutta la ricchezza minerale.

e principalmente de' tesori di zolfo che costituiscono presso noi la doviziosa risorsa di moltissime famiglie. E finalmente i Codici vigenti in Sicilia ed in Napoli e precisamente i cennati, sono un progresso ed una riforma della grande opera Napoleonica, e certo nello studio di legislazione comparata tra questi codici e quelli in vigore nelle altre Regioni d'Italia, che deve preparare l'opera di grande codificazione italiana, sarebbe atto di civile sapienza il porre speciale studio ed attenzione ai cennati Codici in Sicilia e di Napoli.

Il Consiglio inoltre opina, che se sarebbe desiderabile presso tutte le nazioni cattoliche, che il Sacerdozio l'Impero fossero ristretti ne' loro vicendevoli confini, e che le ragioni dello Stato venissero affatto distinte da quelle della Chiesa, in modo che lo spirituale fosse dal temporale diviso, non potrà alcuno negarsi che è di sommo momento il conservare quelle libertà di diritti ecclesiastici, che rimontano a tempi antichissimi, e che costituiscono le discipline ecclesiastiche particolari alle varie parti del cattolicesimo. Si è per questo che il Dritto Ecclesiastico Siculo merita una speciale attenzione. Desso nella sua sostanza si allontana molto dal dritto comune, è ricco di molte libertà e di larghe prerogative della Corona, riguarda un regio Patronato più vasto, e più dovizioso di qualunque altro che si hanno le diverse Regioni d'Italia, e si distingue per uno speciale privilegio non ad altri concesso che alla Sicilia, detto la *Legazia o Apostolica o Regia Monarchia*, in virtù del quale i Sovrani dell'Isola sono *Legati a latere nati* della Santa Sede.

Nel suo spirito poi questo Dritto ecclesiastico speciale dell'Isola è stato il precipuo motore dell'indipendenza che il Clero di Sicilia ha sempre spiegata contro le pretese usurpatrici della Curia di Roma, desso ha conservato vivo quello spirito di attaccamento che la Chiesa di Sicilia ha sempre nutrito verso il potere civile, e finalmente ha cooperato a conservare quell'associazione tra la libertà politica e la religione cattolica, che in Sicilia ha dati tanti titoli di benemerente cittadina al nostro Clero. Tesoro de' nostri padri, essi l'hanno rivendicato dagli attentati di Celestino III, Innocenzo III, Clemente IV, Gregorio XI e Clemente XI, e l'hanno a noi tramandato intatto, anzi concordato colla Bolla di Benedetto XIII, ove è sancito il principio della nullità di tutti gli atti, che nell'avvenire ne usurpassero o attenuassero i poteri. A noi non è dato alienarlo, che patrimonio egli è comune alle generazioni future dell'Isola, ed inoltre se nello stato attuale del Dritto comune sarebbe assai considerabile che il dritto Ecclesiastico Siculo, siccome quello che conserva maggiori libertà al potere temporale, e meglio che qualunque altro limita la potestà spirituale, si estendesse a tutta la Nazione Italiana, sarebbe al certo cosa poco sapiente il non serbarsi illeso in Sicilia con quella cura e quell'affetto col quale a costo di grandi sacrifici, io conservarono i nostri Padri.

Profondamente ed unanimemente convinto il Consiglio che qualunque riforma alle leggi esistenti in Sicilia, qualunque lavoro di organizzazione del Regno Unito d'Italia, non sarà che opera del Parlamento nazionale, desso non ha creduto dover procedere con un metodo di minuta e rigorosa analisi, ma ha piuttosto riputato suo debito l'accennare per sommi capi, ed il ritrarre a grandi linee l'ordinamento futuro, ed il luogo che la Sicilia per la sua posizione geografica, le sue memorie storiche, l'indole de' suoi abitanti, e le sue speciali attitudini occupar dovrebbe in seno della famiglia italiana.

Il suo mandato era grave non solo, ma arduo, ma

superiore alcuno ai limiti di tempo assegnatigli. Fedele nel patriottismo delle sue intenzioni, nella sincerità de' suoi sforzi, nell'abnegazione di qualunque spirito di sistematica esclusione, il Consiglio straordinario si augura di essere riuscito all'abbozzo di un lavoro coscienzioso ed ispirato tanto dalla conoscenza dell'Isola, e de' suoi bisogni, che dell'amore verso la patria comune Italiana.

Il Consiglio non presume però che possa dirsi completo ed esente di mende, si terrà soddisfatto, se potrà servire di base ad un lavoro di ordinamento della Regione siciliana. Desso però è sicuro di non aver nulla sacrificato né all'eccessive tendenze di un sistema di fusione, né all'esagerate pretese della locale autonomia. Ispirandosi co' principii che hanno regolati i lavori governativi di simil natura, il Consiglio ha cercato di associare la libertà della Regione, e la forza dello Stato, applicando questo metodo di conciliazione specialmente alla Sicilia, e desso non ha che appena iniziato un lavoro che verrà senza dubbio continuato in seno del parlamento Italiano, col concorso degli uomini che la Sicilia preceggerà a rappresentarla.

Tutto ciò premesso, il Consiglio straordinario in adempimento del mandato ricevuto propone:

Art. 1. Che restino in pieno vigore le leggi e l'Organizzazione attualmente vigenti in Sicilia, sinchè il Parlamento Italiano non reputerà opportuno il modificarli.

2. Che nell'Ordinamento generale del Regno d'Italia la Sicilia formi una delle grandi divisioni territoriali, ch'è necessario abbiano esistenza lor propria, — conforme il principio riconosciuto dal Governo di Sua Maestà nel sistema Regionale proposto dal Ministro Farini.

3. Che la Sicilia come ogni altra di tali Regioni, o grandi divisioni territoriali abbia un Consiglio deliberante elettivo, — ed un Luogotenente nominato dal Re, — conforme il principio adottato dalla Commissione presso il Consiglio di Stato.

4. Che il Consiglio regionale della Sicilia sia composto di membri nominali per elezione diretta, sulla base almeno di uno per ogni cinquantamila abitanti.

5. Che il Luogotenente abbia la doppia funzione di Delegato del Potere Esecutivo dello Stato, e di Capo del Potere Esecutivo della Regione, — come è anco proposto nel Progetto della Commissione presso il Consiglio di Stato.

6. Che il Luogotenente di Sicilia, qual Delegato del Potere Esecutivo Centrale sia investito di tutte le facoltà di competenza del cennato Potere, comprese quelle attribuitigli dalla legge sull'Amministrazione comunale e Provinciale, ed eccettuate le seguenti materie:

a) Tutti gli affari riguardanti l'interpretazione ed osservanza dei trattati di pace o di commercio.

b) L'esercizio del dritto di grazia.

c) La nomina degli Arcivescovi e Vescovi, le commendatizie alla Santa Sede pei Vescovi *in partibus Infidelium*, e le rinunzie dei Vescovi.

d) L'approvazione delle liquidazioni de' crediti contro l'Erario Nazionale, e l'approvazione, ove sia per legge richiesta, delle decisioni che diramino le controversie tra l'Erario Nazionale ed il Regionale.

e) La naturalizzazione degli esteri.

f) La nomina all' alte cariche, che non sieno di competenza regionale.

g) Il rilascio e la bonifica de' dazi e di multe di considerevole valore dovuti allo Erario Nazionale.

7. Che sieno di piena competenza della Regione.

a) Tutti i pubblici lavori non comunali, né provinciali, né per legge dichiarati nazionali.

b) La Pubblica Istruzione e gli Stabilimenti che che vi appartengono, salvo sempre allo Stato il diritto di fondare Istituti esemplari, — e salvo il rispetto alle libertà che in materia d' Istruzione Pubblica la legge deve riconoscere ne' privati, ne' Comuni, e nelle Province.

c) Gli Stabilimenti di Pubblica Beneficenza ed Utilità, i quali non sieno né comunali né provinciali.

d) Le Istituzioni di credito, la cui sfera di azione si limiti alla Regione.

8. Che il Consiglio Regionale determini il numero, le norme e potestà di elezione, le attribuzioni e gli averi degl'impiegati e funzionari addetti alle cose di competenza della Regione.

9. Che le Sessioni del Consiglio sieno pubbliche, e le sue deliberazioni abbiano forza di legge nella Regione dopo la sanzione del Luogotenente, il quale sarà tenuto di pubblicarla entro i quindici giorni dal di della deliberazione.

Che quante volte il Luogotenente si abbia ragionevole motivo di negare, la sanzione, debba nello stesso periodo di quindici giorni rimandare al Consiglio Regionale la sua deliberazione, ed invitarlo a deliberare di nuovo, tenendo presenti le di lui osservazioni. — Se il Luogotenente dopo tal seconda pruova, creda di non dovere rendere esecutiva la deliberazione del Consiglio, la divergenza sia sottomessa all'esame e al giudizio supremo del Parlamento Nazionale.

10. Che il Luogotenente, come Capo del Potere Esecutivo Regionale renda conto al Consiglio della sua amministrazione, — e che il Consiglio in questo come in qualunque altro caso possa liberamente rassegnare al Parlamento le sue querele o censure sugli atti del Luogotenente.

11. Che il Consiglio Regionale non possa essere sciolto se non per Decreto del Re, emesso a proposta del Luogotenente, e dopo udito il Consiglio di Stato, il quale Decreto debba ordinare ad un tempo la convocazione del nuovo Consiglio.

12. Che il Parlamento prenda in considerazione il bisogno d' una pronta riforma alla legge del 23 ottobre 1859, applicata alla Sicilia per Decreto del 26 agosto 1860. — e che provegga principalmente al fine di restituire a' Comuni la libera scelta de' Sindaci, — rendere più effettiva la responsabilità de' funzionari comunali e provinciali, difficoltà dalle restrizioni che risultano dagli articoli 8 e 105 della Legge, — e dare ai Consigli Comunali la libertà di adunarsi tante volte, quante occorra per il buon andamento dell'Amministrazione locale.

13. Che il Parlamento calcolati il bisogno del Tesoro comune italiano, e le provinciali specialità economiche e finanziere delle varie località, scelga sulla Sicilia e sulle altre Regioni quei cespiti imponibili, che possano abbisognare per coprire il bilancio passivo della Nazione, e ne faccia dirigere ed amministrare la percezione degli agenti e coi metodi che creda di decretare.

Che qualora vi fosse eccedenza o difetto relativamente al bisogno nel prodotto di tali cespiti, la ripartizione dell'eccesso o il supplemento del difetto si faccia per mezzo di quote in denaro assegnate alle varie Regioni proporzionalmente al numero de' loro abitanti.

Che nel rimanente pei bisogni locali, come per il pagamento delle quote suppletorie il Consiglio Regionale sia libero di formare, dirigere ed amministrare tutti i rami attivi e passivi della Finanza Regionale.

14. Che nel caso in cui il Parlamento decretar voglia l'unificazione dei Debiti Pubblici delle varie Regioni, per costituire unico Debito Pubblico del Regno d'Italia, si ponga mente alla tenuità del debito della Sicilia, tanto consolidato che non consolidato, o da iscriversi in virtù di recenti decreti emanati durante la Dittatura; ed il Parlamento Nazionale considerando che questa tenuità è cagionata soltanto dalla mancanza di opere pubbliche nell'Isola, voglia ordinare l'iscrizione sul G. Libro del Debito Pubblico Italiano di una rendita in favore della Regione Siciliana, onde apprestarle un fondo speciale e straordinario per la creazione di un sistema esteso di lavori pubblici nell'Isola, affine di livellarne le condizioni economiche a quelle delle altre Regioni d'Italia.

15. Che qualora fosse legalmente decisa l'alienazione de' Beni Ecclesiastici, non esclusi quelli di Regio Patronato, il ritratto sia destinato a speciale beneficio della Sicilia.

16. Che tutti i vari gradi della gerarchia Giudiziarie, e del Contenzioso Amministrativo, ed i Magistrati di qualunque natura inclusi anco quelli riguardanti i conflitti di giurisdizione e di attribuzione, eccetto fra le autorità militari, abbiano sede in Sicilia; e che quindi gli affari tanto giudiziari, che del Contenzioso amministrativo abbiano in Sicilia il loro intiere e totale compimento.

17. Che il dritto di privata proprietà sulle miniere e sulle saline, consacrato dalle patrie leggi, e riconosciuto da quella del 17 ottobre 1826 non venghi in nulla immutato.

18. Che si ponga particolare studio ed attenzione ai Codici vigenti in Sicilia, nell'opera di riforma, e di novella codificazione italiana.

19. Che rimanga intatto ed in tutto il suo pieno vigore il Dritto e la Disciplina Ecclesiastica Sicula, le quali si attingono dalle seguenti sorgenti.

a) Dalle Leggi de' Re di Sicilia sulle Cose sacre.

b) Da' privilegi dell'Apostolica Legazia e Regia Monarchia concessi alla Sovranità di Sicilia da Urbano II e suoi successori e concordati secondo la Bolla Benedettina, ritenendosi come casse e nulle tutte le modificazioni posteriori.

c) Da' Decreti delle Regie Visite.

d) Da' Concordati, eccetto quella parte che restringesse gli antichi Privilegi, ed i Dritti della Regalia.

e) Dalle Costituzioni Sinodali de' Vescovi di Sicilia approvati dal Re.

f) Dalle peculiari Consuetudini che sono vigenti in Sicilia.

20. Che il Regio *Exequatur* si conservi in Sicilia a tutela de' cennati Privilegi e Regalie.

Così deliberato all'unanimità nell'ultima seduta del diciotto novembre mille ottocento sessanta dai Signori *Can. Gregorio Ugdulena Presidente — Sig. Mariano Stabile Vice-Presidente — Avv. Andrea Guarnieri Segretario.*

#### CONSIGLIERI

*Prof. Michele Amari, Sig. Giugino Agnello, Prof. Stanislao Cannizzaro, Avv. Giovanni Costantini, Pres. Pietro Cali, Sig. Francesco di Giovanni, Cav. Giovanni D'Ondes, Dir. Francesco Ferrara, Giud. Ercole Fileti, Sac. Giuseppe Fiorenza, Isp. Gen. Gaetano La Loggia, Marc. Lungarini, Segr. di Stato Domenico Peranni, Segr. di Stato Domenico Piraino Cons. Francesco Paolo Perez, Marc. Roccaforte, Avv. Filippo Santocanale, Segr. di Stato Pietro Scrofa:zi Bar. Nicolò Turrisi, Cav. Salvatore Vigo.*

